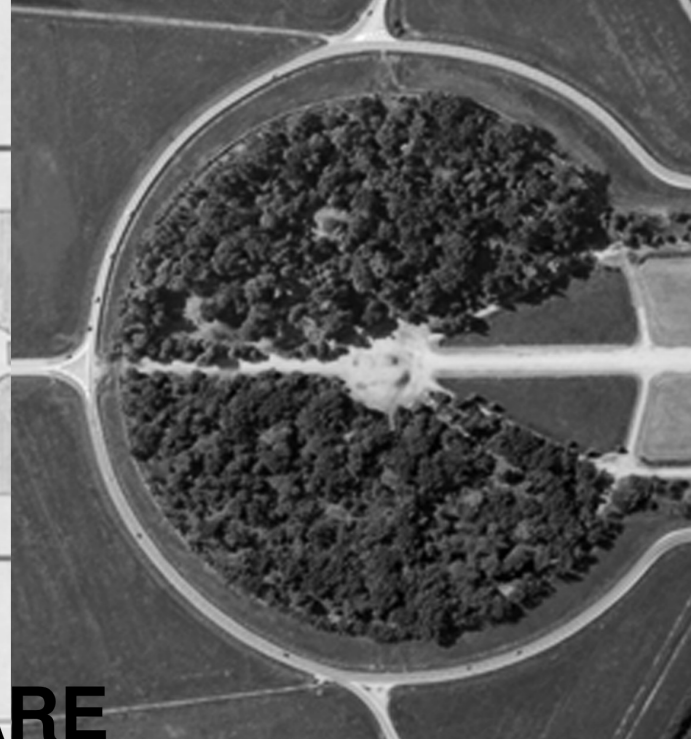
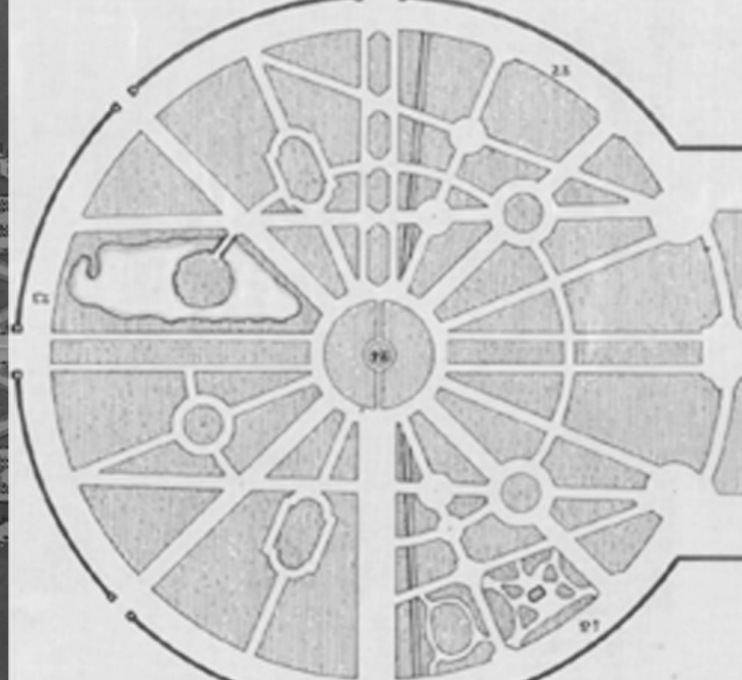
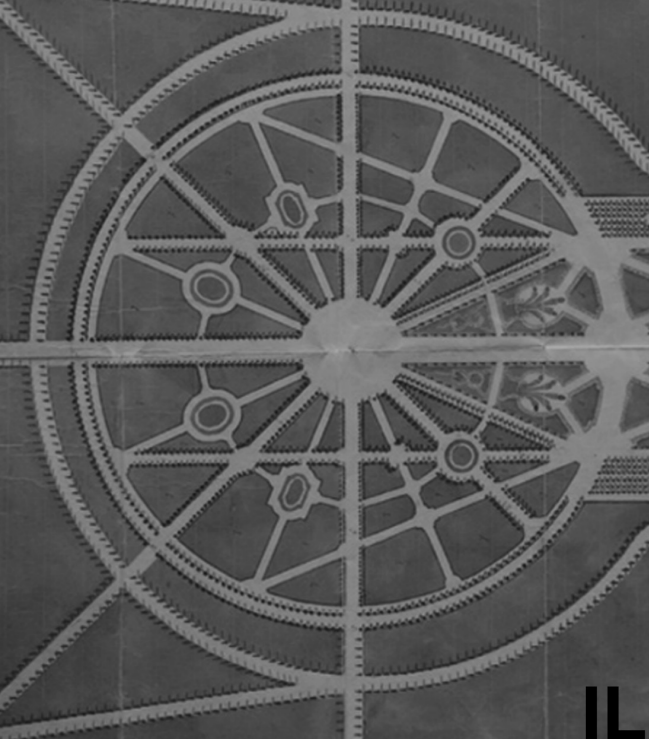
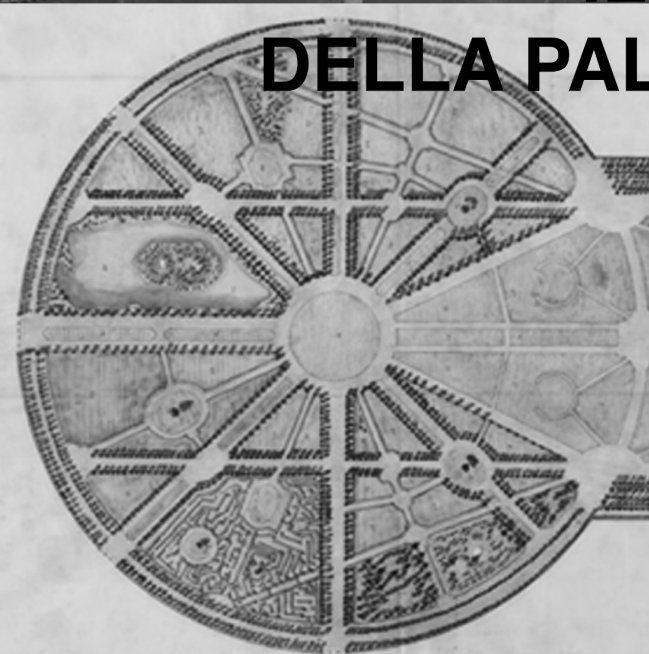




# **IL GIARDINO CIRCOLARE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI**



# **DINAMICHE EVOLUTIVE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL GIARDINO CIRCOLARE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI**



**Politecnico  
di Torino**



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **Corso di Laurea Magistrale interateneo in Architettura del Paesaggio**

Relatore: Prof.ssa Michela Benente

Correlatore: Prof. Guglielmo Gianni Lione

Studentessa: Miriana Settembre



"La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza."  
- *Lao Tzu*

**Autocertificazione dell'uso di AI generativa**

Gli strumenti di IA generativa sono stati utilizzati esclusivamente per il supporto editoriale, come la correzione grammaticale, le traduzioni, i suggerimenti per la parafrasi o il miglioramento della leggibilità. Indipendentemente dal livello di coinvolgimento dell'IA, tutti i contenuti generati dall'IA sono stati rivisti criticamente, verificati e modificati per allinearsi al rigore accademico. Le citazioni e le argomentazioni sono state verificate in modo indipendente. L'autore si assume la piena responsabilità dell'accuratezza, dell'originalità e dell'integrità del lavoro finale.

# INDICE

## ABSTRACT

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI STORICA

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| • INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE DELL'AREA                          | 1  |
| • EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI        | 3  |
| • L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI | 13 |
| • VINCOLI TERRITORIALI                                                     | 20 |
| • SINTESI NORMATIVA VIGENTE                                                | 28 |
| • PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E PROGETTO JUVARRIANO                   | 29 |
| • ANALISI DIACRONICA DELLE MODIFICHE AL GIARDINO E AGLI SPAZI VERDI        | 30 |
| • PROGETTO DI RESTAURO DEL GIARDINO STORICO (2021 - 2025)                  | 33 |
| • RILIEVO FOTOGRAFICO                                                      | 34 |
| • LINEA TEMPORALE                                                          | 35 |
| • FONTI ANALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA          | 36 |
| • FONTI ANALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO VEGETALE             | 38 |

### ANALISI DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE E ARBUSTIVA

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 1876                                        | 39 |
| • CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024                                        | 40 |
| • CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024 E CONFRONTO CON LA SITUAZIONE DEL 1876 | 41 |
| • EVIDENZE EMERSE DAL CENSIMENTO FITOSTATICO                                                                               | 44 |
| • EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA                                                                                           | 48 |
| • LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI                                                   | 53 |
| • ALBERI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO                                                                                   | 66 |
| • SPECIE ESOTICHE INVASIVE E NATURALIZZATE                                                                                 | 69 |
| • ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO                                                                                           | 73 |
| • INDICI DI ELLENBERG                                                                                                      | 78 |
| • FONTI ANALIZZATE PER L'ANALISI DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE E ARBUSTIVA                                     | 84 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>CONCLUSIONI</b> | <b>85</b> |
|--------------------|-----------|

# ABSTRACT - ITA

La tesi magistrale *Dinamiche evolutive del patrimonio arboreo del giardino circolare della Palazzina di Caccia di Stupinigi*, elaborata nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Architettura del Paesaggio, indaga le trasformazioni del patrimonio vegetale del giardino circolare compreso nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, il primo impianto del giardino circolare è stato realizzato da Michel Benard nel 1740 e oggi è parte del sito seriale UNESCO delle Residenze Reali del Piemonte.

La ricerca si articola in due macroaree tematiche strettamente integrate. La prima è dedicata all'inquadramento territoriale e all'analisi storico-normativa del sito: vengono ricostruite le fasi evolutive del giardino attraverso fonti cartografiche e iconografiche, con particolare attenzione alle modifiche intervenute tra il XIX e il XXI secolo. Ampio spazio è riservato al quadro dei vincoli, che comprende le leggi di tutela del 1939, la Legge Galasso del 1985, la Legge Regionale istitutiva del Parco Naturale di Stupinigi (L.R. n. 1/1992) e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Viene inoltre analizzato il significato giuridico del riconoscimento UNESCO del 1997 e il relativo Piano di Gestione del sito seriale, con i suoi strumenti di conoscenza, tutela e valorizzazione.

Il lavoro affronta inoltre il tema della stratificazione normativa che governa il sito, mettendo in evidenza le tensioni applicative tra i diversi regimi di tutela compresenti: la tutela UNESCO, fondata sulla conservazione del Valore Universale Eccezionale e del paesaggio storico progettato; la tutela europea della Zona Speciale di Conservazione IT1110004 "Stupinigi" (Rete Natura 2000, Direttiva Habitat 92/43/CEE), orientata alla salvaguardia degli habitat di interesse comunitario — in particolare il quercu-carpineto planiziale (habitat 9160) — e della biodiversità; e la tutela nazionale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che opera simultaneamente sul bene culturale e sul paesaggio. L'analisi evidenzia come queste tre logiche di tutela, pur convergendo sull'obiettivo della conservazione, utilizzino concetti di paesaggio non sovrapponibili e producano, in fase applicativa, conflitti tra istanze storico-visive, ecologiche e urbanistiche che rendono complessa la gestione integrata del sito.

In questo quadro si inserisce il progetto di restauro del Giardino Circolare (2021–2025), che ha avuto esito negativo dall'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali — ente operativo dal 1° gennaio 2012 — che rappresenta il principale riferimento operativo per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il progetto costituisce un caso studio significativo di come le strategie di restauro del paesaggio storico debbano confrontarsi con le esigenze della conservazione ecologica, le prescrizioni della Soprintendenza e le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte.

La seconda parte è incentrata sull'analisi della componente arborea della compagine floristico-vegetazionale presente nel sito. Attraverso il confronto tra i censimenti arborei del 1876 e del 2024, la tesi documenta le trasformazioni qualitative e quantitative della composizione specifica nel lungo periodo. L'indagine integra inoltre dati recenti desunti dal censimento fitostatico, dalle analisi condotte con metodo VTA (Visual Tree Assessment), dai risultati dei monitoraggi fitosanitari condotti, dalla mappatura della presenza e abbondanza delle specie esotiche invasive, e dalla descrizione georiferita degli esemplari di interesse conservazionistico, monumentale o di pregio. Completano l'analisi gli Indici di Ellenberg, applicati per caratterizzare le esigenze ecologiche delle specie rilevate in relazione ai fattori ambientali del sito.

La conclusione critica di questo lavoro è che rinaturalizzazione e biodiversità non sono obiettivi incompatibili a Stupinigi, ma perseguirli richiede una attenta considerazione del quadro normativo vigente. A livello puramente tecnico, un approccio integrato che consideri la conservazione parziale del nucleo storico del disegno juvarriano, favorisca specie più resilienti e promuova la connettività ecologica potrebbe produrre un risultato che è al tempo stesso ecologicamente funzionale e climaticamente resiliente.

# ABSTRACT - ING

The master's thesis *Evolutionary Dynamics of the Tree Heritage of the Circular Garden at the Palazzina di Caccia di Stupinigi*, developed within the Interuniversity Master's Degree Program in Landscape Architecture, investigates the transformations of the plant heritage of the circular garden within the park of the Palazzina di Caccia di Stupinigi. The first layout of the circular garden was created by Michel Benard in 1740, and it is today part of the UNESCO serial site of the Residences of the Royal House of Savoy.

The research is structured into two closely integrated thematic macro-areas. The first is devoted to the territorial framing and historical-regulatory analysis of the site: the evolutionary phases of the garden are reconstructed through cartographic and iconographic sources, with particular attention to the changes that occurred between the 19th and 21st centuries. Considerable space is dedicated to the framework of constraints, which includes the protection laws of 1939, the 1985 Galasso Law, the Regional Law establishing the Stupinigi Natural Park (Regional Law no. 1/1992), and the Code of Cultural Heritage and Landscape (Legislative Decree 42/2004). The legal significance of the 1997 UNESCO recognition and the related Management Plan for the serial site are also analyzed, along with its tools for knowledge, protection, and enhancement.

The work further addresses the issue of the regulatory stratification governing the site, highlighting the applicative tensions between the different coexisting protection regimes: UNESCO protection, based on the conservation of Outstanding Universal Value and the historic designed landscape; European protection under the Special Conservation Area IT1110004 "Stupinigi" (Natura 2000 Network, Habitats Directive 92/43/EEC), aimed at safeguarding habitats of Community interest — in particular the lowland oak-hornbeam forest (habitat 9160) — and biodiversity; and national protection under the Code of Cultural Heritage and Landscape (Legislative Decree 42/2004), which operates simultaneously on the cultural asset and the landscape. The analysis highlights how these three protection rationales, while converging on the goal of conservation, employ non-overlapping concepts of landscape and produce, at the implementation stage, conflicts between historical-visual, ecological, and urban planning instances that make integrated management of the site complex.

Within this framework lies the restoration project for the Circular Garden (2021–2025), which received a negative outcome from the Managing Body of the Protected Areas of the Royal Parks — operational since January 1, 2012 — which represents the main operational reference point for the conservation and enhancement of the tree heritage. The project constitutes a significant case study of how historic landscape restoration strategies must contend with the demands of ecological conservation, the requirements set by the Superintendency, and the guidelines of the Piedmont Regional Landscape Plan.

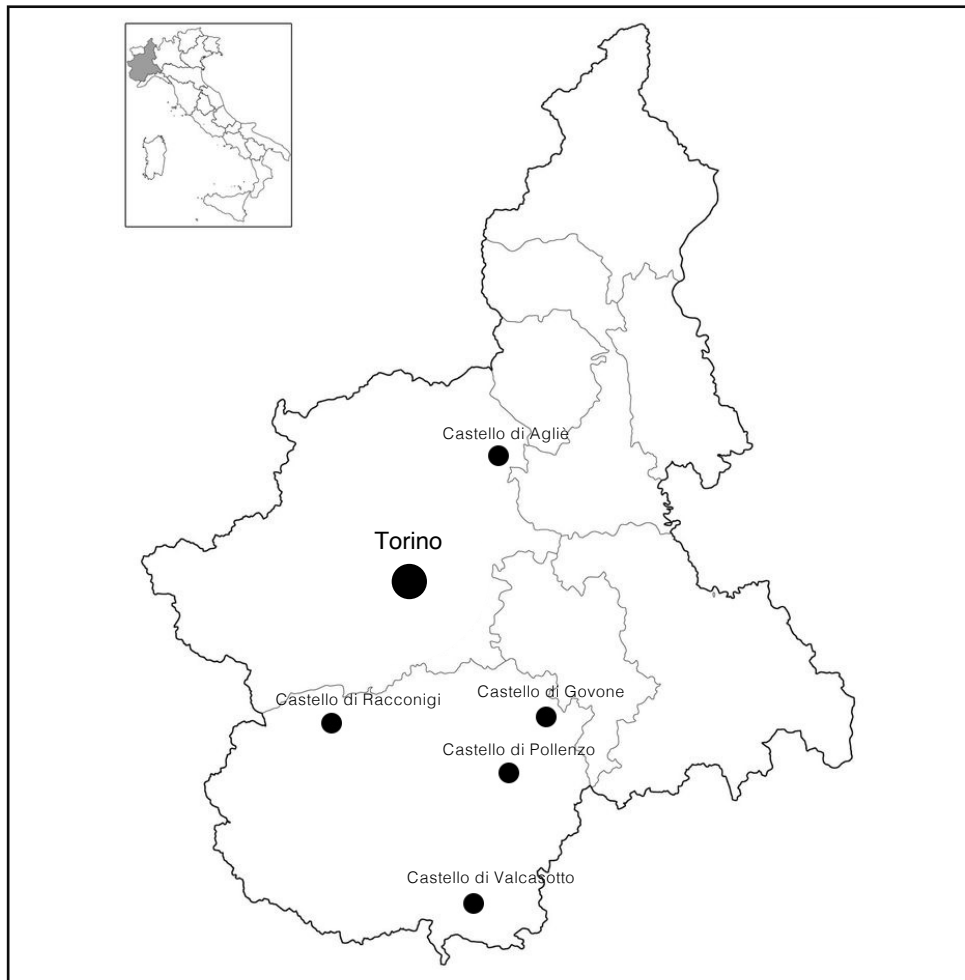
The second part focuses on the analysis of the tree component of the floristic-vegetational assemblage present at the site. Through a comparison between the tree censuses of 1876 and 2024, the thesis documents the qualitative and quantitative transformations in species composition over the long term. The investigation further integrates recent data drawn from the phytostatic census, analyses conducted using the VTA (Visual Tree Assessment) method, the results of phytosanitary monitoring carried out, the mapping of the presence and abundance of invasive alien species, and the georeferenced description of specimens of conservation, monumental, or notable value. The analysis is completed by Ellenberg Indicator Values, applied to characterize the ecological requirements of the recorded species in relation to the site's environmental factors.

The critical conclusion of this work is that renaturalization and biodiversity are not incompatible objectives at Stupinigi but pursuing them requires careful consideration of the current regulatory framework. From a purely technical standpoint, an integrated approach that considers the partial conservation of the historic core of Juvarra's design, favors more resilient species, and promotes ecological connectivity could produce a result that is at once ecologically functional and climate-resilient.



## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI STORICA**

# INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE DELL'AREA



## Residenze Reali Sabaude

### A Torino

- Palazzo Chiabrese (tra 1560 e 1580)
- Spazi di governo e corte (tra XVII e XVIII secolo)
- Musei Reali (Palazzo Reale) (1646)
- Palazzo Carignano (tra 1679 e 1685)
- Palazzo Madama (tra 1718 e 1721)

### Intorno a Torino

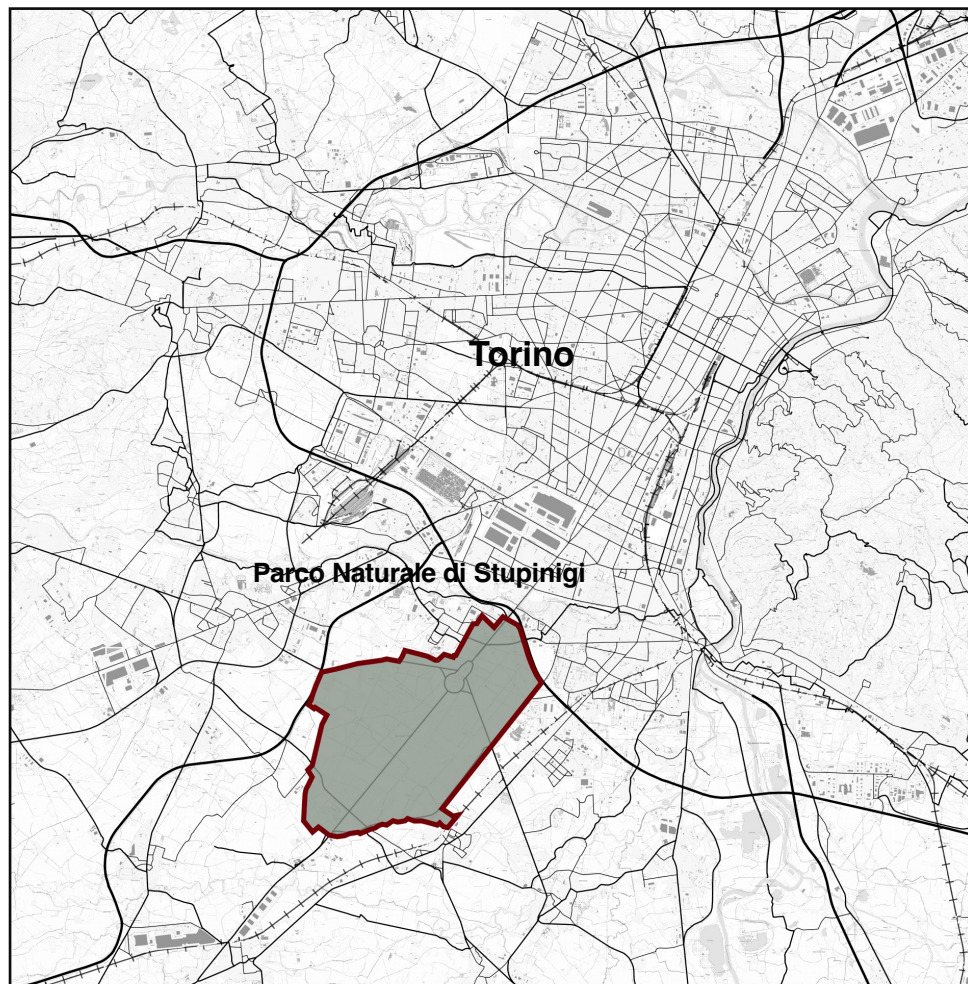
- Castello di Moncalieri (1277)
- Villa della Regina (1615)
- Castello del Valentino (tra 1630 e 1660)
- Reggia di Venaria (1658)
- Castello di Rivoli (1718)
- Palazzina di Caccia di Stupinigi (1729)
- Castello della Mandria (1863)

### In Piemonte

- Castello di Agliè (1646)
- Castello di Racconigi (1676)
- Castello di Govone (tra 1792 e 1795)
- Castello di Pollenzo (1832)
- Castello di Valcasotto (tra 1837 e 1847)

Tra il **XVI e il XVIII secolo**, la dinastia dei Savoia decise di dotarsi di una rete di residenze progettate dai più rinomati architetti del tempo. Questi edifici, simbolo del potere raggiunto e scenario della vita di corte, erano destinati sia alla rappresentanza sia al tempo libero. Distribuiti lungo i fiumi, sulle colline e nelle campagne, questi palazzi e luoghi di svago formarono quello che venne definito la “Corona delle Delizie”.

## INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE DELL'AREA



La Palazzina di Caccia di Stupinigi, situata a pochi chilometri da Torino, è uno dei massimi capolavori dell'architetto Filippo Juvarra, **realizzato dal 1729 come residenza di svago** per la corte sabauda su volere di Vittorio Amedeo II. Progettata con una struttura a croce di Sant'Andrea e caratterizzata da un grande salone centrale decorato, era immersa in una vasta riserva di caccia e affiancata da edifici di servizio.

Nel tempo fu ampliata e arricchita, soprattutto sotto Carlo Emanuele III, assumendo uno stile rococò raffinato. Dopo varie trasformazioni, **dal 1919 è sede museale e oggi è gestita dalla Fondazione Ordine Mauriziano.**

Il Parco naturale di Stupinigi è stato istituito ufficialmente dalla Regione Piemonte nel 1992, con la Legge Regionale 14 gennaio 1992, n. 1. L'area protetta, che tutela i terreni agricoli e boschivi storici intorno alla Palazzina di Caccia, si estende su oltre 1.700 ettari nei comuni di Nichelino, Candiolo e Orbassano.

La Palazzina fa parte del sistema delle Residenze Sabaude, un insieme di palazzi e ville costruiti per celebrare il potere dei Savoia, **riconosciuto nel 1997 come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.**

Dal 2012 gestito dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali\*.

SCALA  1:140.000

\*L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali è nato il 1° gennaio 2012, dall'accorpamento tra l'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e riserve delle Valli di Lanzo e l'Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi. Da quella data, quindi, il Parco naturale di Stupinigi è gestito dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali. L'ente era stato formalmente istituito con la L.R. 19/2009, ma è diventato operativo dal 1° gennaio 2012, data in cui ha assunto concretamente la gestione del parco.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

I tenimenti di Stupinigi appartenevano in gran parte all'Ordine Mauriziano, evoluzione locale degli ordini cavallereschi gerosolimitani. La decisione di costruire la Palazzina di Caccia ad inizio '700 ne sancisce la definitiva pertinenza sabauda, in una gestione condivisa — non sempre pacifica — con l'Ordine. Tale gestione condivisa fu interrotta solo nel periodo napoleonico, allorché gran parte del territorio venne alienato a privati. Il successivo recupero da parte dell'Ordine Mauriziano permise la conservazione della trama delle rotte e la destinazione agricola.

## Le Leggi di tutela del 1939

A livello normativo nazionale, la protezione di complessi come Stupinigi si inseriva nel quadro delle **due leggi del 1939**:

- La **L. 1089/1939** (Legge Bottai): La Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, nota come "Legge Bottai", rappresenta la prima normativa organica italiana per la tutela delle cose di interesse artistico e storico: attraverso il meccanismo della notifica individuale del vincolo, attribuisce allo Stato un duplice potere di vigilanza e intervento diretto sui beni, vietando restauri, alienazioni ed esportazioni senza preventiva autorizzazione ministeriale, e prevedendo la possibilità di esproprio in caso di inadeguata conservazione da parte del proprietario privato.
- La **L. 1497/1939** rese più organico tale sistema, individuando quattro categorie di beni paesaggistici tutelabili: le cose immobili di particolare bellezza naturale o singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi di non comune bellezza; i complessi di immobili aventi valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche e i punti di vista accessibili al pubblico. In concreto, il vincolo comportava il divieto di distruggere il bene o modificarne l'aspetto esteriore tutelato; i proprietari, possessori o detentori dovevano presentare preventivamente i progetti alla Soprintendenza e non potevano avviare lavori senza autorizzazione. Erano quindi assoggettati a controllo interventi edilizi, movimenti di terra, trasformazioni vegetazionali, infrastrutture, cartellonistica e qualunque opera capace di incidere sulla percezione e sull'integrità del paesaggio vincolato.

## La Legge Galasso (1985)

Il **D.M. 21 settembre 1984**, noto come "**Decreto Galasso**", ampliò la tutela dal singolo bene dichiarato di notevole interesse pubblico a intere categorie territoriali considerate sensibili. Furono sottoposti a vincolo paesistico, tra gli altri, le fasce costiere e lacuali di 300 metri, i fiumi e corsi d'acqua con fascia di 150 metri per lato, le montagne oltre determinate quote, i ghiacciai, i parchi e le riserve nazionali o regionali, i boschi e le foreste, le aree gravate da usi civici. La logica del vincolo cambiava: non si proteggeva solo la "bellezza" già dichiarata con apposito provvedimento, ma intere componenti ambientali ritenute strutturalmente rilevanti per il paesaggio nazionale.

Il **D.L. 312/1985**, convertito nella **L. 431/1985**, consolidò l'impianto della tutela Galasso e lo rese operativo sul piano legislativo. Esso prevedeva vincoli paesaggistici "ope legis", cioè direttamente derivanti dalla legge, per determinate categorie di beni e aree, senza necessità di un singolo decreto dichiarativo. Tali aree erano sottoposte a pianificazione paesistica regionale e a regime autorizzatorio: ogni trasformazione doveva essere valutata rispetto alla compatibilità con i valori paesaggistici e ambientali. Per le aree individuate come particolarmente sensibili era inoltre previsto, fino all'adozione dei piani paesistici, un regime di salvaguardia con divieto di modificazione dell'assetto del territorio e di nuove opere edilizie, salvo interventi conservativi che non alterassero lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## La Legge Galasso (1985)

I DD.MM. 1° agosto 1985, spesso richiamati come “Galassini”, svolsero invece una funzione più puntuale: individuarono e perimetrarono specifiche aree di notevole interesse pubblico, rendendo concreto il vincolo su determinati ambiti territoriali. Per tali aree il vincolo comportava la conservazione dei caratteri paesaggistici, panoramici, ambientali e storico-tradizionali riconosciuti dal decreto; la subordinazione degli interventi ad autorizzazione paesaggistica; il divieto di trasformazioni idonee a compromettere visuali, assetti morfologici, coperture vegetali, rapporti tra edificato e spazi aperti, elementi naturali e configurazione storica del territorio.

## La Legge regionale n. 12/1990 — Il quadro regionale piemontese

La Regione Piemonte anticipa l'istituzione formale del Parco con la l.r. 22 marzo 1990, n. 12, che definisce i principi generali del sistema delle aree naturali protette regionali. La legge istitutiva del Parco di Stupinigi opera nell'ambito e a completamento dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

## La Legge istitutiva del Parco — L.R. n. 1/1992

Il momento fondante è rappresentato dalla **Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1**. Il parco è stato istituito con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Le finalità della legge sono ampie e integrate:

Tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche e artistiche dei luoghi; valorizzare le attività agricole e forestali nel rispetto del paesaggio rurale; organizzare il territorio ai fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi; tutelare le specie vegetali presenti.

Sul piano dei vincoli, l'area del Parco è soggetta a Piano naturalistico ai sensi della l.r. n. 57/1979, con applicazione delle norme di tutela ambientale e in particolare delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 e degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla Legge Galasso del 1985.

Quanto al rapporto con l'Ordine Mauriziano, l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro conserva la proprietà dei beni assoggettati al regime di salvaguardia del Parco, nonché mantiene la propria autonomia in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di interesse storico-culturale.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## Il riconoscimento UNESCO (1997)

Dal 1997 il Parco rientra tra i beni classificati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, in relazione all'importanza storico-architettonica dei luoghi e alla presenza della Palazzina di Caccia di Stupinigi, rientrante nel sito seriale delle Residenze Reali del Piemonte.

### 1. La natura giuridica del riconoscimento UNESCO e il suo valore in diritto italiano

L'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, avvenuta nel **dicembre 1997** durante la XXI sessione del World Heritage Committee dell'UNESCO tenutasi a Napoli, non costituisce di per sé un vincolo giuridicamente autonomo nell'ordinamento italiano. Il riconoscimento UNESCO genera tuttavia un sistema di obblighi, vincoli e tutele che operano su più livelli normativi.

La norma di recepimento nazionale è la **Legge 20 febbraio 2006, n. 77** ("Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO"), che riconosce i siti UNESCO come "punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano" (art. 1) e ne impone la conservazione e valorizzazione attraverso strumenti specifici.

### 2. Obbligo del Piano di Gestione (art. 3, L. 77/2006)

L'**art. 3 della L. 77/2006** impone la redazione e l'adozione di un Piano di Gestione per ciascun sito UNESCO iscritto. Per le Residenze Sabaude è stato elaborato il Piano di Gestione del Sito Seriale UNESCO "Residenze Sabaude" (2012), articolato in:

- **Piano della Conoscenza** — Il piano mira a una conoscenza dinamica del patrimonio delle Residenze Sabaude — non solo censimento, ma analisi integrata tramite GIS per valutare rischi, politiche di tutela e promuovere studi trasversali su edifici, storia e tradizioni connesse.
- **Piano della Tutela** — Il piano della Tutela collega catalogazione e conservazione per preservare i valori UNESCO delle Residenze Sabaude, attraverso l'aggiornamento dei vincoli, linee guida per il recupero del patrimonio nelle buffer zone e un programma di interventi di restauro.
- **Piano della Valorizzazione Culturale ed Economica** — Il piano punta a far crescere insieme cultura ed economia: valorizzare il patrimonio UNESCO stimolando anche turismo, artigianato, agricoltura e riqualificazione urbana, coinvolgendo enti locali e imprese del territorio.
- **Piano della Comunicazione** — Il piano della comunicazione punta a diffondere i valori del sito UNESCO verso la comunità locale e il pubblico nazionale e internazionale, attraverso un processo partecipativo e strumenti diversificati — materiali informativi, guide digitali ed eventi — per favorire identità territoriale e afflusso turistico.

Il Piano definisce le priorità di intervento, le modalità attuative e le azioni per reperire risorse pubbliche e private (**art. 3, comma 2, L. 77/2006**). La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte è il referente unico del sito seriale verso l'UNESCO.

### 3. Vincolo paesaggistico — D.Lgs. 42/2004, Parte III

Il contesto del Parco e della Palazzina è soggetto anche alla **Parte III del D.Lgs. 42/2004**:

- **Art. 136** tutela i beni individuati con provvedimento espresso: la Palazzina, il parco storico, le cascate e le visuali panoramiche dichiarati con i DD.MM. del 1959, 1966 e 1985, nelle categorie delle ville e giardini di non comune bellezza (lett. b), dei complessi di valore estetico-tradizionale (lett. c) e delle bellezze panoramiche (lett. d).
- **Art. 142, comma 1** estende automaticamente la tutela, senza necessità di provvedimento individuale, attraverso tre disposizioni specifiche: la lettera **c)** tutela le fasce di 150 metri dalle sponde del Torrente Sangone, confine settentrionale del Parco; la lettera **f)** assoggetta a tutela l'intero perimetro del Parco naturale regionale; la lettera **g)** protegge tutte le aree boscate, in particolare il querceto-carpinetto planiziale e gli alneti, che coincidono con gli habitat prioritari della ZSC IT1110004.

Il risultato è che qualsiasi intervento trasformativo nell'area richiede obbligatoriamente l'**autorizzazione paesaggistica** ex **art. 146**, in coordinamento con la **Valutazione di Incidenza** e il **nulla osta** dell'Ente dei Parchi Reali.



# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

A queste norme di carattere generale si sovrappongono, per i siti della Rete Natura 2000, le **misure di conservazione sito-specifiche** introdotte dalla **DGR 55-7222 del 12.07.2023**, che impongono, per ogni tipologia di intervento o evento da realizzarsi nel sito, l'obbligo di sottoporre il progetto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente, corredate dei relativi monitoraggi ambientali e faunistici. È opportuno precisare che la VInCA non va confusa con la **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, disciplinata dal **D.Lgs. 152/2006**: quest'ultima si applica a progetti di specifiche categorie dimensionali e tipologiche (infrastrutture, impianti industriali, cave, opere di rilevanza dimensionale) e valuta l'impatto complessivo sull'ambiente (suolo, acqua, aria, rumore, paesaggio, salute pubblica) non limitandosi agli habitat Natura 2000; quando il progetto interessa anche siti della Rete Natura 2000, la VIA può incorporare la VInCA, evitando duplicazioni procedurali. Non tutti gli interventi soggetti a VInCA richiedono dunque anche la VIA, e viceversa: la procedura realmente applicabile va verificata caso per caso in funzione di natura, dimensione e localizzazione dell'intervento.

I tre procedimenti cardine, autorizzazione paesaggistica, VInCA, nulla osta dell'Ente, restano comunque affidati a soggetti diversi, senza una procedura unificata che li raccordi in un unico iter. Ne consegue che uno stesso intervento può ottenere esito favorevole in uno dei tre procedimenti e negativo in un altro, con rischio concreto di duplicazione istruttoria, allungamento dei tempi e prescrizioni contraddittorie. Questa complessità autorizzativa costituisce uno dei principali nodi critici nella gestione del Parco, e rende il coordinamento tra i soggetti competenti (più che la gerarchia normativa tra le fonti) il fattore determinante per l'efficacia della tutela.

## 4. La Buffer Zone (Zona Tampone)

L'UNESCO richiede per ogni sito iscritto la definizione di una **buffer zone** (zona tampone), che per le Residenze Sabaude è stata parzialmente ridefinita nel 2010. Per Stupinigi, la buffer zone include parchi, giardini e centri storici limitrofi che integrano il valore originale della Residenza. All'interno di tale zona:

- si applicano le indicazioni del Piano di Gestione del sito seriale;
- la Regione Piemonte ha individuato le zone tampone come "aree di attenzione di rilevanza paesaggistica" ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), con conseguenti limitazioni alle trasformazioni del territorio;
- le linee guida del Piano di Gestione prevedono il recupero di centri storici, cascine storiche e borghi presenti nella buffer zone nel rispetto della "continuità paesaggistica" con le Residenze (DGR Piemonte 16 gennaio 2013, n. 5225).

## **Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio — D.Lgs. n. 42/2004**

Il Codice del 2004 aggiorna le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939, anche a seguito del cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione operata dalla L. Cost. n. 3/2001. Dalla data della sua entrata in vigore il Codice abroga il D.Lgs. n. 490/1999, che a sua volta aveva già assorbito le norme del 1939.

Per Stupinigi, questo atto è determinante: la materia già disciplinata dalla legge 431/1985 è ora regolata dal **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particolare riferimento agli artt. 136 e 142, comma 1, lettere c), f) e g).

Riferimenti normativi: L.R. 32/2008; D.M. 01.08.1985; D.M. 19.09.1966; D.M. 10.11.1959; D.M. 02.05.1950.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## Differenza tra legge e vincolo

Una **legge** è una norma generale che si applica a intere categorie di territori o beni. Non è rivolta a qualcosa di specifico: chiunque rientri in quella categoria ci ricade automaticamente. Nel caso di Stupinigi, la legge regionale che ha istituito il Parco Naturale nel 1992 stabilisce regole valide per tutti i 1.731 ettari del parco (limiti all'edificazione, alla caccia, alle attività agricole intensive) senza bisogno di nessun atto individuale nei confronti dei singoli proprietari o gestori. Un **vincolo** funziona in modo diverso. È un provvedimento amministrativo emesso da un'autorità specifica (la Soprintendenza, il Ministero, la Regione) che si riferisce a un bene preciso e determinato. Viene notificato al proprietario, trascritto nei registri immobiliari, e produce obblighi che riguardano esattamente quell'immobile o quell'area. Il vincolo storico-artistico sulla Palazzina di Caccia, per esempio, non dice "i parchi storici in generale": dice che quella palazzina, quel giardino, quel muro di cinta sono tutelati. La **confusione** nasce dal fatto che su un'area come il giardino circolare di Stupinigi le due cose coesistono: la legge del parco impone una cornice generale, e sopra ci sono uno o più vincoli specifici che aggiungono ulteriori restrizioni. Il risultato pratico appare simile (difficile intervenire senza autorizzazione in entrambi i casi) ma la base giuridica è diversa, e questa differenza conta molto nel momento in cui si fa un ricorso, si chiede un permesso o si vuole capire a chi rivolgersi.

**Effetti pratici della legge del parco** La legge del Parco Naturale di Stupinigi agisce come una cornice che vale per chiunque si trovi dentro il perimetro. Un agricoltore che ha terreni nel parco non può convertirli in un capannone industriale, non perché qualcuno glielo abbia comunicato personalmente, ma perché la legge lo vieta a tutti indiscriminatamente. Allo stesso modo, un privato che volesse aprire un'attività commerciale, costruire una recinzione definitiva o tagliare una certa quantità di alberi deve prima verificare se la normativa del parco lo consente, e in genere deve chiedere un'autorizzazione all'ente gestore. La legge non guarda chi sei o cosa possiedi: guarda dove sei. Un esempio concreto: se un proprietario di un cascinale dentro il parco vuole ristrutturare il tetto, la legge del parco impone già una serie di limiti sui materiali, sull'altezza, sull'impatto visivo (indipendentemente dal fatto che sul cascinale esista o meno un vincolo specifico). (L.R. 1/1992 Stupinigi)

**Effetti pratici del vincolo** Il vincolo riguarda un bene preciso e produce obblighi precisi nei confronti del suo proprietario o gestore. La Fondazione Ordine Mauriziano, che gestisce la Palazzina e il giardino storico, non può decidere di potare i filari di carpini in modo diverso da quello storicamente documentato, né può installare una struttura temporanea nel giardino circolare (anche solo per un evento) senza chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza. Non basta rispettare le norme del parco: deve rispettare anche le prescrizioni specifiche del vincolo, che possono essere molto più dettagliate. Un caso pratico: ogni intervento sul terreno, sulla vegetazione e sui percorsi deve essere concordato con la Soprintendenza proprio perché il vincolo impone che qualsiasi modifica sia coerente con il disegno originale juvarriano. Questo vale anche per cose apparentemente banali, come il tipo di ghiaia usata nei viali o la specie degli arbusti piantati a sostituzione di quelli morti. (Artt. 20, 21 e 45 del D.Lgs. 42/2004)

**Dove la differenza diventa cruciale** Il momento in cui la distinzione conta di più è quando qualcosa va storto. Se un intervento viola la legge del parco, la responsabilità è di chiunque abbia agito in quell'area senza le autorizzazioni previste dalla normativa generale. Se invece viola un vincolo, la responsabilità ricade specificamente sul proprietario o sul gestore del bene vincolato, che aveva obblighi individuali e precisi. Le sanzioni, le procedure di sanatoria e i soggetti a cui rivolgersi sono completamente diversi nei due casi. (per le sanzioni relative ai vincoli paesaggistici e culturali, si vedano artt. 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e per il parco, il regolamento attuativo della L.R. 1/1992 Stupinigi)



# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Il Testo Unico regionale sulle aree naturali — L.R. n. 19/2009

La **Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** riorganizza organicamente l'intero sistema dei parchi piemontesi. La l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha confermato l'istituzione del Parco naturale di Stupinigi di cui all'abrogata l.r. 14 gennaio 1992, n. 1, ampliandone i confini nel territorio del Comune di Orbassano.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di aree protette di cui alla l.r. 29 giugno 2009, n. 19; la legge regionale istitutiva n. 1 del 14 gennaio 1992 risulta pertanto abrogata e sostituita dalla nuova normativa.

Parallelamente, nel 2009 la Regione ha acquisito gli immobili appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi, precedentemente di proprietà dell'Ordine Mauriziano, consolidando il controllo pubblico sull'area.

## 1. Classificazione e istituzione del Parco

Il Parco naturale di Stupinigi rientra nel sistema regionale delle aree protette disciplinato dall'art. 4 (Sistema regionale delle aree protette), che classifica le aree a gestione regionale, provinciale e locale. Ai sensi dell'**art. 5, comma 1, lett. a)**, il Parco è classificato come parco naturale, tipologia caratterizzata da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali e storico-artistiche. Il Parco è nominalmente confermato dall'**art. 10, comma 2, lett. a), n. 6)**, che elenca il Parco naturale di Stupinigi tra i parchi a gestione regionale, con i confini riportati nelle cartografie dell'**Allegato A**. L'istituzione delle aree protette avviene ai sensi dell'art. 9 con legge regionale modificativa del testo unico.

## 2. Soggetto gestore

Ai sensi dell'**art. 12, comma 1, lett. b)**, la gestione del Parco naturale di Stupinigi è affidata all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, al quale sono attribuiti anche il Parco naturale La Mandria, la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli e altre aree protette limitrofe. Gli organi di tale Ente sono disciplinati dagli artt. 13, 14 e 15 (presidente, consiglio e comunità delle aree protette).

## 3. Finalità del Parco

L'art. 7, comma 1 stabilisce le finalità generali: tutela delle risorse naturali, fruizione sostenibile, educazione ambientale. Per i parchi naturali specificamente, l'**art. 7, comma 2, lett. a)** dispone le finalità particolari:

- tutela e ricostituzione degli habitat per la conservazione della biodiversità (n. 1);
- sviluppo della ricerca scientifica (n. 2);
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico (n. 3), rilevante per la Palazzina di Caccia;
- garanzia dell'equilibrio urbanistico-territoriale attraverso la pianificazione di area (n. 4);
- promozione di iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente (n. 5).

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Il Testo Unico regionale sulle aree naturali — L.R. n. 19/2009

## 4. Divieti e vincoli di tutela

Il cuore del regime vincolistico è l'**art. 8** (Norme di tutela e di salvaguardia). Il **comma 3** stabilisce i divieti applicabili ai parchi naturali e alle riserve naturali:

**lett. a):** divieto di caccia (salvo selezioni programmate ex comma 6);

**lett. b):** divieto di introduzione di armi ed esplosivi da parte di privati non autorizzati;

**lett. c):** divieto di apertura di nuove cave;

**lett. d):** divieto di apertura di discariche;

**lett. e):** divieto di movimentazioni di terra che alterino la morfologia dei luoghi o il regime idrico;

**lett. f):** divieto di realizzazione di nuove strade o ampliamento di quelle esistenti, salvo necessità agricole o forestali o previsione nei piani di area;

**lett. g):** divieto di danneggiamento della sentieristica esistente;

**lett. h):** divieto di danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali;

**lett. i):** divieto di cattura, uccisione, disturbo delle specie animali (salva la pesca);

**lett. j):** divieto di raccolta o danneggiamento delle specie vegetali (salve attività agro-silvo-pastorali);

**lett. k):** divieto di introduzione di specie non autoctone animali e vegetali;

**lett. l):** divieto di asportazione di minerali;

**lett. m):** divieto di accensione di fuochi ricreativi al di fuori delle aree attrezzate;

**lett. n):** divieto di utilizzo di veicoli al di fuori della viabilità consentita;

**lett. o):** divieto di sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati.

Il comma 7 prevede che il regolamento delle aree protette integri e possa derogare (salvo il divieto di caccia) a tali norme. Il comma 9 fa salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

## 5. Pianificazione urbanistica e piano d'area

L'**art. 3, comma 3** impone ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alla Carta della natura regionale. Le finalità dei parchi naturali di cui all'**art. 7, comma 2, lett. a), n. 4)** presuppongono un piano d'area che garantisca l'equilibrio urbanistico-territoriale, strumento la cui adozione da parte del soggetto gestore è il presupposto per l'applicazione di molte delle deroghe ai divieti dell'**art. 8** (richiamato da lettere c), f), g)).

## 6. Aree contigue

L'**art. 6** disciplina le aree contigue, delimitate dalla Regione d'intesa con i soggetti gestori e gli enti locali, con funzione di cuscinetto ambientale ai confini dell'area protetta. Al loro interno la Regione può regolamentare la caccia controllata ai sensi dell'**art. 32, comma 3** della L. 394/1991 (richiamata dall'**art. 6, comma 2**).

## 7. Sanzioni

Le violazioni ai divieti dell'**art. 8** sono punite con sanzioni amministrative ai sensi dell'**art. 55, comma 1**, che prevede un sistema articolato di sanzioni pecuniarie aggiornate periodicamente sulla base degli indici ISTAT (**art. 55, comma 5**). Le violazioni in materia di valutazione di incidenza comportano inoltre l'obbligo di ripristino a cura e spese del responsabile.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Il Testo Unico regionale sulle aree naturali — L.R. n. 19/2009

| Vincolo                             | Norma di riferimento                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Classificazione come parco naturale | Art. 5, co. 1, lett. a) L.R. 19/2009          |
| Conferma istituzione e confini      | Art. 10, co. 2, lett. a), n. 6) + All. A      |
| Soggetto gestore                    | Art. 12, co. 1, lett. b)                      |
| Divieti di tutela                   | Art. 8, co. 3, lett. a)–o)                    |
| Pianificazione territoriale         | Art. 3, co. 3; Art. 7, co. 2, lett. a), n. 4) |
| Aree contigue                       | Art. 6                                        |
| Sanzioni                            | Art. 55, co. 1 e 5                            |
| Vincolo paesaggistico               | D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali)    |

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## Il Piano d'Area e la Rete Natura 2000 (2012)

L'**articolo 26 della l.r. n. 19/2009** prevede la predisposizione, per i parchi naturali, di un Piano d'Area che ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del D.Lgs. n. 42/2004. Il Piano d'Area di Stupinigi è approvato con **D.G.R. n. 9-4066 del 2 luglio 2012**.

Sul fronte europeo, il Parco naturale di Stupinigi è un'area riconosciuta di importanza europea in quanto **SIC** (Sito di Importanza Comunitaria) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, la cui applicazione nazionale è garantita dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Sul piano comunitario, il sito Natura 2000 IT1110004 "Stupinigi", già SIC e oggi ZSC, impone l'applicazione delle misure di conservazione previste dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dal D.P.R. n. 357/1997 e dalla disciplina regionale piemontese. Ne deriva l'obbligo di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione significativa delle specie tutelate. Il sito tutela in particolare i relitti di bosco planiziale padano, tra cui il **querco-carpineto padano habitat 9160** e lembi di alneto di ontano nero habitat 91E0, oltre alle componenti floristiche e faunistiche connesse agli ambienti forestali, agricoli e umidi.

Il sito tutela in particolare i relitti di bosco planiziale padano, oggi estremamente rari nel contesto della pianura torinese a causa della storica conversione dei suoli a usi agricoli, infrastrutturali e insediativi. Tra questi assume particolare rilievo il querco-carpineto planiziale, corrispondente all'habitat 9160 della Direttiva Habitat, denominato "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli". Si tratta di formazioni forestali mesofile tipiche delle pianure e dei terrazzi fluvio-glaciali, caratterizzate dalla presenza dominante o significativa della farnia (*Quercus robur*), accompagnata dal carpino bianco (*Carpinus betulus*) e da altre latifoglie autoctone.

Nel caso di Stupinigi, il querco-carpineto planiziale si inserisce in un mosaico ambientale composto da boschi di latifoglie, prati, coltivi, pioppeti e aree umide. Proprio questa alternanza rende il **sito rilevante per la Rete Natura 2000**, ma impone che le trasformazioni territoriali siano valutate in rapporto alla loro incidenza sugli equilibri forestali e sulla funzionalità ecologica complessiva. Ogni intervento potenzialmente idoneo a incidere sull'habitat 9160 deve pertanto essere verificato alla luce degli obiettivi di conservazione della ZSC IT1110004 "Stupinigi", con particolare attenzione alla perdita di superficie forestale, alla riduzione della connettività ecologica e al degrado qualitativo dell'habitat.

# EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA SUL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## L'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali (dal 2012)

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali è Ente strumentale della Regione Piemonte, nato il **1° gennaio 2012** dall'accorpamento tra l'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e riserve delle Valli di Lanzo e l'Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi. L'Ente gestisce attualmente circa 1.700 ettari nel Parco di Stupinigi, classificati come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

L'Ente di gestione, in qualità di soggetto gestore dell'area protetta e della ZSC IT1110004 "Stupinigi", opera entro un quadro vincolistico particolarmente articolato. I circa 1.400 ettari ricadenti nel Parco sono infatti sottoposti al vincolo derivante dall'istituzione dell'area protetta regionale, alla disciplina del Piano d'Area del Parco naturale di Stupinigi e alle misure di conservazione previste per la Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000.

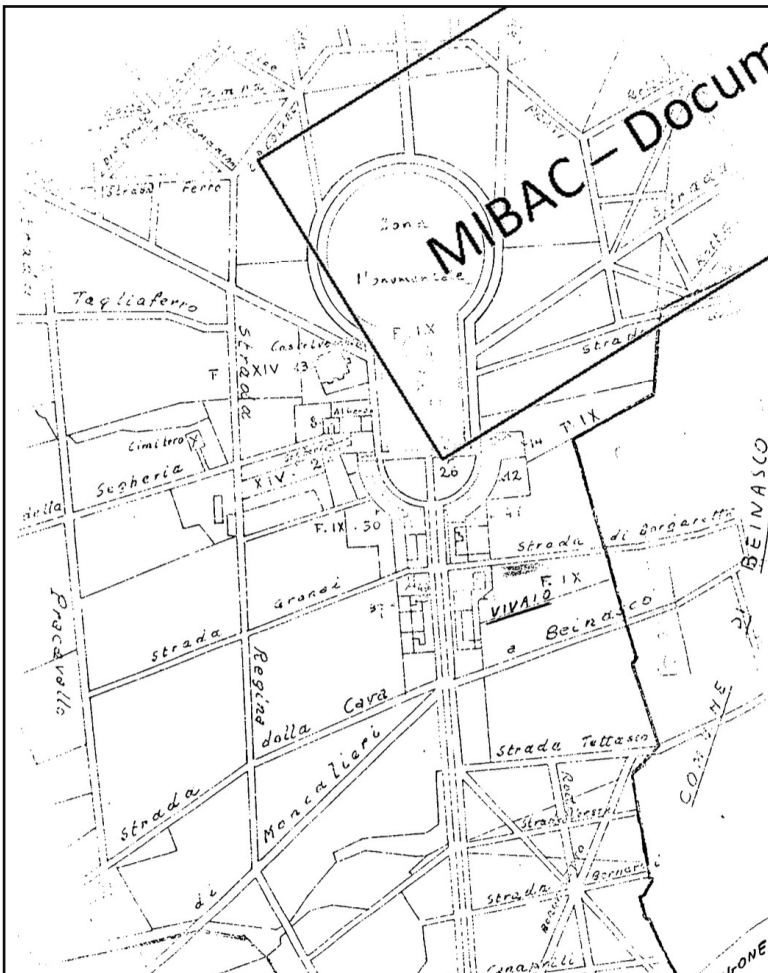
Nello specifico, il Piano d'Area stabilisce vincoli di destinazione e d'uso del territorio, distinguendo le aree in funzione del loro prevalente interesse naturalistico, forestale, agricolo, paesaggistico, storico-architettonico e fruitivo. Gli interventi edilizi, infrastrutturali, agricoli e forestali devono quindi risultare coerenti con la zonizzazione del Piano e con le relative norme di attuazione. In particolare, nelle aree a prevalente interesse naturalistico e forestale sono vietate o fortemente limitate le trasformazioni che possano alterare lo stato dei luoghi, ridurre la copertura boschiva, compromettere la continuità ecologica o introdurre usi incompatibili con la conservazione degli habitat.

A tali vincoli si aggiunge la disciplina propria della ZSC, derivante dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dal D.P.R. n. 357/1997. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa incidere in modo significativo sul sito deve essere sottoposto a **valutazione di incidenza**, al fine di verificarne la compatibilità con gli obiettivi di conservazione. Il vincolo europeo riguarda in modo particolare la tutela degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito, tra cui i relitti di bosco planiziale padano e il quercu-carpineto riconducibile all'habitat 9160, nonché il mantenimento delle specie floristiche e faunistiche legate agli ambienti forestali, agricoli e umidi.

Il regime di tutela comporta inoltre specifiche limitazioni alla frammentazione degli habitat, alla realizzazione di nuove infrastrutture, all'alterazione del reticolo idrografico e delle zone umide, alla sostituzione della vegetazione autoctona con specie alloctone o invasive, nonché agli interventi forestali non coerenti con la conservazione della struttura naturale del bosco. La gestione deve quindi favorire la rinnovazione delle specie autoctone, il mantenimento della biodiversità, la conservazione degli alberi maturi e dei microhabitat forestali, oltre alla continuità ecologica tra boschi, prati, coltivi e aree umide.

Permangono infine i vincoli paesaggistici e storico-culturali connessi al complesso di Stupinigi, alla Palazzina di Caccia, alle rotte prospettiche e al paesaggio agrario storico circostante. Tali vincoli, ricondotti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 e al Piano paesaggistico regionale, impongono che ogni trasformazione sia valutata anche rispetto alla conservazione dei valori scenografici, percettivi e identitari del bene e del suo contesto territoriale.

# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI



## Documento di Vincolo - R.R. 22.11.1971

Il documento è una lettera ufficiale della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, datata **22 novembre 1971**, inviata raccomandata con ricevuta di ritorno al Dr. Piero Fiore, Presidente dell'Ordine del Gran Magistero dei SS. Maurizio e Lazzaro, con conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione — Direzione Generale Antichità e Belle Arti.

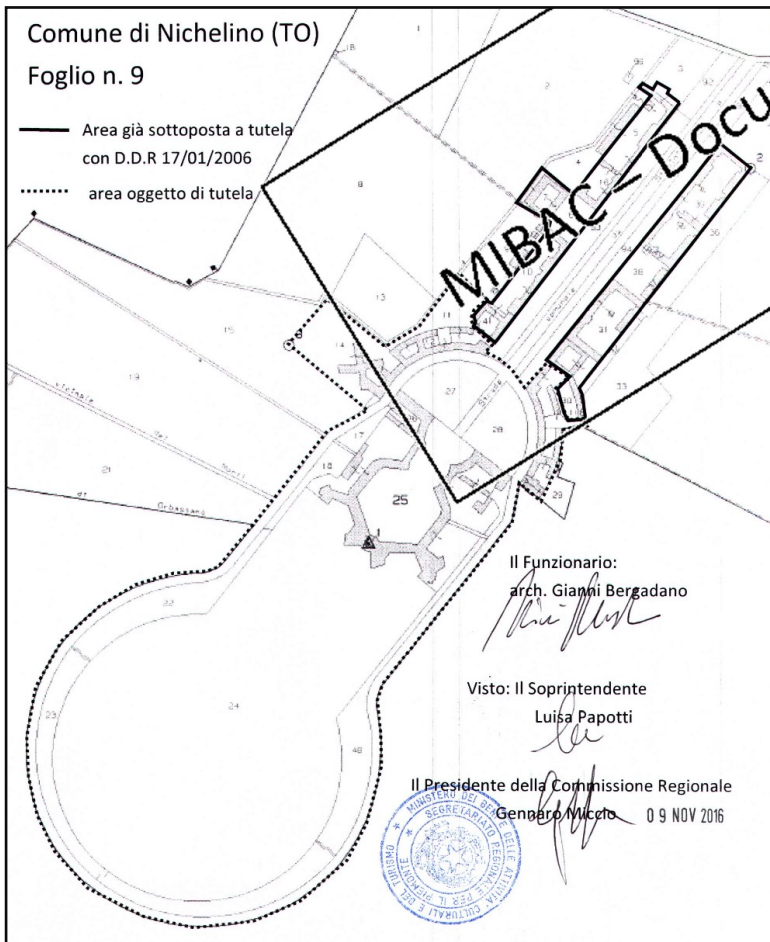
**Oggetto:** Nichelino (TO) — Frazione Stupinigi — Palazzina di Caccia e Parco annesso — Vincolo storico-artistico.

**Contenuto:** La Soprintendenza comunica all'Ordine Mauriziano, proprietario del bene, che la Palazzina di Caccia di Stupinigi — censita in catasto alla Partita n. 400 F. IX, mappali 24-25-26 — deve essere considerata inclusa negli elenchi ricognitivi previsti dall'art. 4 della legge 1.6.1939 n. 1089, in quanto:

- edificata nella prima metà del sec. XVIII per conto di Vittorio Amedeo II;
- costituisce una delle più significative e leggiadre composizioni architettoniche del Juvarra;
- arricchita da insigni decorazioni pittoriche settecentesche negli ambienti interni;
- nel parco sono radicati secolari alberi d'alto fusto.

Il documento è corredato da una planimetria catastale che delimita con linea marcata la zona monumentale della Palazzina e del parco annesso, con indicazione del Foglio IX e dei mappali interessati, nel territorio tra Nichelino e Beinasco.

# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI



## Documento di Vincolo - D.C.R. n. 469 del 09.11.2016

Il documento è il Decreto **n. 469/2016 del 9 novembre 2016**, emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte (Segretariato Regionale MIBACT), corredato da una relazione storico-artistica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e da una planimetria catastale.

**Oggetto:** Dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 del bene denominato "Palazzina di Caccia, parco ed esedre", sito in Nichelino (TO), Piazza Principe Amedeo n. 7, Foglio 9, di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano.

**Iter procedurale:** la Fondazione Ordine Mauriziano aveva chiesto la verifica dell'interesse culturale con nota del 01/04/2016; la Soprintendenza ha espresso parere favorevole il 20/10/2016; la Commissione Regionale ha deliberato favorevolmente il 02/11/2016.

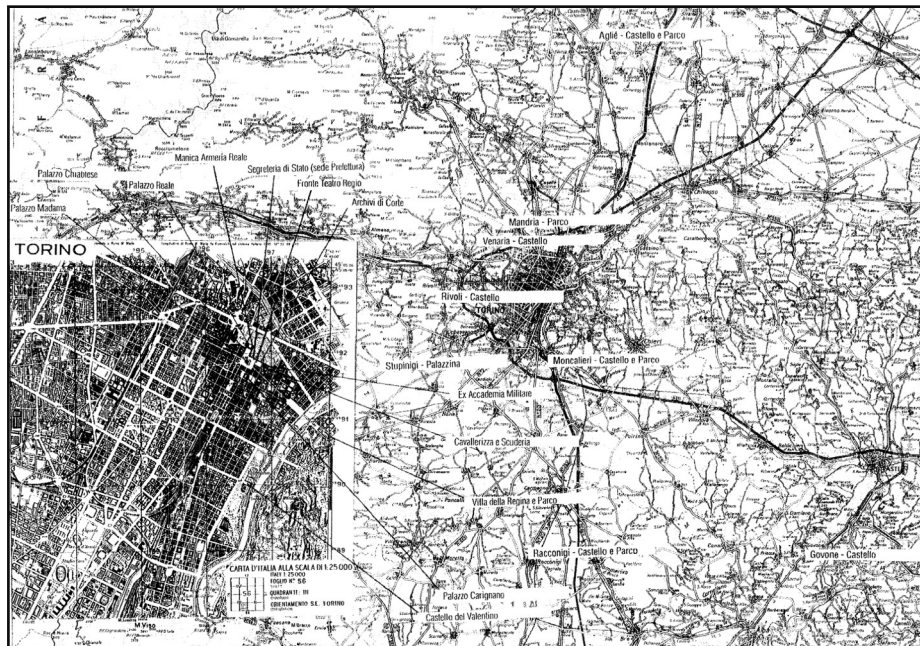
**Effetti del decreto:** il bene è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali; il decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario a qualsiasi titolo.

**Relazione storico-artistica (Soprintendenza, 14/10/2016):** ripercorre la storia della Palazzina dalla commissione di Vittorio Amedeo II a Filippo Juvarra nel 1729, gli ampliamenti settecenteschi operati da Alfieri, Prunotto, Birago di Borgaro, Bo e Bertola, le decorazioni di Bonzanigo, Piffetti, Valeriani, Cignaroli, Crosato e Van Loo, fino all'uso napoleonico, al soggiorno di Paolina Bonaparte nel 1808, alla dismissione del 1919 e alla consegna all'Ordine Mauriziano nel 1926, quando divenne sede del Museo dell'Arredamento.

**Planimetria catastale (Foglio 9, Comune di Nichelino):** distingue con linea continua l'area già sottoposta a tutela con **D.D.R. 17/01/2006** e con linea tratteggiata la nuova area oggetto di tutela ampliata con il presente decreto, includendo il parco e le esedre.



# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI



## ADVISORY BODY EVALUATION (ICOMOS), 1997

Il documento è la Valutazione ICOMOS del **settembre 1997** relativa alla candidatura UNESCO delle "Residenze della Casa Reale dei Savoia" (World Heritage List n. 823), presentata dalla Repubblica Italiana il 28 giugno 1996.

**Identificazione e candidatura** Il sito comprende 22 edifici nella Regione Piemonte, tra Torino e provincia, candidati sotto i criteri culturali i, ii, iv e v, con introduzione del concetto di paesaggio culturale progettato.

**Beni candidati** La candidatura include due grandi categorie: la "Command Area" di Torino (Palazzo Reale, Palazzo Chiablese, Armeria Reale, Biblioteca Reale, ex Segreterie di Stato, Archivi di Stato, ex Accademia Militare, scuderie, Zecca, facciata del Teatro Regio) e le residenze urbane e di campagna (Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Castello del Valentino, Villa della Regina, Castello di Rivoli, Castello di Moncalieri, Castello di Venaria, Castello della Mandria, Palazzina di Stupinigi, Castello di Agliè, Castello di Racconigi, Tenuta di Pollenzo, Castello di Govone).

**Storia e descrizione** Il documento ripercorre lo sviluppo del sistema residenziale sabauda dal trasferimento della corte da Chambéry a Torino nel 1562 da parte di Emanuele Filiberto, attraverso i grandi programmi edilizi dei secoli XVII e XVIII, fino alla formazione del sistema radiocentrico di residenze collegato alla capitale da viali alberati rettilinei. Particolare rilievo è dato alla Palazzina di Stupinigi, commissionata da Vittorio Amedeo II a Filippo Juvarra nel 1729, definita come sintesi eccezionale di architettura, pittura, arti decorative e paesaggio.

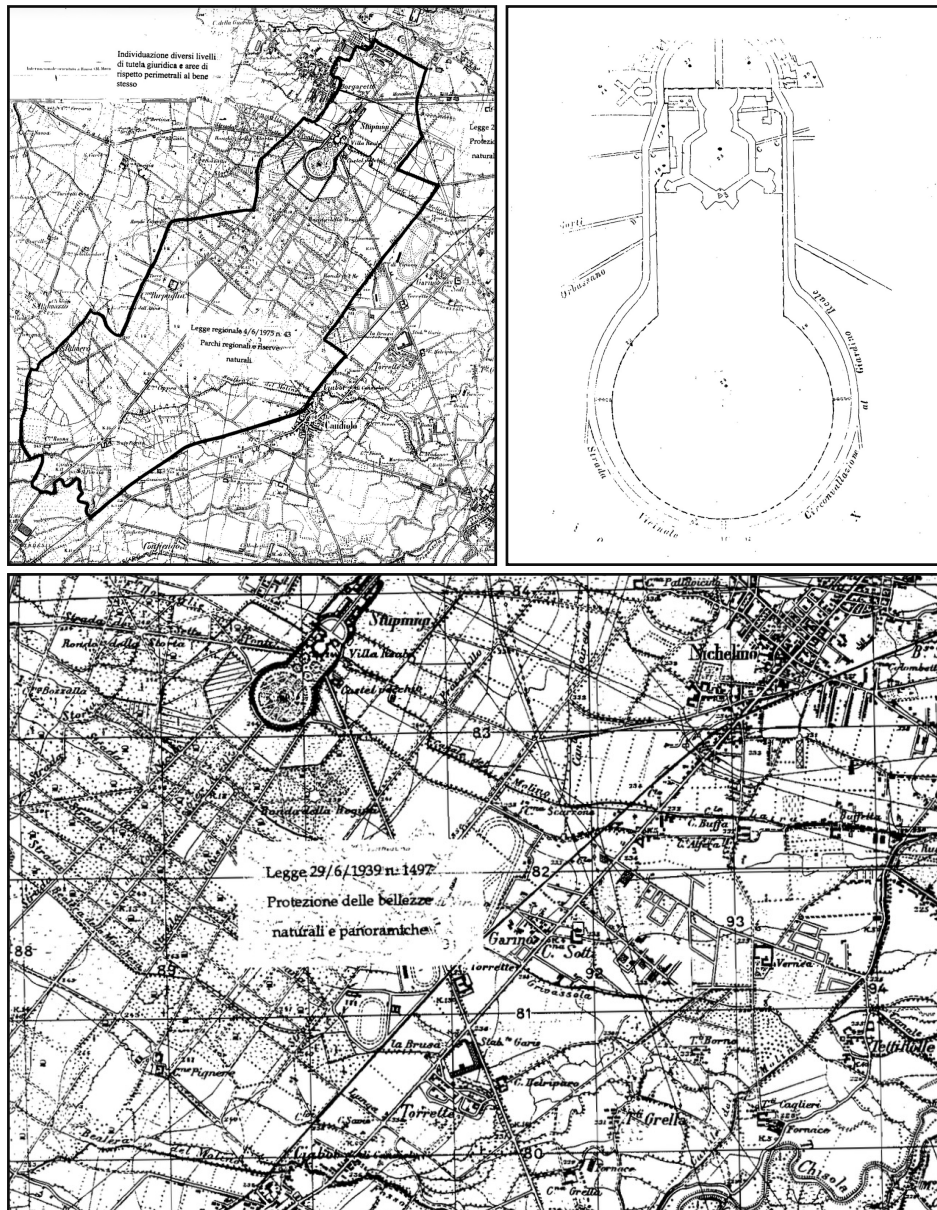
**Stato di tutela** La maggior parte delle residenze appartiene allo Stato; la Palazzina di Stupinigi appartiene all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. La tutela è garantita dalla L. 1089/1939, dalla L. 1497/1939, dalla Legge Regionale 43/1975 sui parchi naturali e dai Piani Regolatori dei rispettivi Comuni.

**Valutazione ICOMOS** L'ICOMOS riconosce il valore eccezionale del sito come panoramica completa dell'architettura monumentale europea dei secoli XVII e XVIII, espressione materiale della monarchia assoluta. Raccomanda di associare più decisamente giardini e parchi ai progetti di conservazione degli edifici.

**Raccomandazione finale** Iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale sulla base dei criteri i, ii, iv e v.



# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI



## WHC Nomination Documentation, 2010 (da pag. 118-125)

**Dati identificativi e giuridici** La scheda individua il bene come Palazzina di Caccia di Stupinigi, ubicata in Italia, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Stupinigi. La documentazione allegata comprende estratto catastale scala 1:2.000, mappe IGM in varie scale, Piano Regolatore Generale, disegni di piante e prospetti e la Carta Tecnica Regionale OrtofotoCarta scala 1:10.000. Il proprietario è l'Ordine Mauriziano (Via Magellano 1, Torino), ente privato. La Palazzina ospita il Museo d'Arte e dell'Arredamento Piemontese, aperto al pubblico con orari 10-12.30 e 14-17 con variazioni stagionali.

**Storia** La Palazzina nacque per volontà di Vittorio Amedeo II e fu costruita dall'Ordine Mauriziano negli anni 1729-1733. La prima fase comprendeva il salone centrale e le ali adiacenti con gli appartamenti reali. Successivamente, sotto Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III, la palazzina perse il carattere di sola casa di caccia per diventare dimora reale estiva. Gli interni furono affrescati dai fratelli Valeriani (1732), da Giovan Battista Crosato e Carlo Andrea Van Loo (1733). Dopo la partenza di Juvarr per la Spagna nel 1735, i lavori proseguirono sotto Giovanni Tommaso Prunotto, Giuseppe Ignazio Bertola, Birago di Borgaro (1767-1777) e Ludovico Antonio Bo (1769-1789), tutti scrupolosamente fedeli alle direttive juvarriane. Attualmente la Palazzina ospita il Museo d'Arte e dell'Arredamento Piemontese.

**Descrizione e inventario** Il centro focale della Palazzina è il salone da ballo ellittico, da cui si dipartono a stella, a croce di Sant'Andrea, bracci interni ed esterni ugualmente valorizzati. In questa sequenza di curve si succedono tre giardini entro il bosco. Le gallerie di collegamento tra gli appartamenti reali, i canili e le scuderie sono austere ma impreziosite dalla luce e dallo stucco. L'appartamento di levante è un'aggiunta posteriore dell'Alfieri. Nel salone centrale le quattro grandi porte a vetri sono orientate verso Vinovo, Candiolo, Moncalieri e il bosco di caccia. La documentazione fotografica allegata include: scorcio prospettico verso il giardino, veduta aerea del complesso, prospetto principale, il salone centrale, e la camera da letto della Regina Margherita.

**Stato di conservazione** Dal 1986 è in atto un ampio intervento di restauro finanziato dalla Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fiat, che hanno costituito insieme all'Ordine Mauriziano la "Fondazione Palazzina di Stupinigi", con progetto di Roberto Gabetti e Aimaro Isola in collaborazione con Maurizio Momo e Beppe Bellezza. Il progetto prevede il restauro di tutte le coperture (12.000 mq), degli intonaci (22.000 mq), dei serramenti, l'eliminazione dell'umidità e la creazione di impianti funzionali e di sicurezza. Dopo il recupero delle Scuderie e delle Citronerie, si stava lavorando al corpo centrale; la statua del cervo del Ladette, gravemente danneggiata, doveva essere restaurata e sostituita con una copia. La cronologia degli interventi riporta: 1987 rifacimento linee elettriche, 1987 progetto di recupero, 1988 restauro scuderie di levante, 1989 restauro e consolidamento del tamburo del corpo centrale. La gestione è affidata all'Ordine Mauriziano.

**Cartografie di tutela** Due mappe storiche illustrano i diversi livelli di tutela giuridica e le aree di rispetto perimetrali al bene: la prima indica il perimetro del Parco Regionale ai sensi della L.R. 4/6/1975 n. 43 (Parchi regionali e riserve naturali); la seconda, tratta dalla Carta d'Italia IGM foglio Vinovo, delimita il perimetro del bene tutelato ai sensi della L. 29/6/1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali e panoramiche).

**Planimetrie del complesso** Pagina 124 riporta la pianta generale del complesso della Palazzina con indicazione numerata di tutti gli ambienti e i corpi di fabbrica. Pagina 125 presenta una pianta storica del Giardino Circolare con la strada reale, il viale al giardino e la strada di circonvallazione vicinale, con indicazione delle strade per Orbassano e Torino.

# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## 1. Le tre logiche di tutela

A Stupinigi insistono più regimi di tutela costruiti su logiche e finalità diverse, e i conflitti nascono proprio dal fatto che ciascuno "legge" lo stesso territorio attraverso un valore differente.

**UNESCO (livello internazionale).** Dal 1997 la Palazzina di Caccia e il suo intorno rientrano fra i beni iscritti nella lista del Patrimonio dell'Umanità, in relazione all'importanza storico-architettonica dei luoghi, come parte del sito seriale delle Residenze Reali del Piemonte. La tutela è fondata sulla Convenzione del 1972 e non costituisce un vincolo direttamente azionabile nell'ordinamento interno: opera attraverso gli strumenti nazionali e regionali e impegna lo Stato a conservare il Valore Universale Eccezionale (OUV), l'autenticità e l'integrità del bene, mediante un Piano di Gestione e una buffer zone. Il valore protetto è il paesaggio storico progettato: l'impianto juvarriano — la "Reale Fabbrica" disegnata nel 1729 — e le rotte di caccia completate fra il 1750 e il 1770, che strutturano gli assi prospettici e il rapporto scenografico fra la Palazzina, i viali alberati e i boschi. Va precisato che il paesaggio storico originario era fortemente antropizzato: campi coltivati, caccia reale, gestione artificiale dei boschi, controllo umano del territorio. La logica UNESCO è quindi prevalentemente **storico-monumentale, estetica e identitaria**.

**SIC/ZSC (livello europeo).** L'area è Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli. Il sito "IT1110004 Stupinigi", designato come ZSC nel 2017, coincide con il SIC e con il Parco Naturale, ha un'estensione di 1.731 ettari ed è gestito dall'Ente dei Parchi Reali. Tutela habitat di interesse comunitario — in particolare l'habitat 9160 (querco-carpineto della bassa pianura) e gli alneti dell'habitat prioritario 91E0\* — il cui pregio naturalistico risiede nell'essere testimonianza relittuale dell'ecosistema e del paesaggio vegetale storico, ormai di scarsa estensione nella pianura padano-veneta. Su ogni piano o progetto non direttamente connesso alla gestione del sito grava la Valutazione di Incidenza (VIncA), prevista dall'art. 6 della Direttiva Habitat, che dispone misure preventive e procedure progressive per valutare le incidenze negative significative. Il valore protetto è la **biodiversità**: il querco-carpineto planiziale, gli alneti e la dinamica naturale del bosco.

**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (livello nazionale, D.Lgs. 42/2004).** Opera su due piani distinti. La tutela del bene culturale (Parte II) protegge la consistenza materiale della Palazzina e delle cascine storiche come testimonianza da conservare, sotto autorizzazione della Soprintendenza; la tutela paesaggistica (Parte III) protegge il valore percettivo e storico-culturale del paesaggio, con autorizzazione ex art. 146. La distinzione non è formale: in giurisprudenza si tutela il bene culturale quando si intende conservare non la visuale ma la consistenza materiale dell'area come eredità storica. La tutela del paesaggio, ancorata all'art. 9 della Costituzione come principio primario improntato a integralità e globalità, è competenza riservata alla potestà legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina regionale, con prevalenza delle prescrizioni del Piano Paesaggistico non alterabile dalla legislazione regionale. Il riferimento concettuale è la Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2000 e resa esecutiva in Italia con la legge 14/2006. Il Codice tenta dunque di mediare tra **tutela paesaggistica, uso del territorio, pianificazione urbanistica e attività economiche**, attraverso una nozione ampia di paesaggio come sintesi tra natura e storia umana.

# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

## 2. I conflitti applicativi

**Paesaggio storico "progettato" contro conservazione/rinaturalizzazione ecologica.** È il conflitto centrale. UNESCO e tutela paesaggistico-culturale puntano a conservare un paesaggio voluto dall'uomo: assi prospettici aperti, viali alberati, il mosaico agrario, la scenografia barocca dei boschi come quinta della Palazzina. La logica della ZSC mira invece al mantenimento e al ripristino degli habitat e delle specie, favorendo la dinamica naturale del bosco planiziale, l'espansione forestale, il mantenimento di legno morto e la riduzione dell'intervento antropico. Lo stesso documento di gestione del sito evidenzia la tensione: dal 1955 la superficie forestale si è ridotta, soprattutto per effetto della pioppicoltura che ha sostituito le aree boscate del quercu-carpinetu, mentre con la meccanizzazione agricola sono diminuite le pratiche agro-selvicolturali. Ne discendono nodi concreti: la rigenerazione naturale del bosco può chiudere cannocchiali visivi storici; la gestione dei filari richiesta dal disegno storico — potature, abbattimenti e reimpianti — può confliggere con la conservazione della dinamica forestale; il valore paesaggistico-storico del coltivo agrario contrasta con eventuali spinte alla riconversione naturalistica delle aree agricole. In sintesi: più bosco equivale a una situazione migliore per la biodiversità; più aperture paesaggistiche equivale a una situazione migliore per il valore storico-visivo.

**Prevalenza agricola del sito e tensione con entrambe le tutele.** L'uso del suolo è dominato dall'attività antropica: gli ambienti agricoli coprono il 57% della superficie, i boschi di latifoglie il 31% e gli ambienti antropici il 6%. L'agricoltura che ha plasmato il paesaggio tutelato può però impoverire gli habitat protetti, attraverso l'uso di pesticidi, modifiche idrauliche e trasformazioni colturali. Al tempo stesso, gli ampliamenti dei fabbricati agricoli — che la legge istitutiva rinviava al Piano d'Area e all'autorizzazione paesaggistica, e che oggi ricadono sotto il D.Lgs. 42/2004 — toccano simultaneamente tutela del bene culturale, vincolo paesaggistico e VIncA. Gli agricoltori si trovano così a dover rispettare vincoli ambientali molto rigidi, mentre il mantenimento del paesaggio storico diventa economicamente oneroso.

**Pluralità di autorità e di procedimenti non coordinati.** Un medesimo intervento può richiedere, in parallelo o a cascata: l'autorizzazione paesaggistica con parere vincolante della Soprintendenza, la Valutazione di Incidenza, il nulla osta dell'ente parco e l'autorizzazione sul bene culturale. Va peraltro osservato che le aree Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette da cui escludere le attività umane: la Direttiva Habitat tiene conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, oltre che delle particolarità locali. Ciò non toglie che ciascun procedimento risponda a criteri propri, con rischio di esiti divergenti, duplicazione istruttoria, allungamento dei tempi e contenziosi. Un'opera può essere compatibile urbanisticamente ma non paesaggisticamente, oppure compatibile paesaggisticamente ma dannosa per gli habitat protetti.

**Gerarchia delle fonti e prevalenza.** La tutela paesaggistica statale prevale, per Costituzione, sugli strumenti regionali e urbanistici; la gestione della ZSC e la pianificazione del Parco sono invece di matrice regionale, fondate sulla L.R. Piemonte 19/2009, che ha abrogato e sostituito la legge istitutiva regionale del 1992. La tutela UNESCO, priva di efficacia diretta, deve a sua volta calarsi negli strumenti paesaggistici, culturali e di parco, con incertezza sulla cogenza effettiva delle sue prescrizioni (OUV, buffer zone).

# L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI

**Nozioni di "paesaggio" non sovrapponibili.** Il nodo vero è che ogni sistema di tutela utilizza un concetto diverso di paesaggio: UNESCO protegge il paesaggio storico-culturale, la Natura 2000 gli ecosistemi e la biodiversità, il D.Lgs. 42/2004 l'equilibrio tra storia, natura e percezione umana. Codice e Convenzione europea adottano una nozione ampia — naturale, culturale, percettiva — ma nell'applicazione concreta la lettura storico-culturale e quella ecologica valorizzano dello stesso territorio elementi diversi e talora opposti: l'una guarda alla forma e alla memoria, l'altra alla funzionalità ecosistemica.

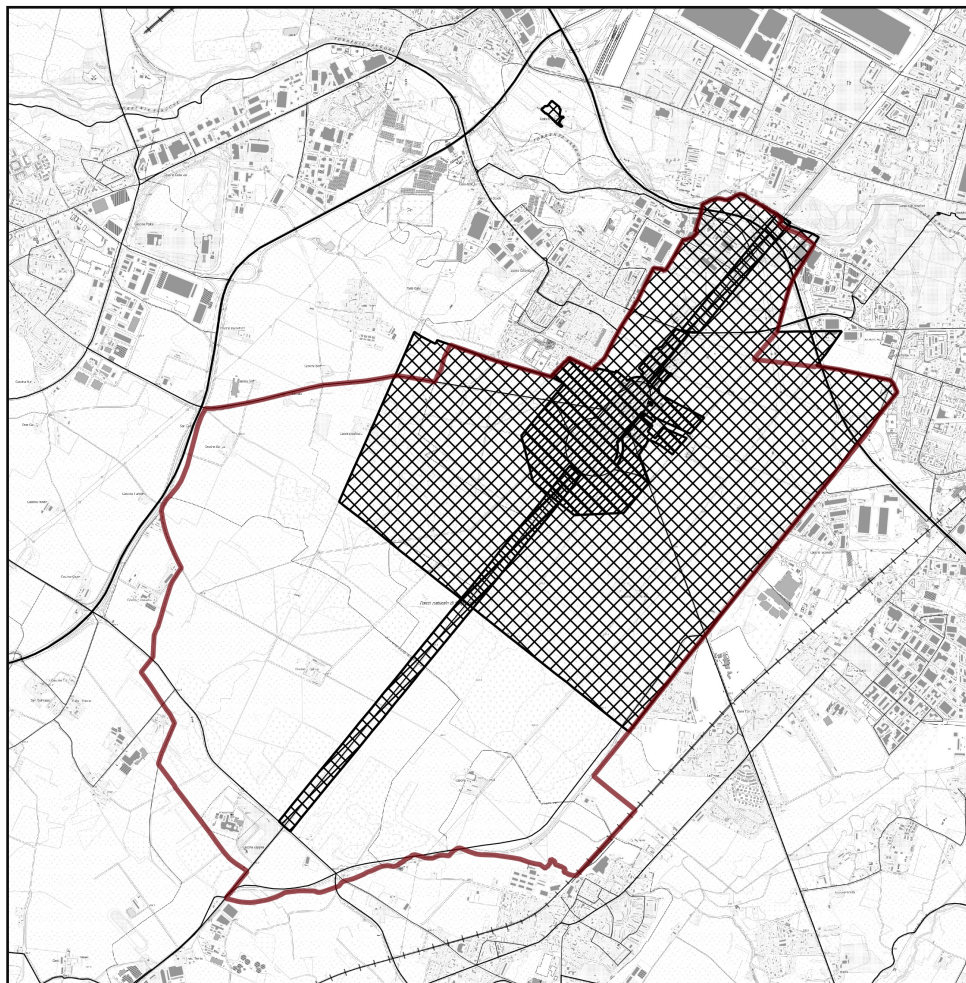
## 3. Gli strumenti di raccordo

A Stupinigi la composizione dei conflitti è affidata soprattutto alla pianificazione integrata. Il **Piano Naturalistico del Parco**, redatto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2009, ha anche effetto ed efficacia di **Piano di Gestione della ZSC IT1110004** ai sensi dell'art. 42, con limiti territoriali quasi coincidenti: è il tentativo di far convergere obiettivi naturalistici e di parco in un unico atto. La dimensione paesaggistica e culturale-UNESCO resta però governata da strumenti distinti — **Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, vincoli e autorizzazioni della Soprintendenza, Piano di Gestione UNESCO** — adottati da soggetti diversi, in tempi diversi e con finalità non coincidenti.

L'obiettivo complessivo è trovare compatibilità tra conservazione storica, tutela ecologica, uso pubblico, attività agricole e sviluppo locale. Ma nella pratica l'equilibrio è difficile, perché Stupinigi è contemporaneamente area naturale, paesaggio storico progettato, periferia metropolitana, sito monumentale, corridoio ecologico e territorio agricolo produttivo. Il coordinamento tra i diversi regimi è affidato in larga parte al principio di leale collaborazione fra enti più che a una gerarchia chiara — ed è qui che, in fase attuativa, i conflitti inevitabilmente riemergono.



# VINCOLI TERRITORIALI



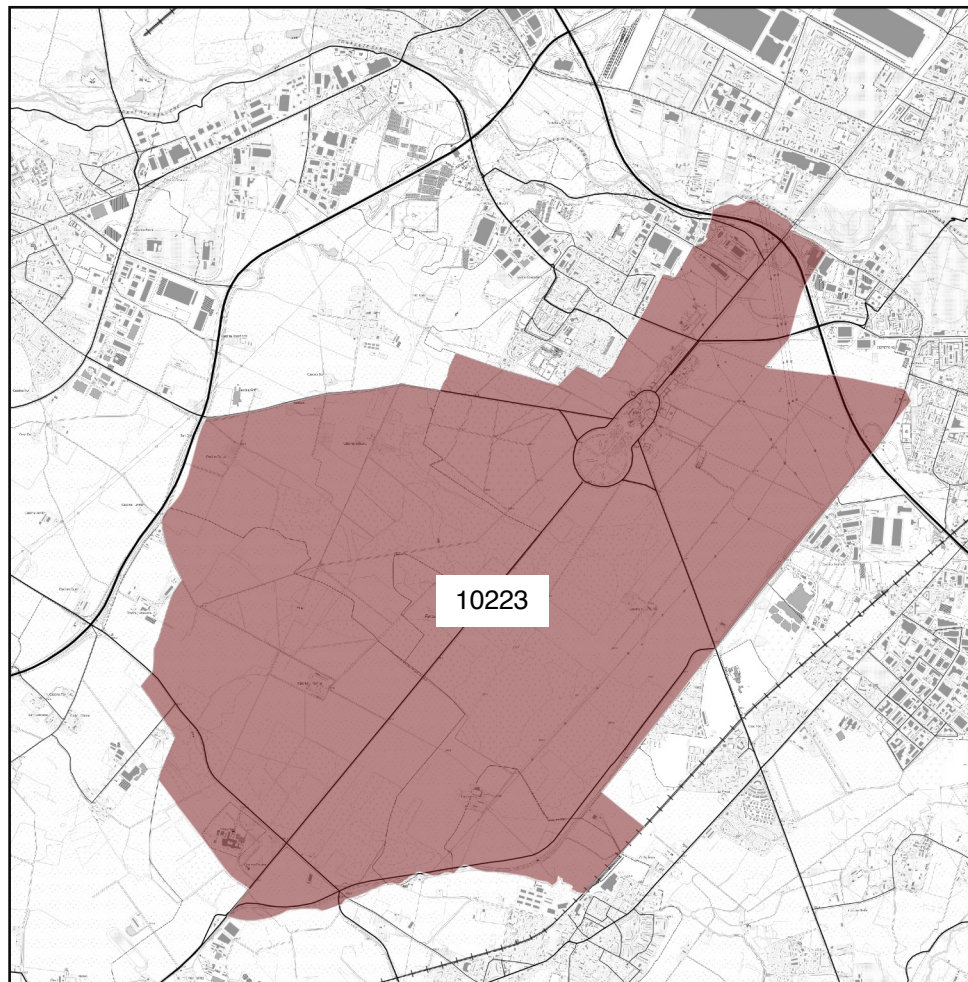
 Beni individuati ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939

 Beni individuati ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985

SCALA  1:50.000

- **L. 778 dell'11 giugno 1922** è intitolata "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" ed è stata proposta da Benedetto Croce, allora Ministro dell'Istruzione Pubblica, che definì il paesaggio come «quel che costituisce la fisionomia, la caratteristica, la singolarità, per cui una nazione si differenzia dall'altra, nell'aspetto delle sue città, nelle linee del suo suolo, nelle sue singolarità geologiche».
- **L. 1497/1939** ("Protezione delle bellezze naturali") – la legge originaria che introduceva la tutela delle bellezze naturali e d'insieme (panorami, ville, parchi, complessi di interesse estetico-tradizionale), tramite appositi elenchi e decreti ministeriali.
- **D.M. 21 settembre 1984** ("Decreto Galasso") – il decreto ministeriale che, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui alla L. 1497/1939, includeva vaste aree del territorio nazionale sottoponendole al vincolo paesistico. Fu poi annullato dal TAR Lazio nel maggio 1985.
- **D.L. 312/1985** (conv. in L. 431/1985, c.d. "Legge Galasso") – emanato "a salvezza" del decreto ministeriale del 1984, ne mantenne nella sostanza l'impianto. Le aree precedentemente indicate furono conservate con talune puntualizzazioni.
- **DD.MM. 1° agosto 1985** – sono i Decreti Ministeriali emessi in tale data, con i quali il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha formalmente individuato e perimetrato, per ogni specifica area o "bellezza d'insieme", il vincolo paesaggistico previsto dal D.L. 312/1985.

# VINCOLI TERRITORIALI: DOCUMENTI DI VINCOLO (L. 1497/1939)



## Norma istitutiva L. 1497/1939 – Vincolo 10223

Decreto Ministeriale **10 novembre 1959** Dichiarazione di notevole interesse pubblico — Zone laterali alla strada della Palazzina di Stupinigi, Comune di Nichelino (TO) Ministro per la Pubblica Istruzione — ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497

**Oggetto** Il decreto dichiara di notevole interesse pubblico le zone laterali ai due tratti stradali che conducono alla Palazzina di Caccia di Stupinigi nel Comune di Nichelino (Torino):

- Tratto verso Stupinigi: dalla strada comunale, dal ponte sul Torrente Sangone fino all'incrocio con la strada vicinale di Borgaretto.
- Tratto oltre Stupinigi: tutta la strada consortile fino all'incrocio con la strada Piobesi-Orbassano.

La tutela si estende con una fascia di 60 metri a sinistra e a destra dell'asse stradale per entrambi i tratti.

**Motivazione** Le zone sono dichiarate di notevole interesse pubblico perché formano un quadro naturale di bellezza panoramica di valore estetico e tradizionale, e offrono punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione del complesso monumentale e paesistico della Palazzina di Stupinigi.

**Iter procedurale** La Commissione Provinciale di Torino per la Protezione delle Bellezze Naturali aveva incluso le zone nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica nella seduta dell'11 ottobre 1957, ai sensi dell'art. 2 della L. 1497/1939; il relativo verbale era stato pubblicato all'albo del Comune di Nichelino.

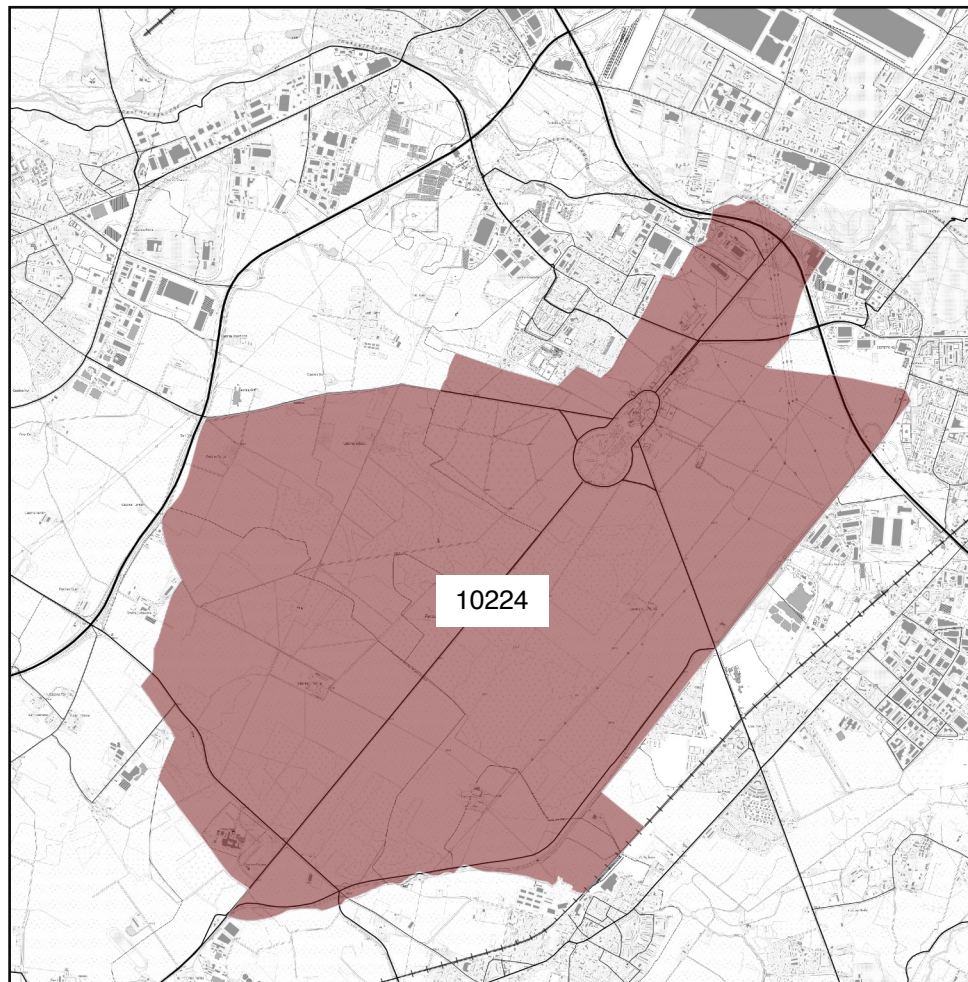
**Effetti e disposizioni finali** Le zone vincolate sono sottoposte a tutte le disposizioni della L. 29 giugno 1939, n. 1497. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il verbale della Commissione Provinciale; la Soprintendenza ai Monumenti di Torino è incaricata di vigilare sull'affissione all'albo comunale entro un mese dalla pubblicazione e sulla messa a disposizione degli interessati della planimetria della zona vincolata.

**Data:** Roma, 10 novembre 1959.

**Significato** È uno dei primi provvedimenti di tutela paesaggistica specificamente riferiti all'asse viario della Palazzina di Stupinigi, volto a proteggere le visuali panoramiche sul complesso juvarriano lungo il viale di accesso da Torino e il tratto consortile oltre la Palazzina. Costituisce un precedente diretto dei successivi DD.MM. 1/8/1985 e della tutela oggi vigente ai sensi del D.Lgs. 42/2004.



# VINCOLI TERRITORIALI: DOCUMENTI DI VINCOLO (L. 1497/1939)



## Norma istitutiva L. 1497/1939 – Vincolo 10224

Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico — Zona comprendente il Parco e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco (TO) Ministro per i Beni Culturali e Ambientali — p. il Ministro: GALASSO Ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3 e 4

**Contesto e premesse** Il decreto si inserisce nel quadro della c.d. Legge Galasso (D.L. 27 giugno 1985, n. 312) e richiama espressamente i due precedenti provvedimenti di tutela sull'area:

- D.M. 10 novembre 1959 — vincolo sulle fasce laterali di 60 metri lungo i viali di accesso alla Palazzina, nel Comune di Nichelino;
- D.M. 19 settembre 1966 — vincolo sulla zona circostante la Palazzina nei Comuni di Nichelino e Orbassano.

Il decreto constata che una più ampia zona — costituente il quadro ambientale in cui è inserito il Parco e la Palazzina — ricadente nei Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco non era ancora sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della L. 1497/1939, e che la pressione di notevole espansione industriale ed edilizia nell'area rendeva necessario e urgente un intervento.

La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, con nota del 22 gennaio 1985 n. 485, aveva segnalato la necessità di un piano unitario per la conservazione integrale delle parti costruite, dei boschi, dei tracciati stradali, dei canali di irrigazione e dei tipi culturali.

**Motivazione** La zona è dichiarata di notevole interesse pubblico per il grande valore paesaggistico dell'insieme progettato e "arredato" con quinte arboree, boschi e prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell'uso della corte sabauda. Il decreto sottolinea il rischio di irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico in assenza di tutela, data la situazione di forte espansione urbanistica circostante.

**Perimetro** La zona vincolata, descritta da nord in senso orario, è delimitata dal ponte sul Torrente Sangone della Strada Statale del Sestriere, segue verso est la strada che costeggia il Sangone fino alla Strada Regina, devia a sud lungo la Strada Regina fino alla Strada della Cava, prosegue verso nord-est fino alla Via del Debussé, piega verso sud-ovest fino alla Strada Lunga, devia a sud-est fino alla linea ferroviaria Pinerolo-Torino, segue il binario nord-ovest verso sud fino alla Bealera del Molino, segue la bealera verso sud-ovest fino alla SS 23 del Colle del Sestriere, risale verso nord-est lungo la SS 23 fino alla Strada del Torriero, prosegue verso nord-ovest fino al confine tra i Comuni di None e Candiolo, segue i confini comunali tra None, Candiolo e Orbassano, prosegue lungo la strada della Cappella di S. Carlo fino alla Strada dei Sette Ponti, segue verso est fino alla Strada della Morte, percorre quest'ultima verso est fino al confine tra Beinasco e Nichelino, segue tale confine verso nord fino al Torrente Sangone e risale la sponda destra fino al ponte della SS 293 del Sestriere.

**Disposizioni operative** Nell'area vincolata sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, opere edilizie e lavori, fatta eccezione per restauro, risanamento conservativo e opere che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1982.

Il decreto auspica che alla dichiarazione di bellezza naturale faccia seguito, per le vaste dimensioni dell'area, l'emanazione di un Piano Territoriale Paesistico a cura della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della L. 1497/1939.

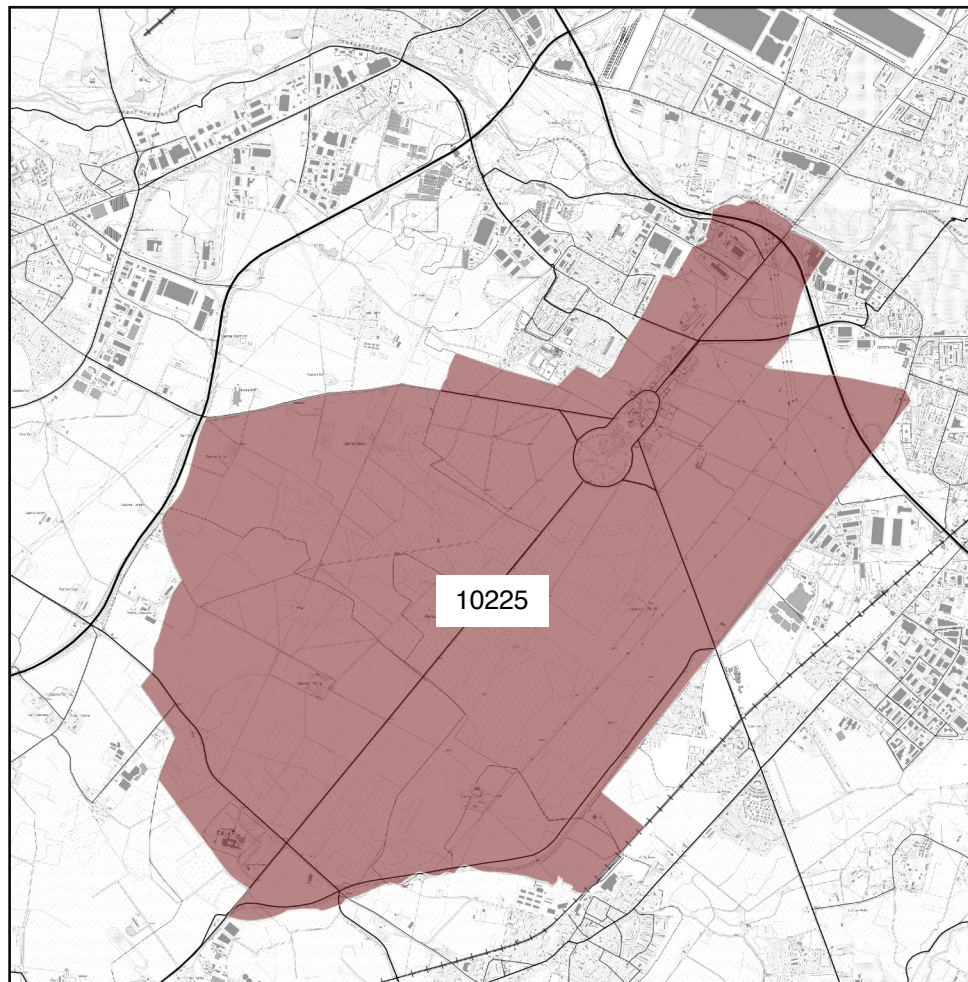
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte provvede all'affissione all'albo dei Comuni interessati e al deposito della planimetria allegata presso i relativi uffici comunali.

**Data:** Roma, 1 agosto 1985.

**Significato** È il provvedimento di tutela paesaggistica più esteso sull'area di Stupinigi, che per la prima volta vincola l'intero sistema territoriale del Parco in sei Comuni, ampliando significativamente i perimetri dei decreti del 1959 e del 1966. Costituisce il principale riferimento della tutela paesaggistica oggi vigente ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, ed è il decreto che ha determinato la classificazione dell'area come "Bene ex DD.MM. 1/8/1985" nelle cartografie del PPR.



# VINCOLI TERRITORIALI: DOCUMENTI DI VINCOLO (L. 1497/1939)



## Norma istitutiva L. 1497/1939 – Vincolo 10225

Decreto Ministeriale 19 settembre 1966 Dichiarazione di notevole interesse pubblico — Zona circostante la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Comuni di Nichelino e Orbassano (TO) Ministro per la Pubblica Istruzione — ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497

**Oggetto** Il decreto dichiara di notevole interesse pubblico la zona circostante la Palazzina di Caccia di Stupinigi nel territorio dei Comuni di Nichelino e Orbassano (Torino), sottoposta a tutte le disposizioni della L. 1497/1939.

**Motivazione** La zona è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi, punteggiati da piantagioni di alberi e piccoli edifici rurali, forma — per la uniforme distesa verde che si perde verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace e la caratteristica di zona deserta — un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico di estrema importanza, e offre degna e grandiosa cornice allo juvarriano Castello di Stupinigi.

**Iter procedurale** La Commissione Provinciale di Torino per la Protezione delle Bellezze Naturali aveva incluso i terreni circostanti la Palazzina nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica nella seduta del 22 maggio 1964, ai sensi dell'art. 2 della L. 1497/1939. Il verbale era stato pubblicato agli albi comunali di Nichelino e Orbassano e nessuna opposizione era stata presentata nei termini di legge.

**Obblighi del vincolo** Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di immobili ricadenti nella zona vincolata è tenuto a presentare alla Soprintendenza competente, per preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della località.

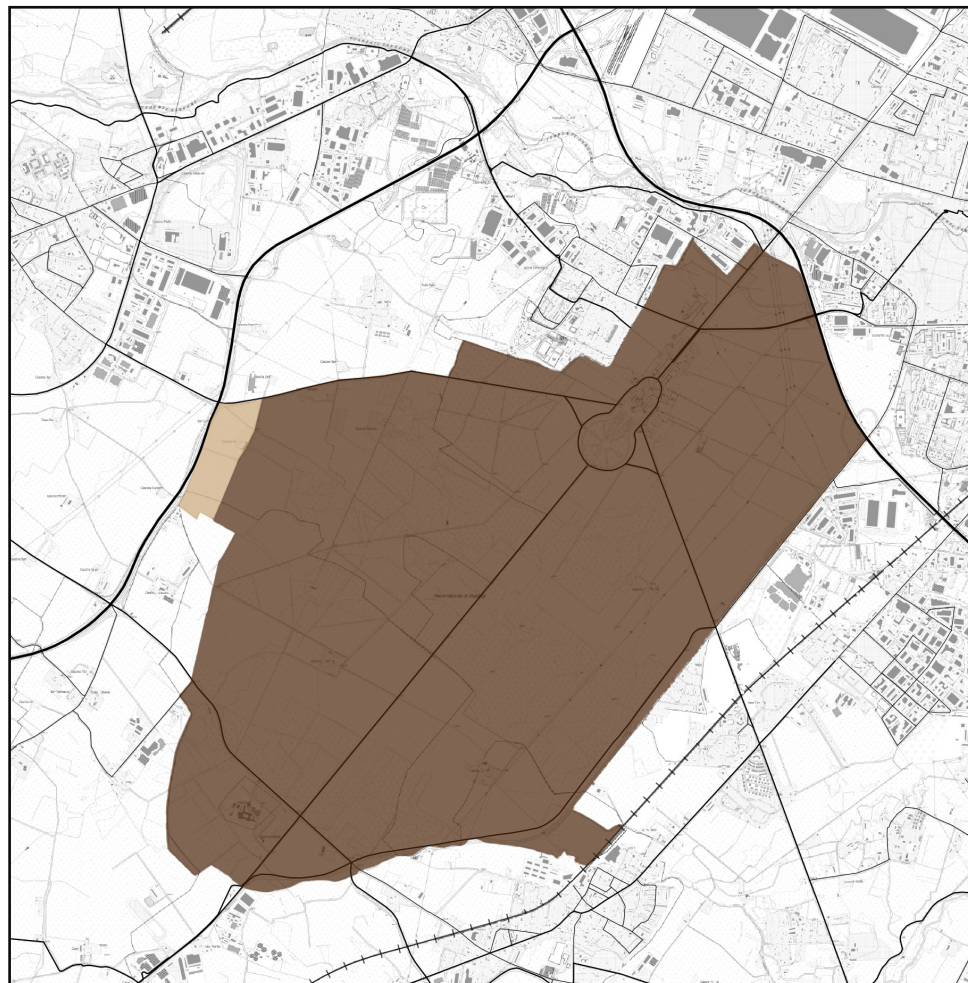
**Perimetro** Il confine dell'area vincolata parte dal ponte sul Torrente Sangone della stradale Torino-Stupinigi e prosegue verso ovest lungo il Sangone fino al confine con il Comune di Beinasco; segue tale confine fino alla Strada Palmero; prosegue lungo la Strada Palmero fino all'incrocio con la Strada Rotta Provana; piega verso est lungo la Rotta Provana fino all'incrocio con la Strada Debouché; prosegue verso nord lungo la Debouché fino alla Strada della Cava; segue la Cava verso ovest fino all'incrocio con la Strada Pracavallo; prosegue verso nord fino alla Strada Provinciale di Moncalieri; segue la Provinciale di Moncalieri fino alla Strada Regina; imbocca la Strada Regina verso nord fino alla riva del Torrente Sangone e lo segue fino a ricongiungersi al ponte di partenza.

**Disposizioni finali** Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il verbale della Commissione Provinciale. La Soprintendenza ai Monumenti di Torino vigila affinché i Comuni di Nichelino e Orbassano provvedano all'affissione all'albo comunale entro un mese dalla pubblicazione e tengano a disposizione degli interessati la planimetria della zona vincolata.

**Data:** Roma, 19 settembre 1966.

**Significato** Rispetto al D.M. 10 novembre 1959 — che tutelava esclusivamente le fasce laterali di 60 metri lungo i viali di accesso — questo decreto amplia significativamente la tutela all'intero territorio agricolo circostante la Palazzina, riconoscendo il valore paesaggistico del sistema integrato di prati, strade mauriziane, piantagioni e cascine come cornice indispensabile al monumento juvarriano. È il provvedimento fondativo della tutela paesaggistica dell'area di Stupinigi, confermato e aggiornato dai DD.MM. 1/8/1985 e oggi vigente ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

## VINCOLI TERRITORIALI



■ Limite dell'area protetta ex l.r. 14 gennaio 1992, n.1

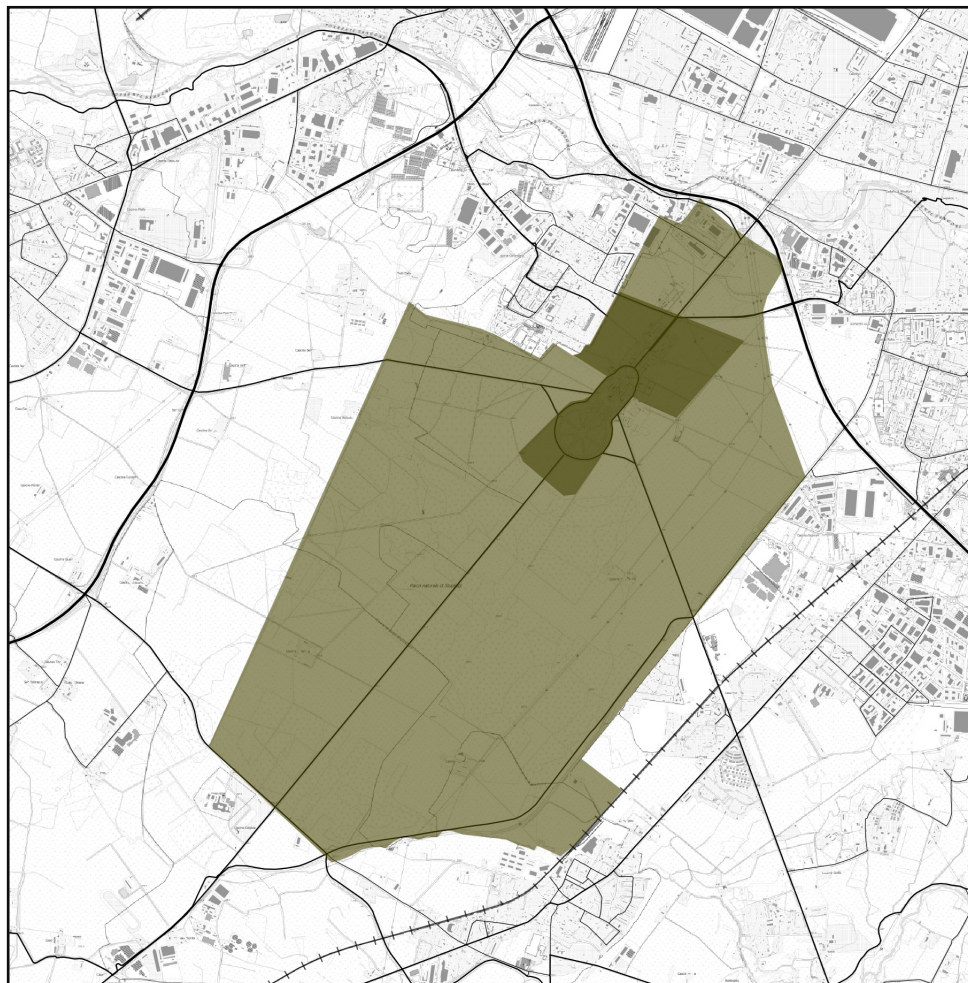
■ Ampliamento dell'area protetta l.r. 29 giugno 2009, n.19

**SCALA**  1:50.000

La **Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** riorganizza organicamente l'intero sistema dei parchi piemontesi. La l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha confermato l'istituzione del Parco naturale di Stupinigi di cui all'abrogata l.r. 14 gennaio 1992, n. 1, ampliandone i confini nel territorio del Comune di Orbassano.



## VINCOLI TERRITORIALI



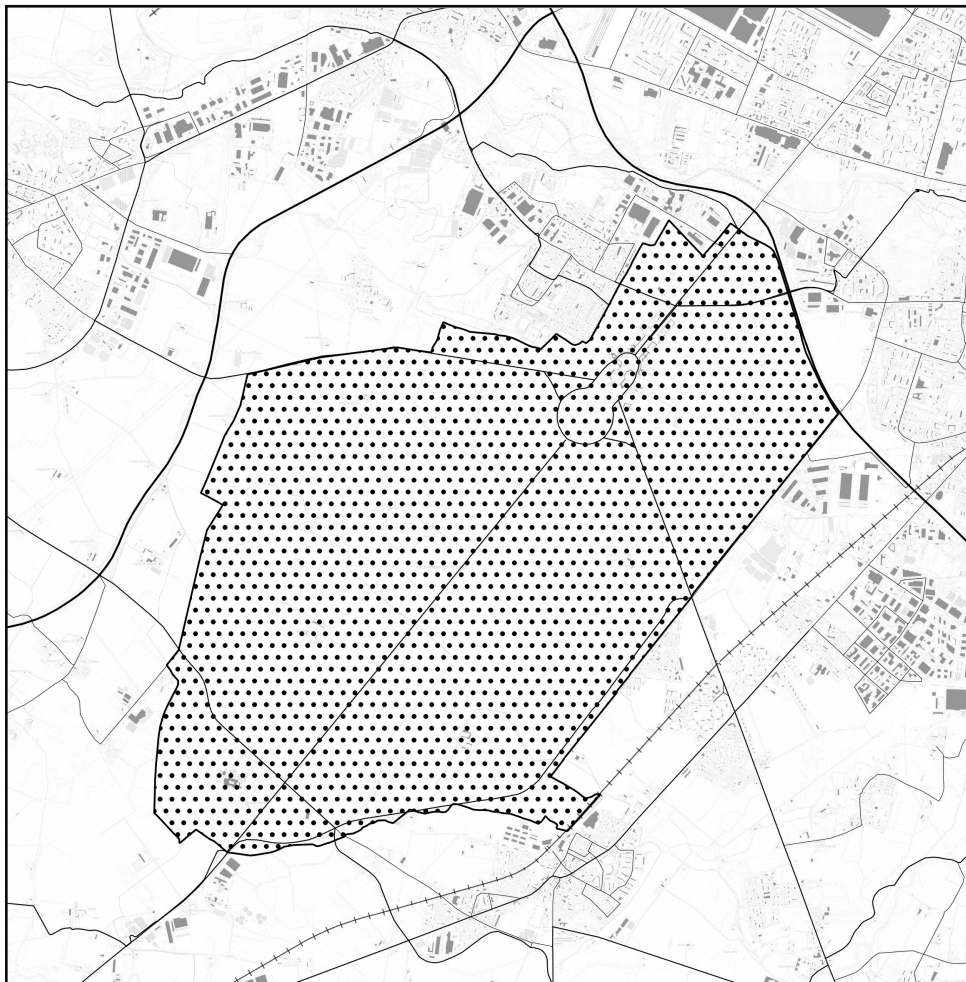
■ Superficie del bene UNESCO

■ Zona tampone UNESCO

SCALA  1:50.000

Dal 1997 il Parco rientra tra i beni classificati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, in relazione all'importanza storico-architettonica dei luoghi e alla presenza della Palazzina di Caccia di Stupinigi, rientrante nel sito seriale delle Residenze Reali del Piemonte. Questo riconoscimento aggiunge un livello di tutela internazionale che si sovrappone alla disciplina nazionale e regionale.

## VINCOLI TERRITORIALI



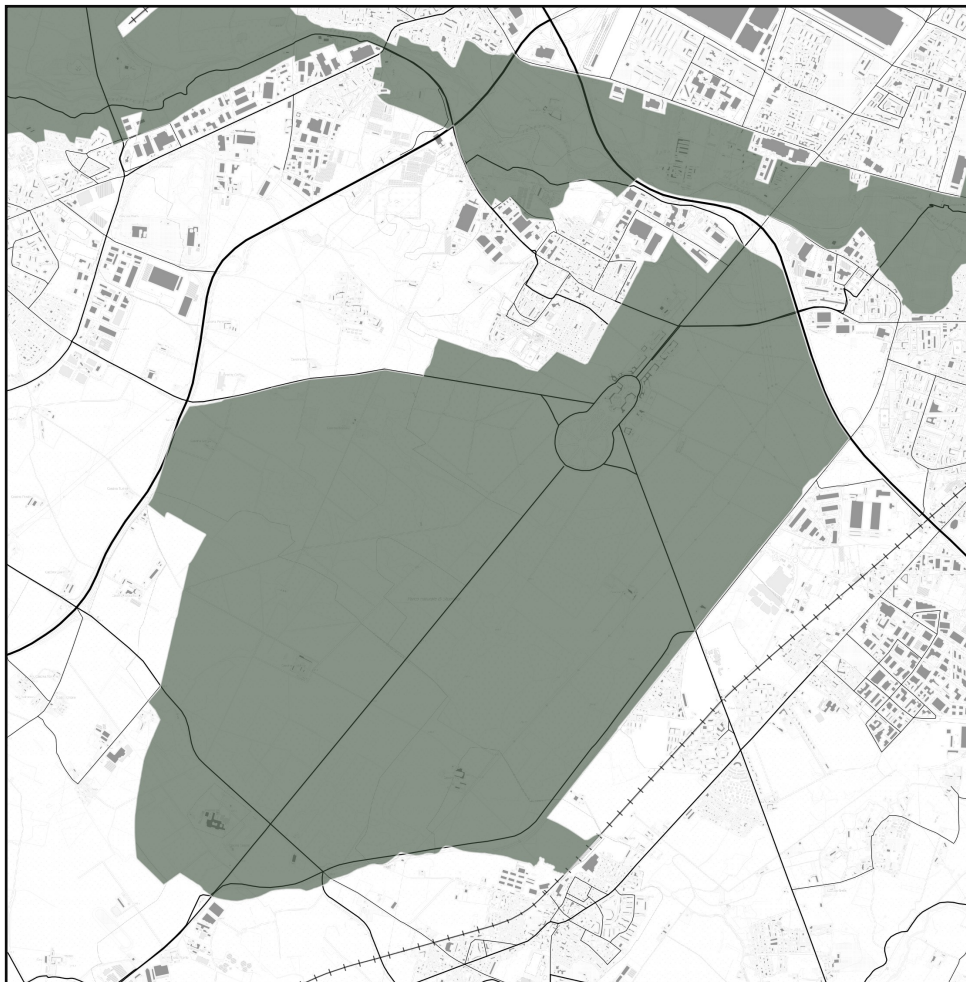
 ZSC/SIC

**SCALA**  1:50.000

Il sito IT1110004 "Stupinigi" appartiene alla regione biogeografica continentale del Piemonte. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2017 ha designato 14 zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina e 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (pubblicato in G.U. Serie Generale 24 febbraio 2017, n. 46). Il sito IT1110004 "Stupinigi" rientra in questo gruppo di 43 siti continentali piemontesi designati con tale decreto. Tuttavia, va precisato che il quadro normativo si articola su più livelli:

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** – recepimento in Italia della Direttiva Habitat 92/43/CEE, che costituisce la base giuridica dell'intera Rete Natura 2000.
- **D.M. 3 febbraio 2017** – decreto ministeriale con cui il sito è stato formalmente designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), dopo essere stato a lungo classificato come SIC.

## VINCOLI TERRITORIALI



Parchi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 42/2004

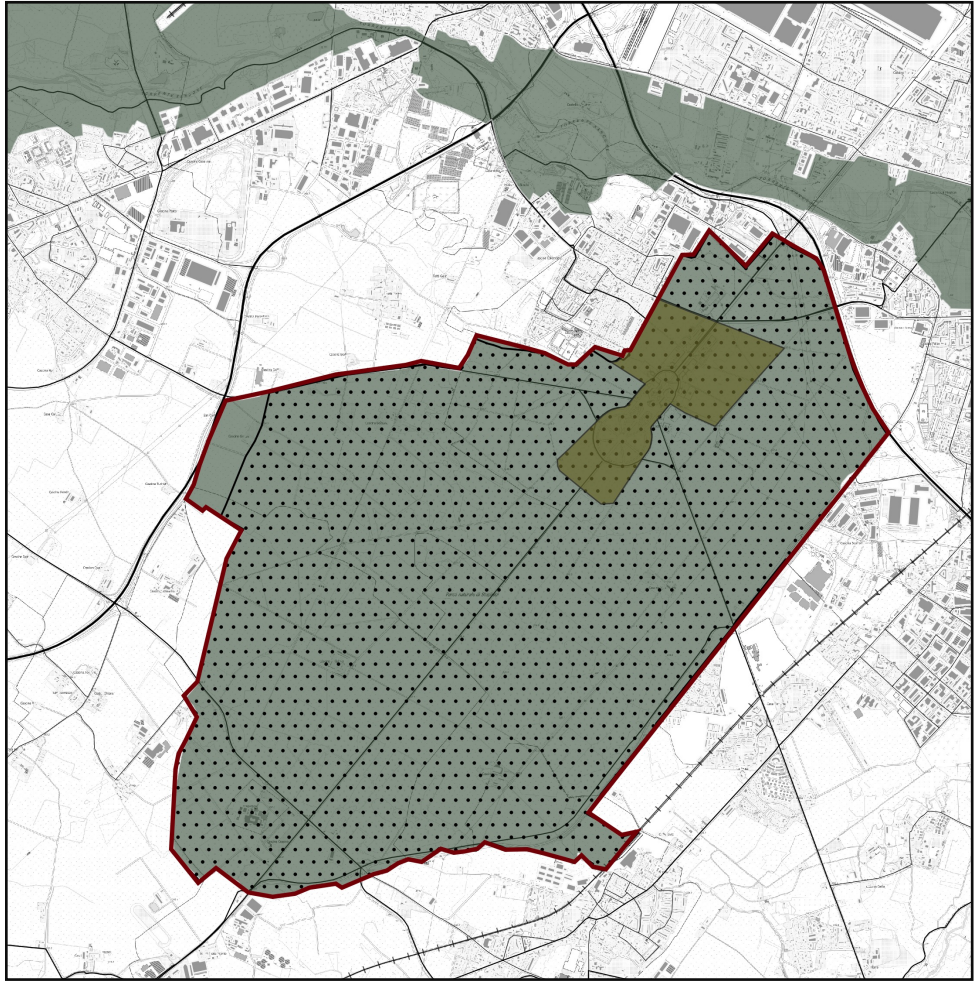
SCALA  1:50.000

Il **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004** aggiorna le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939, anche a seguito del cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione operata dalla L. Cost. n. 3/2001. Dalla data della sua entrata in vigore il Codice abroga il D.Lgs. n. 490/1999, che a sua volta aveva già assorbito le norme del 1939.

Per Stupinigi, questo atto è determinante: la materia già disciplinata dalla legge 431/1985 è ora regolata dal **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che diventa il riferimento statale unificato per l'autorizzazione paesaggistica e la tutela del complesso.



# SINTESI NORMATIVA VIGENTE



- Superficie del bene UNESCO
- ZSC/SIC
- Parchi tutelati ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera f) del D.lgs. n.42/2004
- Parco Naturale di Stupinigi

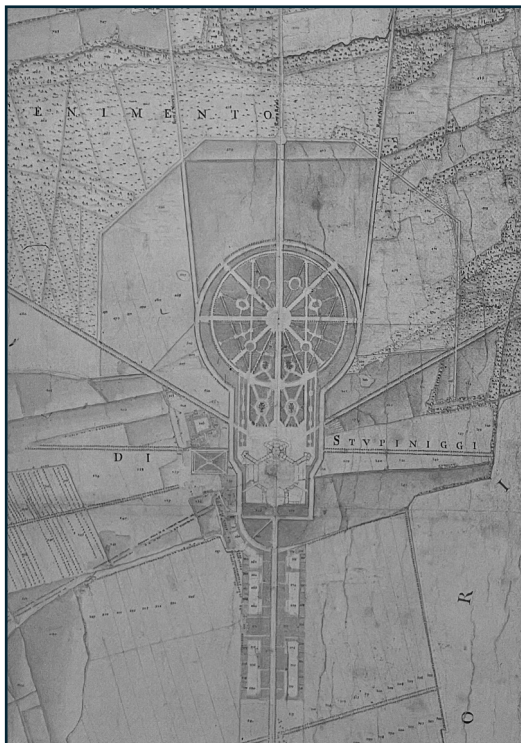
SCALA 1:50.000

| LIVELLO        | STRUMENTO                                                  | ANNO      |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Internazionale | Riconoscimento UNESCO (sito seriale Residenze Sabaude)     | 1997      |
| UE             | Direttiva Habitat 92/43/CEE — SIC/ZSC Rete Natura 2000 *   | 1992/1997 |
| Statale        | D.Lgs. n. 42/2004 — Codice Beni Culturali e del Paesaggio  | 2004      |
| Regionale      | L.R. n. 19/2009 — Testo unico aree naturali e biodiversità | 2009      |
| Pianificazione | Piano d'Area (D.G.R. 9-4066/2012)                          | 2012      |
| Gestione       | Ente Parchi Reali                                          | Dal 2012  |

La tutela di Stupinigi è dunque il risultato di una stratificazione normativa che, partendo dalle leggi ottocentesche sull'Ordine Mauriziano e dalle grandi leggi statali del 1939, si è progressivamente articolata su più livelli — regionale, nazionale, europeo e internazionale — convergendo oggi in un sistema integrato di vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici e di pianificazione territoriale.

\* Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

# PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E PROGETTO JUVARRIANO



**1757 - 1762**  
P. Denisio, Mappa del Territorio e della Commenda di [...], (AOM, Stup. 48 bis)



**2024**  
Ortofoto, da Google Earth



Sistema dei viali alberati disposti a stella ed edificio con una pianta centrale a croce di Sant'Andrea.

Il progetto fu avviato da Filippo Juvarra nel 1729 per Vittorio Amedeo II, dando forma a un complesso architettonico e paesaggistico di grande valore simbolico e scenografico. L'impianto si caratterizza per un **sistema radiale di viali disposti a stella**, concepiti non solo con funzione estetica, ma anche per organizzare le battute di caccia e per rappresentare visivamente il controllo e il potere della dinastia sabauda sul territorio.

L'**edificio presenta una pianta centrale a croce di Sant'Andrea**, con quattro bracci diagonali che si sviluppano a partire da uno spazio centrale. Questo fulcro è ulteriormente enfatizzato dalla presenza di una cupola ellittica, sormontata dalla celebre statua del cervo, elemento iconico dell'intero complesso.

Il **sistema dei viali alberati** si integra perfettamente con l'architettura, svolgendo al contempo una funzione scenografica e pratica. L'asse visuale principale ha origine da Torino, attraversa il salone centrale della residenza e si prolunga nel paesaggio circostante destinato alla caccia, creando una continuità tra edificio, rete viaria e ambiente naturale.

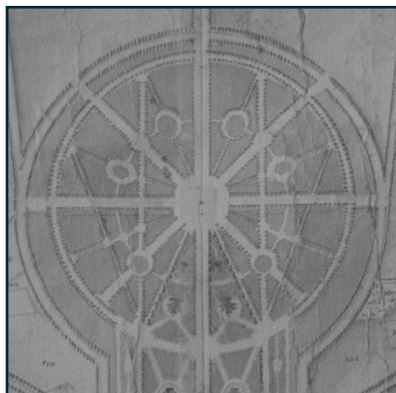
Il **progetto originario** prevedeva inoltre la realizzazione di parterre geometrici simmetrici e di un ampio parco formale, inseriti in un disegno scenografico tipico della cultura italiana del XVIII secolo. **Ancora oggi**, il tracciato settecentesco risulta in gran parte riconoscibile, testimoniando la coerenza e la forza del disegno originario.



# ANALISI DIACRONICA DELLE MODIFICHE AL GIARDINO E AGLI SPAZI VERDI



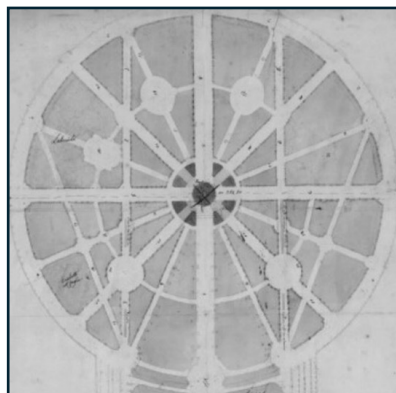
**24 marzo 1740**  
J. F. Benard, Plan du Jadin [sic] de la [...], (BRT, Disegni, U.I. 65 AFMCT n. 193, neg. 4584)



**1757-1762**  
P. Denisio, Mappa del Territorio e della Commenda di [...], (AOM, Stup. 48 bis)



**1812**  
(F. Bernardi?), Plan du Jardin [...], (AOM, mazzo 48, fascicolo 1607, 1802, B)



**s.d.(1842) su 1745 c.a.**  
Plan du jardin de Stupinigi, (AST, 267/1)

## Fase d'impianto settecentesca

### Primo impianto (1740–1750)

- Autore: Michel Benard, giardiniere francese alla corte sabauda
- Tipologia: giardino “alla francese”
- Caratteristiche principali: regolarità e simmetria, forte controllo geometrico, assenza di elementi idrici
- Elementi compositivi: viali radiali, siepi di carpino, filari di alberi, parterre di prati (gazon), boschetti aperti (bosquet découvert)

## Fase napoleonica

### Fine XVIII secolo (1798)

- Evento critico: arrivo delle truppe napoleoniche
- Conseguenze: abbandono della manutenzione, rimozione e depredazione di elementi in ferro e metallo, declino temporaneo del giardino

## Fase ottocentesca

### Prima Restaurazione (1814–1831)

- Nuovi interventi: probabile inserimento di un labirinto di siepi di carpino, trasformazione di una parte quadrangolare in bosco all'inglese
- Tendenza stilistica: avvicinamento al gusto naturale e irregolare

### Regno di Carlo Alberto (prima metà XIX secolo)

- Evoluzione del bosco inglese: maggiore spontaneità vegetale, introduzione di percorsi sinuosi

### Regno di Sardegna (1852–1854)

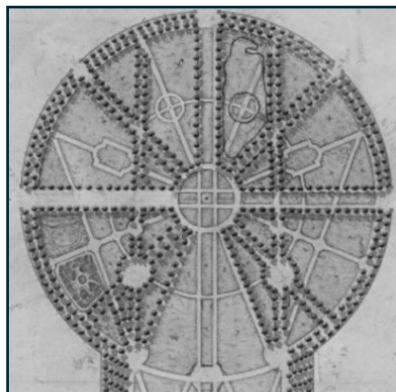
- 1852: ampliamento delle aree “all'inglese” nella zona sud, costruzione di un padiglione in treillage in stile cinese
- 1853–1854: rinnovamento del Giardino a fiori (giardinieri Marcellino e Giuseppe Roda)
- 1854: creazione di un lago artificiale, modellazione del terreno per una collina scenografica

### Regno d'Italia (seconda metà XIX secolo)

- Il giardino di Stupinigi conserva l'impianto formale storico, ma si arricchisce di elementi paesaggistici, botanici e funzionali, con costanti interventi di manutenzione idraulica, vegetale e ornamentale

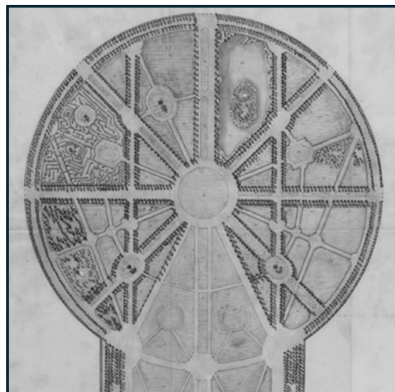
Fonte: Ferrari, Marco, Studio delle fonti archivistiche del giardino della Palazzina di caccia di Stupinigi, Relazione finale, Consorzio Residenze Reali Sabaude / Politecnico di Torino – DAD, 2021.

# ANALISI DIACRONICA DELLE MODIFICHE AL GIARDINO E AGLI SPAZI VERDI



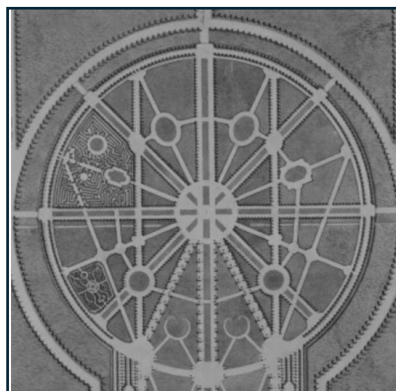
**28 sett. 1864 ma 1850**

P. Foglietti, L. Tonta, Reale Palazzina di Stupinigi [...], (AST, 266/1)



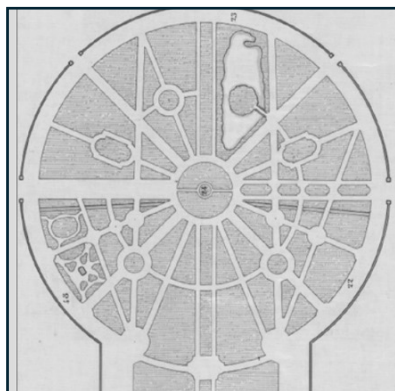
**29 settembre 1876**

D. Colombo, Regio Parco di Stupinigi, (AST, Casa di S. M., cart. 2116)



**s.d. ma inizi XIX sec.**

G. Verani, post 1815 [...], Pianta del Regio [...], (AST, 37 A, V rosso)



**10 marzo 1913**

M. Vicari, R. Siano, Reale Palazzina Stupinigi. Giardino [...], (AST, 271/20)

## Progetto di Giuseppe Roda (Fine XIX secolo)

- 1894: Inizio assestamento con manutenzioni ordinarie (potatura viali); nessuna quantificazione vegetale.
- Novembre 1895: Programmazione interventi e ordine lavori da parte di S.M.; senza dati quantitativi.
- 1895–1896:
  - Potature e capitozzature su querce e olmi vetusti.
  - Abbattimento di 328 alberi malati, sostituiti con giovani esemplari.
  - Potatura siepi e nuove piantumazioni: circa 5000 nuove piante (carpini e arbusti).
- 1896: Completamento tripla siepe viale circolare (1500 carpini, 500 Deutzia). Pulizia generale, cura alberi, assestamento arredi e viali.
- Interventi previsti ma non eseguiti: riduzione labirinto a bosco, cordonata in pietra.
- Fine XIX – inizi XX sec.: conservazione alberi spontanei e crescita di vegetazione irregolare, ampliando l'aspetto paesaggistico.

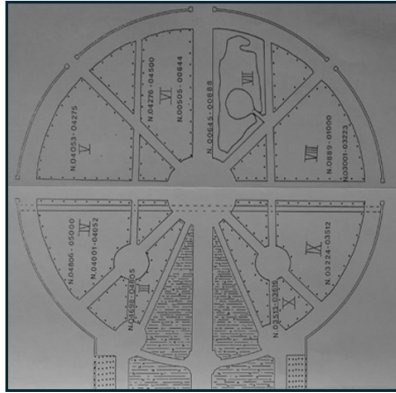
## Progetto di Alessandro Sclarandis (Inizio XX secolo)

- 1897–1900: Alessandro Sclarandis (già capo giardiniere a Monza) ispeziona il giardino e si insedia a Stupinigi (22 novembre 1900).
- Febbraio 1901: Proposta di interventi di manutenzione: riordino labirinto, laghetto, viali, giardino inglese, aiuole degli agrumi.
- Marzo 1901 (disegno): Interventi concentrati in tre aree: levante della palazzina, cortile esagonale, ponente.
- Area a levante: Sostituzione delle piccole aiuole curvilinee con due grandi aiuole e gruppi arborei; possibile nuovo giardino inglese (lavori in corso nel 1901).
- Area a ponente: Demolizione degli orti per creare aiuole ornamentali destinate alla decorazione degli appartamenti reali; compartimenti di gusto neobarocco (databili al 1901).
- 1901–1903: Sistemazione dei prati davanti alla palazzina, livellamento delle praterie, riordino dei tappeti erbosi del cortile.
- 1904: Sostituzione di piante ornamentali danneggiate dalla grandine (aiuole, terrazzo, cortile, platabande).
- 1907: Conferma della presenza di aiuole ornamentali nel grande cortile.
- Conclusione: Sclarandis (†1905) realizza l'ultimo intervento neobarocco nel giardino di Stupinigi.

Fonte: Ferrari, Marco, Studio delle fonti archivistiche del giardino della Palazzina di caccia di Stupinigi, Relazione finale, Consorzio Residenze Reali Sabaude / Politecnico di Torino – DAD, 2021.



# ANALISI DIACRONICA DELLE MODIFICHE AL GIARDINO E AGLI SPAZI VERDI



**1986**  
(IPLA) SpA - Torino, Piano di cure e di ripristino [...], (AOM, scatola 91, fascicolo 1929)



**2008**  
Ortofoto, da Google Earth

## XX secolo – oggi

- 1919–1926: Dismissione della funzione reale; gestione dell'Ordine Mauriziano. Il giardino è condotto con finalità produttive (prati, fieno, legname, acqua).
- 1926–1935: Affitto e poi gestione diretta dei prati; tagli dell'alto fusto per vendita; uso intensivo dell'acqua per irrigazione. Crisi idrica del laghetto (1930–1935), risolta con pozzo.
- 1943–1945 (Seconda guerra mondiale): Occupazione militare e gravi danni: trincee, esplosioni, distruzione di cancelli. Abbattimento di 50 alberi ornamentali per legna da ardere.
- 1946–1967: Manutenzione minima e orti di guerra nel dopoguerra; priorità alla palazzina.
- 1967–1970: Segnalata pericolosità di 277 pioppi cipressini; primi finanziamenti statali per manutenzione.
- Anni Settanta: Manutenzioni ordinarie stabili; gestione agrumi, palme e oleandri; potatura siepi e diserbo dei viali.
- 1986 (IPLA – Fondi FIO): Piano di ripristino del giardino cintato; censimento di 2.273 alberi. Prevalenza di farnia e carpino; assenza dell'olmo (grafiosi). Lettura del giardino come quercocarpinetto planiziale, gestione di tipo forestale. Scelte IPLA: Taglio delle topiarie piramidali; sconsigliato il ripristino del labirinto. Conservazione della vegetazione spontanea a scapito della leggibilità storica.
- 1994–2010: Proposte di ripristino del disegno juvarriano di Gabetti, Isola, Momo e Bellezza.
- Cantiere avviato nel 2010: eliminata una fase storica del giardino; irrisolto il problema della massa boschiva.
- 2021: Progetto di M. Reggi e A. Bellone.
- 2023: Il progetto del giardino circolare ha ricevuto esito negativo da parte dell'Ente.
- 2025: Avviato esclusivamente il cantiere del progetto con esito positivo, ossia il parterre.

# PROGETTO DI RESTAURO DEL GIARDINO STORICO (2021 - 2025)



2024  
Pianta stato di fatto

## Descrizione del progetto

Il progetto mira al recupero del giardino storico rendendolo nuovamente fruibile al pubblico, nel rispetto del disegno originario e garantendo la sicurezza di visitatori e operatori. Gli interventi principali riguardano il patrimonio arboreo, con numerosi abbattimenti, potature e consolidamenti di alberi considerati instabili o malati, oltre alla riqualificazione dei viali, del laghetto e delle aree di servizio.

Durante la valutazione ambientale sono però emerse criticità rilevanti: mancava un'analisi approfondita dei microhabitat e delle specie protette legate agli alberi interessati dagli interventi, così come una chiara definizione delle priorità operative. Le opere previste risultavano inoltre potenzialmente incompatibili con le Misure di Conservazione del sito, soprattutto per l'impatto su habitat naturali, apparati radicali e specie tutelate come insetti, uccelli e chiroteri.

L'Ente ha quindi richiesto integrazioni tecniche, tra cui mappature GIS, censimenti dei microhabitat, soluzioni meno invasive per i viali, approfondimenti sui movimenti di terra e una revisione del cronoprogramma. Nonostante la documentazione integrativa presentata, l'istruttoria ha evidenziato il permanere di numerose incidenze ambientali non adeguatamente mitigate, in particolare legate agli interventi sul patrimonio arboreo, alla realizzazione del percorso stabilizzato e al ripristino del laghetto.

## Valutazione del progetto

Le integrazioni al progetto hanno fornito maggiori dettagli storici e alcune modifiche operative, ma non hanno risolto le principali criticità ambientali emerse nella valutazione. Il giardino storico ospita infatti numerosi alberi di elevato valore ecologico, fondamentali come habitat per specie protette del sito Natura 2000, tra cui il coleottero prioritario *Osmoderma eremita*, chiroteri, avifauna e altri invertebrati. Gli interventi previsti — abbattimenti, riduzioni a totem e potature di contenimento — rischiano di compromettere o distruggere questi microhabitat, accelerando il declino della biodiversità presente.

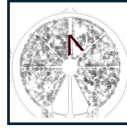
La valutazione evidenzia che il progetto privilegia il recupero storico-paesaggistico e la sicurezza dei visitatori, mentre la tutela della biodiversità viene trattata solo come misura mitigativa. Anche il ripristino dei viali è stato considerato problematico, poiché gli scavi e la posa di cordoli potrebbero danneggiare apparati radicali di alberi storici e habitat sensibili.

A seguito del preavviso di parere negativo, il proponente ha chiesto di stralciare dal progetto le opere più impattanti, come gli interventi sugli alberi habitat, la messa a dimora di nuove specie arboree e la rifunzionalizzazione dei viali, impegnandosi a rielaborarle in futuro. Sono state inoltre proposte alcune misure di tutela, tra cui limitazioni stagionali ai lavori, divieto di diserbanti chimici e conservazione della vegetazione del laghetto.

Nonostante ciò, l'Ente ha concluso la valutazione con esito negativo, ritenendo che permanessero incertezze e possibili effetti dannosi sul sito Natura 2000 che, in applicazione del principio di precauzione, non potevano essere esclusi.



# RILIEVO FOTOGRAFICO



900.38. Gianfranco Gritella, L'alleanza centrale che dal rondò del parco oltre il parterre, segnando l'asse prospettico centrale, tende alla Rotta Reale verso i boschi di caccia, 1986 ca. (Gritella 1987, p. 244)



Asse prospettico centrale. Foto realizzata dall'autrice, 2024.

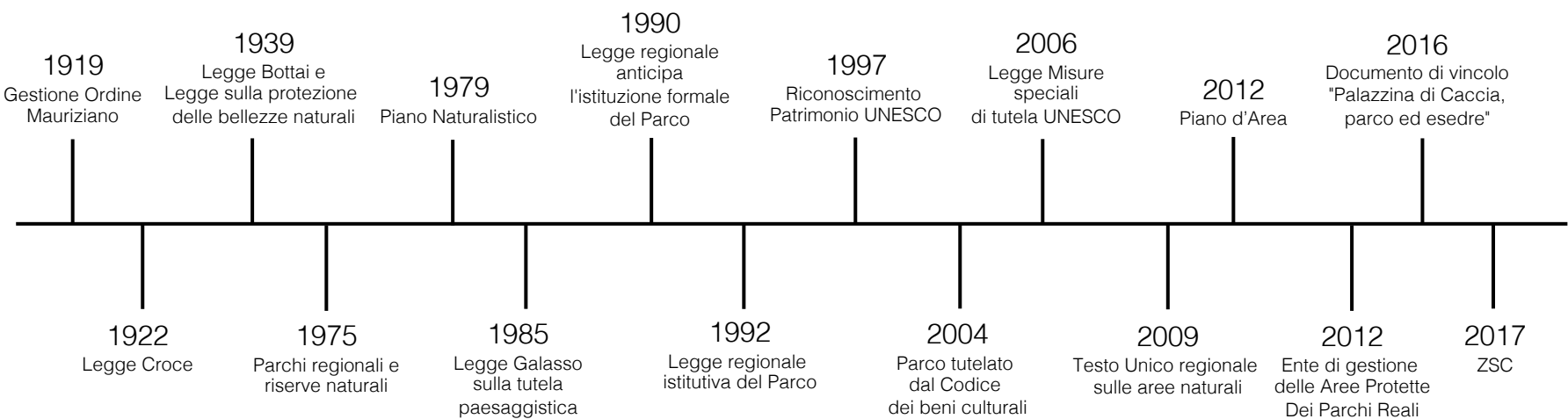


900.37. Gianfranco Gritella, Un angolo del parco nel verdeggare intenso e variato dei boschetti lungo le sponde dello stagno, 1986 ca. (Gritella 1987, p. 245)

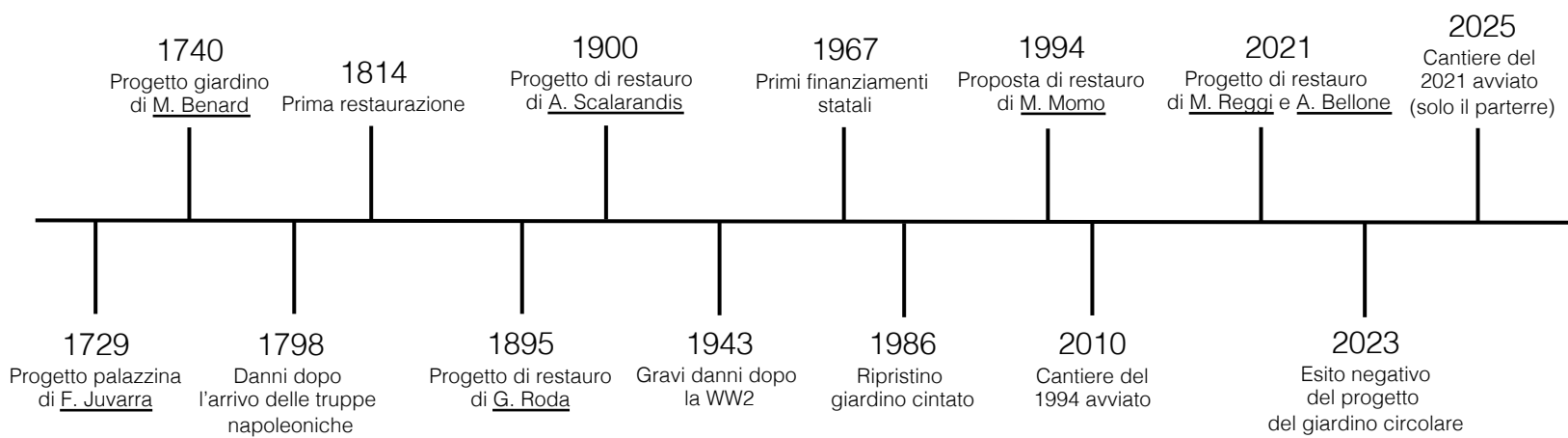


Un angolo del parco. Fotografia realizzata dall'autrice, 2024.

# LINEA TEMPORALE: EVOLUZIONE NORMATIVA



# LINEA TEMPORALE: PRIMO IMPIANTO E SUCCESSIVI INTERVENTI DI RESTAURO





## **FONTI ANALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA**

- **Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 — Istituzione del Parco naturale di Stupinigi**  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1992001.html>
- **D.G.R. 9-4066 del 2 luglio 2012 — Piano d'Area del Parco naturale di Stupinigi**  
[https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/27/attach/dgr\\_04066\\_680\\_02072012.pdf](https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/27/attach/dgr_04066_680_02072012.pdf)
- **Parchi Reali — L'Ente di gestione e Legge istitutiva aree protette**  
<http://www.parchireali.it>
- **Parchi Naturali Reali — Residenze Reali Sabaude**  
<https://residenzerealisabaude.com/parchi-naturali-reali/>
- **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**  
[https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004\\_0042.htm](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm)  
<https://www.normattiva.it>
- **Documenti di vincolo**  
<https://sitap.cultura.gov.it>  
[www.vincoliinrete.beniculturali.it](http://www.vincoliinrete.beniculturali.it)
- **Documenti UNESCO**  
<https://whc.unesco.org/en/list/823/documents>
- **Rete Natura 2000**  
<https://www.mase.gov.it/portale/rete-natura-2000>
- **Fonti cartografiche e geoportali**  
Geoportale Piemonte: <https://www.geoportale.piemonte.it>  
Formulari Standard Natura 2000: <https://natura2000.eea.europa.eu>

# **FONTI ANALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA**

- **LETTERATURA SCIENTIFICA**

DEVOTI C., SCALON C., Disegnare il territorio di una Commenda Magistrale. Stupinigi, Ferrero Editore, Ivrea, 2012  
GRITELLA G., Stupinigi. Dal progetto di Juvarra alle premesse neoclassiche, Panini, Modena, 1987

- **NORMATIVA**

**Internazionale/europea**

Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale, Parigi 1972  
Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000, resa esecutiva in Italia con L. 9 gennaio 2006, n. 14  
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "Habitat" — conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

**Nazionale**

L. 1 giugno 1939, n. 1089 — Tutela delle cose di interesse artistico e storico (abrogata)  
L. 29 giugno 1939, n. 1497 — Protezione delle bellezze naturali (abrogata)  
L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso)  
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 — Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat  
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (artt. 9, 10, 12, 136, 142, 143, 146, 157)

**Regionale**

L.R. Piemonte 4 giugno 1975, n. 43 — Parchi regionali e riserve naturali (abrogata)  
L.R. Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1 — Istituzione Parco naturale di Stupinigi (abrogata)  
L.R. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 — Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (artt. 5, 8, 26, 27, 42)

- **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

D.G.R. Piemonte n. 9-4066 del 2 luglio 2012 — Approvazione Piano d'Area del Parco naturale di Stupinigi  
D.M. 3 febbraio 2017 — Designazione ZSC IT1110004 Stupinigi  
Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017

- **DOCUMENTI NATURA 2000**

Misure di Conservazione della ZSC IT1110004, Regione Piemonte  
Linee guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA), Commissione europea, 2019

- **DOCUMENTI UNESCO**

UNESCO, WHC Nomination Documentation — Residences of the Royal House of Savoy, 2010  
ICOMOS, Advisory Body Evaluation — Residences of the Royal House of Savoy, 1997  
UNESCO, Periodic Reporting (2024)  
UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2023)  
Piano di Gestione UNESCO delle Residenze Sabaude (versione vigente)

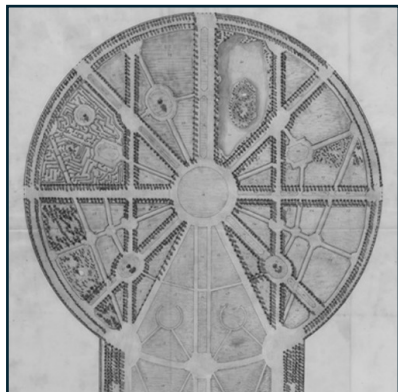
## **FONTI ANALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO VEGETALE**

- **Verbale di ricognizione degli alberi lungo i viali (13 settembre 1844):** redatto dai giardinieri Carlo Bogino e Michele Caula, prima fonte sistematica ottocentesca sulla consistenza arborea del giardino, fornisce indicazioni sulla disposizione dei viali alberati e sulle specie impiegate, documento chiave per confrontare la situazione pre e post-interventi di metà secolo.
- **Annotazioni di Marcellino Roda sullo stato di conservazione delle piante (20 marzo 1851):** relazione tecnica sulle condizioni fitosanitarie del giardino, segnala il grave deperimento degli olmi dovuto alla natura del suolo, propone esplicitamente la sostituzione degli olmi con querce nei tratti compromessi, fonte fondamentale per interpretare le trasformazioni successive dei viali.
- **Testimoniale di stato di Pietro Foglietti e Luigi Tonta (1864, riferito al rilievo 1850–1851):** documento di consegna che ricalca la situazione descritta da Roda, conferma la permanenza di alcuni viali di querce e di olmi, fornisce dati dimensionali medi degli alberi, presenta criticità interpretative per possibili errori di trascrizione e aggiornamenti tardivi.
- **Testimoniale di stato di Delfino Colombo (29 settembre 1876):** fonte centrale dell'analisi, redatta dal Regio Architetto capo delle Regie Fabbriche, documento estremamente dettagliato e sistematico, riporta: disposizione di alberi, cespugli e superfici, specie indicate secondo nomenclatura binomiale, quantitativi suddivisi per classi di diametro del tronco. Redatto in contraddittorio con i giardinieri neo-assunti: elevato grado di affidabilità, richiede un complesso lavoro di aggiornamento tassonomico, evidenzia l'anomalia della massiccia presenza di *Quercus rubra*.
- **Iconografia storica (XVIII–XIX secolo):** planimetrie e rappresentazioni del giardino (es. Bernardi 1802, Sclopis 1773, Veran post 1815), utilizzate per verificare la disposizione spaziale delle alberature e delle strutture verdi, fondamentali per interpretare elementi scomparsi (viali, porticati di verzura, casse verdi), limitate nella restituzione delle specie, ma cruciali per la morfologia dell'impianto.
- **Censimento dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA (maggio–giugno 1986):** rilevamento completo della componente arborea, arbustiva ed erbacea del giardino, consente il confronto tra assetto ottocentesco e stato contemporaneo, documenta: scomparsa degli olmi per grafiosi, prevalenza di farnia e carpino, forte naturalizzazione della vegetazione, fornisce dati su specie esotiche, piani arbustivi ed erbacei.
- **Indagini dendrocronologiche dello Studio Planta (2020):** analisi effettuate su 13 farnie monumentali e un carpino, permettono di datare gli esemplari tra 1841 e 1863, confermano la messa a dimora tra 1851 e 1873, in linea con le fonti storiche, validano scientificamente le ipotesi ricostruttive derivate dai testimoniali.
- **Relazioni fitostatiche redatte da Martinis R. (2021 e 2024):** Il censimento arboreo (oltre 2.100 esemplari, con prevalenza di carpino bianco) evidenzia condizioni di deperimento e difetti strutturali che giustificano interventi mirati; tuttavia, il numero di abbattimenti progettato appare superiore a quanto strettamente necessario, con possibili ripercussioni sull'equilibrio ecologico e sulla stabilità complessiva del giardino.

**ANALISI DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE E ARBUSTIVA**



# CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 1876



29 settembre 1876

D. Colombo, Regio Parco di Stupinigi, (AST, Casa di S. M., cart. 2116)

## Principali specie vegetali (6 generi)

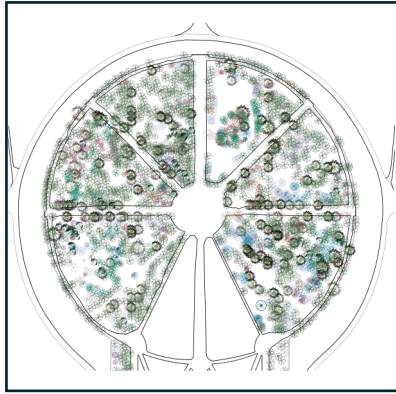
*Carpinus betulus* L. (Carpino bianco)  
*Fraxinus excelsior* L. (Frassino comune)  
*Fraxinus ornus* L. (Orniello)  
*Prunus avium* L. (Ciliegio)  
*Prunus cerasus* L. (Amareno)  
*Quercus rubra* L. (Quercia rossa)  
*Robinia pseudoacacia* L. (Robinia)  
*Ulmus* sp. (Olmo)  
*Ulmus laevis* Pall. (Olmo bianco)  
*Ulmus minor* Mill. (Olmo campestre)  
*Ulmus glabra* Huds. (Olmo montano)

## Specie minori (33 generi)

*Acer campestre* L. (Acero campestre)  
*Acer negundo* L. (Acero americano)  
*Acer pseudoplatanus* L. (Acero di monte)  
*Aesculus hippocastanum* L. (Ippocastano)  
*Aesculus parviflora* Walter  
*Albizia julibrissin* Durazz. (Gaggia arborea)  
*Alnus glutinosa* L. Gaertn. (Ontano nero)  
*Betula pendula* Roth (Betulla)  
*Buxus sempervirens* L. (Bosso comune)  
*Catalpa bignonioides* Walter (Catalpa)  
*Celtis australis* L. (Bagolaro)  
*Cornus sanguinea* L. (Corniello sanguinello)  
*Cornus mas* L. (Corniolo)  
*Corylus avellana* L. (Nocciolo)  
*Crataegus azarolus* L. (Biancospino lazzarolo)

*Crataegus laevigata* (Poir.) DC. (Biancospino comune)  
*Cydonia oblonga* Mill. (Cotogno)  
*Gymnocladus dioica* (L.) K.Koch (Albero dei cervi)  
*Hibiscus syriacus* L. (Ibisco cinese)  
*Juglans nigra* L. (Noce nero)  
*Juniperus virginiana* L. (Ginepro della Virginia)  
*Koelreuteria paniculata* Laxm. (Koelreuteria)  
*Laburnum anagyroides* Medik. (Laburno)  
*Liquidambar orientalis* Mill. (Liquidambar orientale)  
*Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. (Abete nero)  
*Picea rubens* Sarg. (Abete rosso)  
*Pinus strobus* L. (Pino strobo)  
*Populus alba* L. (Pioppo bianco)  
*Ptelea trifoliata* L. (Ptelea trifogliata)  
*Rosa blanda* Aiton (Rosa blanda)  
*Salix babylonica* L. (Salice piangente)  
*Sambucus nigra* L. (Sambuco nero)  
*Staphylea pinnata* L. (Bossolo)  
*Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Sofora piangente)  
*Syringa vulgaris* L. (Lillà comune)  
*Thuja occidentalis* L. (Cedro bianco)  
*Tilia × europaea* L. (Tiglio europeo)  
*Viburnum opulus* L. (Viburno oppio)  
*Weigela florida* (Bunge) A.DC. (Weigelia)

# CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024



2024  
Pianta stato di fatto

## Principali specie vegetali (6 generi)

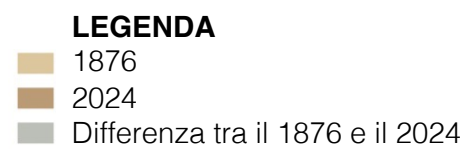
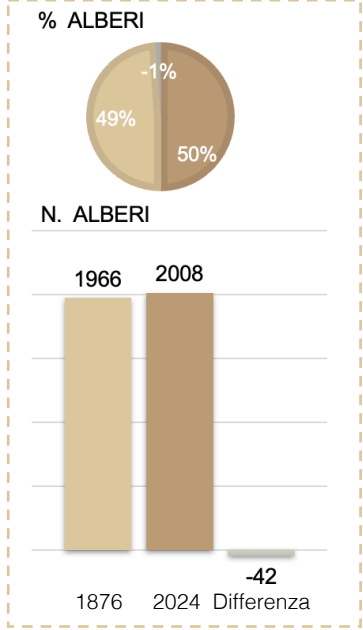
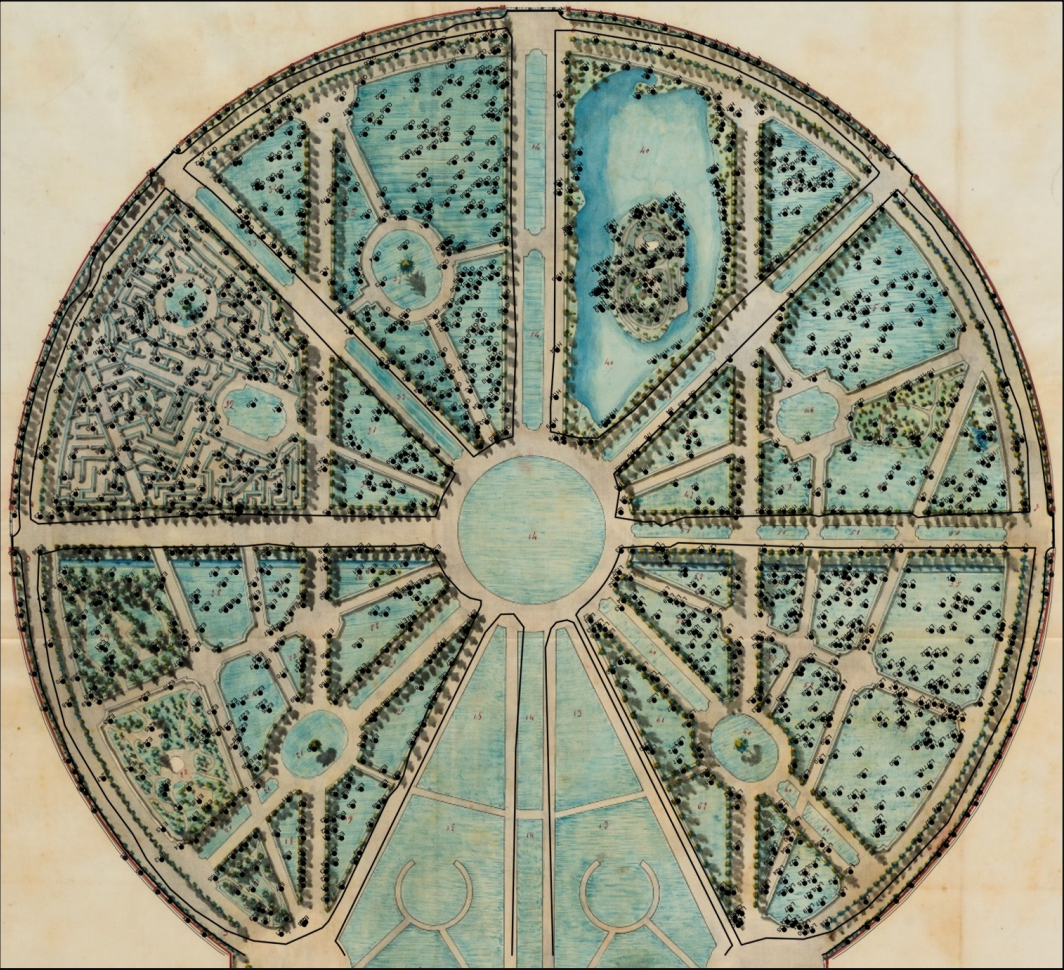
*Carpinus betulus* L. (Carpino bianco)  
*Fraxinus excelsior* L. (Frassino comune)  
*Prunus avium* L. (Ciliegio)  
*Prunus padus* L. (Pado)  
*Quercus robur* L. (Farnia)  
*Quercus rubra* L. (Quercia rossa)  
*Robinia pseudoacacia* L. (Robinia)  
*Ulmus* sp. (Olmo)  
*Ulmus laevis* Pall. (Olmo bianco)  
*Ulmus minor* Mill. (Olmo campestre)

## Specie minori (20 generi)

*Acer negundo* L. (Acero americano)  
*Acer campestre* L. (Acero campestre)  
*Acer platanoides* L. (Acero riccio)  
*Acer pseudoplatanus* L. (Acero di monte)  
*Aesculus hippocastanum* L. (Ippocastano)  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Ailanto)  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Ontano nero)  
*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière (Cedro dell'Atlante)  
*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière 'Glaucua' (Cedro dell'Atlante var. Glaucua)  
*Celtis australis* L. (Bagolaro)  
*Cephalotaxus fortunei* Hook. (Tasso cinese)  
*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. (Cipresso di Lawson)  
*Crataegus viridis* L. (Biancospino verde)  
*Diospyros lotus* L. (Albero di Sant' Andrea)

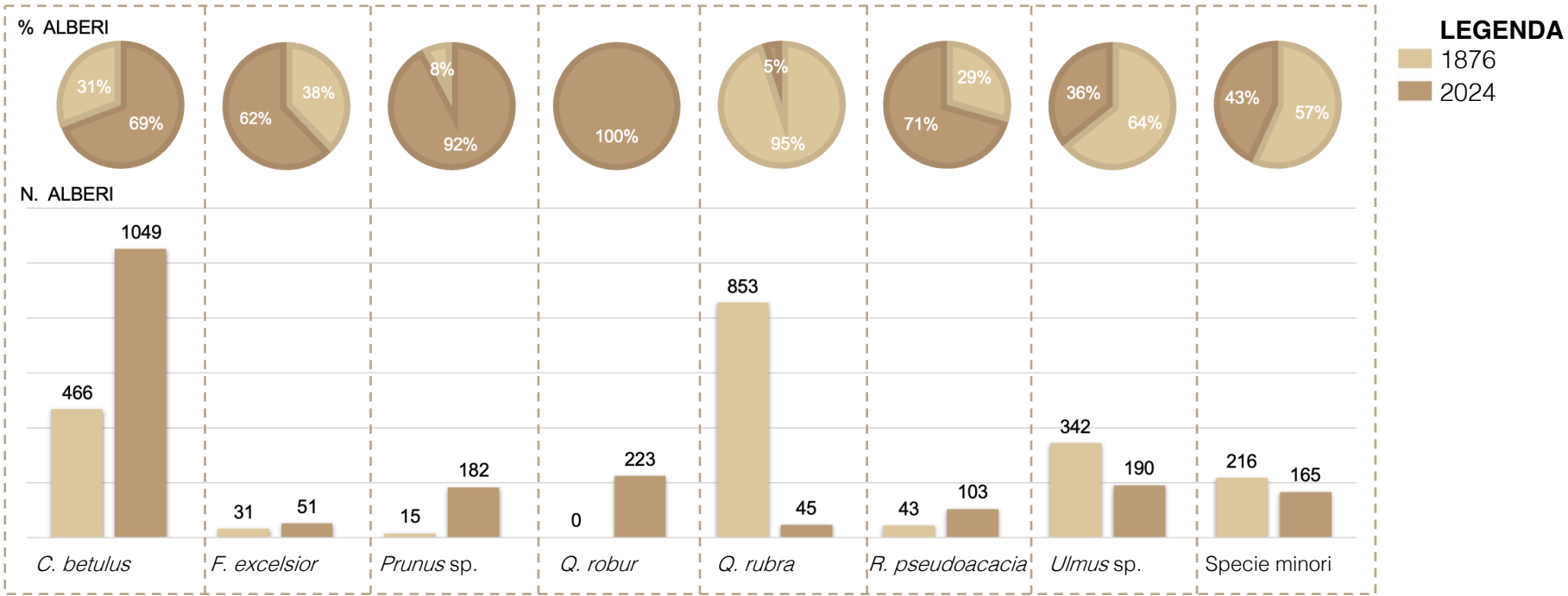
*Ilex aquifolium* L. (Agrifoglio)  
*Juglans nigra* L. (Noce nero)  
*Liquidambar styraciflua* L. (Storace americano)  
*Picea abies* (L.) H. Karst. (Abete rosso)  
*Picea orientalis* (L.) Peterm. (Abete rosso del caucaso)  
*Pinus nigra* J. F. Arnold (Pino nero)  
*Pinus strobus* L. (Pino strobo)  
*Pinus wallichiana* A.B. Jacks. (Pino himalayano)  
*Platanus acerifolia* (Aiton.) Willd. (Platano)  
*Platanus orientalis* L. (Platano orientale)  
*Populus alba* L. (Pioppo bianco)  
*Quercus pubescens* Willd. (Roverella)  
*Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Sofora piangente)  
*Tilia cordata* Mill. (Tiglio selvatico)  
*Tilia platyphyllos* Scop. (Tiglio nostrano)  
*Tilia × europaea* L. (Tiglio europeo)

# CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024 E CONFRONTO CON LA SITUAZIONE DEL 1876



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

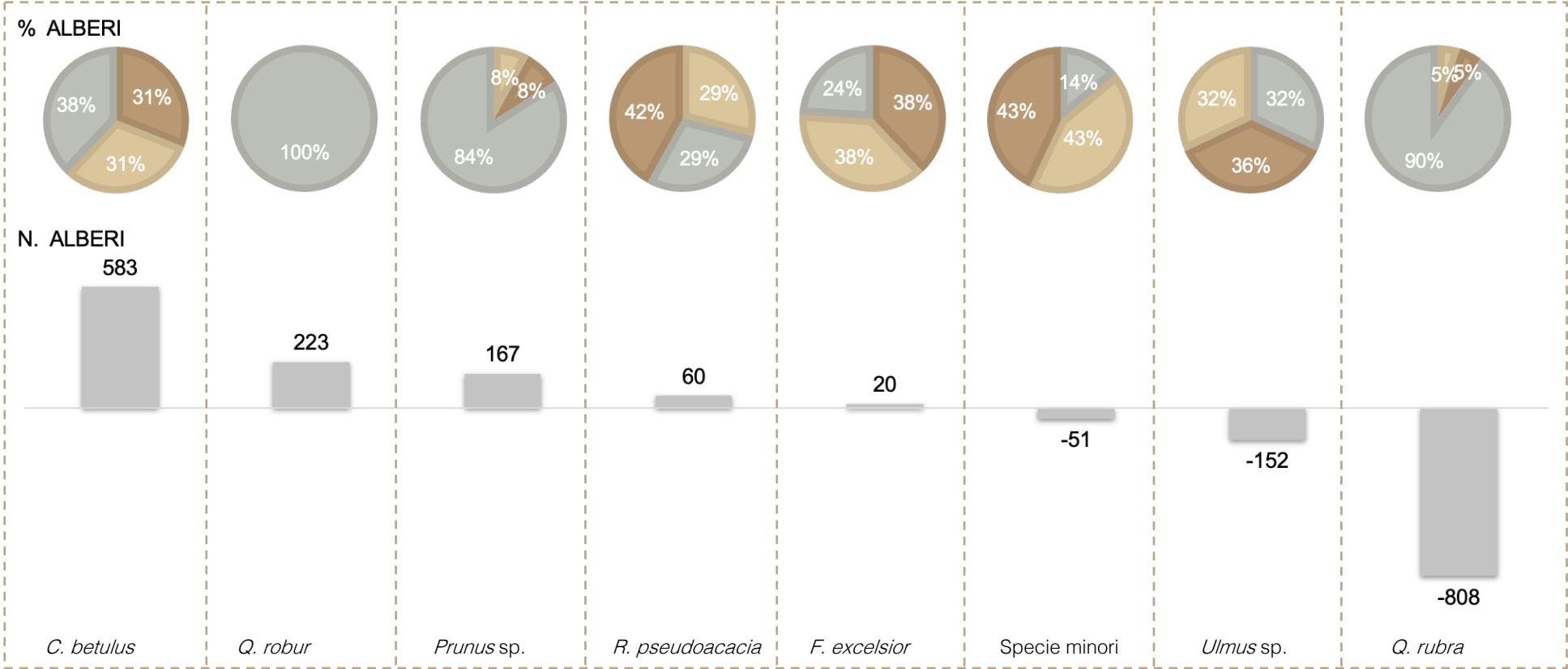
# CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024 E CONFRONTO CON LA SITUAZIONE DEL 1876



Dal confronto tra il censimento del 1876 e i dati del 2024 emerge una sostanziale continuità nelle principali specie vegetali presenti: carpino bianco, frassino comune, ciliegio, pado, farnia, quercia rossa, robinia e olmo risultano ancora dominanti. Tuttavia, si osserva una riduzione del numero nelle specie minori, passate da 33 a 20. Analizzando nel dettaglio le variazioni numeriche, il **carpino bianco** registra un aumento significativo, passando da 466 a 1049 esemplari. Anche il **frassino comune** cresce, seppur più moderatamente, da 31 a 51. Noto è l'incremento degli alberi del genere *Prunus*, che salgono da 15 a 182 unità, così come quello delle **farnie**, assenti nel 1876 ma presenti con 223 esemplari nel 2024. Al contrario, alcune specie mostrano un netto calo: le **querce rosse** diminuiscono drasticamente da 853 a 45 esemplari, mentre gli **olmi** passano da 342 a 190. Le **robinie** rappresentano un'eccezione tra le specie in crescita, aumentando da 43 a 103 individui. Infine, anche il numero complessivo delle **altre specie vegetali** subisce una riduzione, scendendo da 216 a 165. Nel complesso, il confronto evidenzia un'evoluzione della componente floristico vegetazionale caratterizzata da forti incrementi di alcune specie e significative diminuzioni di altre, accompagnata da una generale contrazione della varietà delle specie secondarie.



# CENSIMENTO DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL 2024 E CONFRONTO CON LA SITUAZIONE DEL 1876

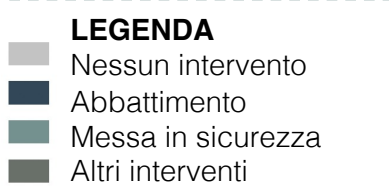
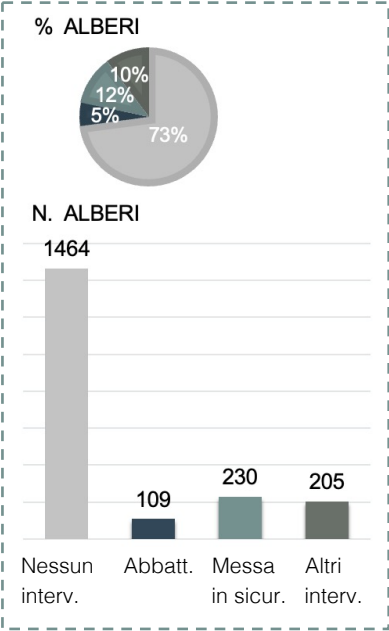
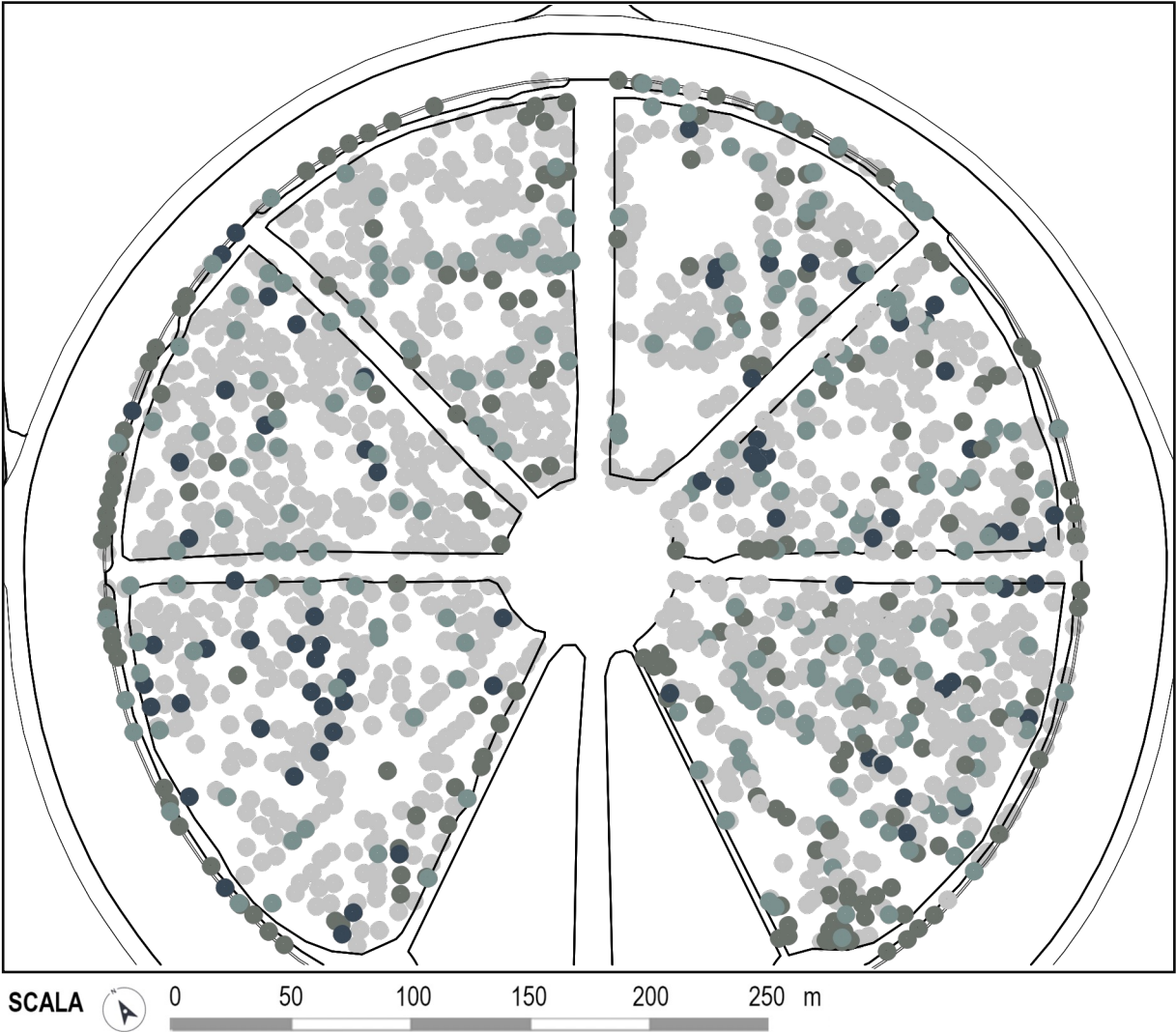


**LEGENDA**

- 1876
- 2024
- Differenza tra il 1876 e il 2024

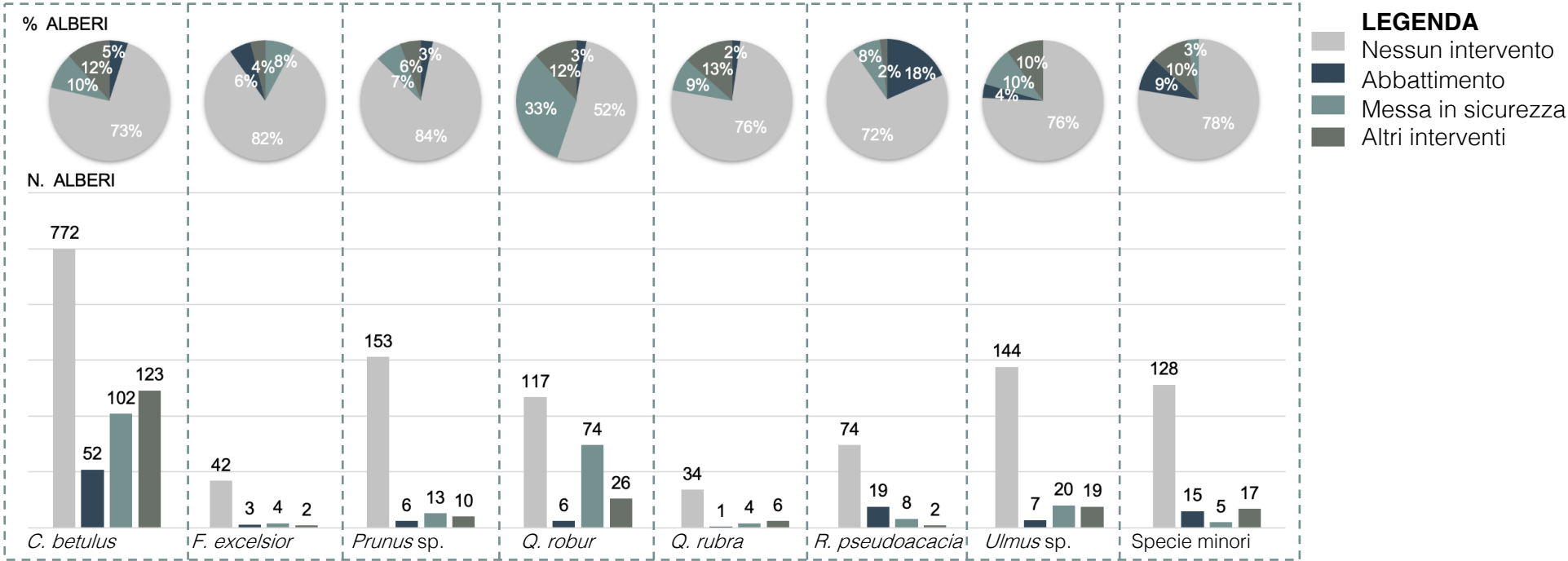
Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

# EVIDENZE EMERSE DAL CENSIMENTO FITOSTATICO



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

# EVIDENZE EMERSE DAL CENSIMENTO FITOSTATICO



Le piante destinate all'**abbattimento** (classe D) sono esemplari morti, gravemente deperiti o strutturalmente compromessi, non recuperabili. Tra queste si trovano olmi colpiti da grafiosi, carpini compromessi da cancri rameali o del fusto e numerose querce affette da carie, quindi pericolose. Per le querce, si raccomanda l'abbattimento e la rimozione del materiale, mantenendo eventualmente alcuni esemplari capitozzati come "totem" per favorire la biodiversità. I **totem** devono avere un'altezza contenuta per non rappresentare un pericolo, evitando altezze eccessive che ne aumentino l'instabilità nel tempo. Quelli troppo alti, soprattutto in prossimità della viabilità, sono particolarmente rischiosi. Per questo, la maggior parte dei totem (soprattutto querce) sarà messa in sicurezza mediante riduzione dell'altezza, generalmente fino a circa 2 metri. Gli interventi di **messa in sicurezza** comprendono soprattutto potature, rimozione del secco e taglio di rami pericolosi sulla viabilità. Sebbene le capitozzature siano sconsigliate, risultano necessarie in alberi vetusti e compromessi per ridurre il pericolo di cedimento. Infine, il **consolidamento** degli alberi comprende una serie di tecniche arboricole volte a migliorare la stabilità e la sicurezza degli esemplari, soprattutto quando presentano difetti strutturali, danni o condizioni di stress. Questi interventi non mirano a "bloccare" l'albero, ma ad accompagnarne lo sviluppo riducendo il rischio di rotture.

Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

## EVIDENZE EMERSE DAL CENSIMENTO FITOSTATICO: ABBATTIMENTO



*C. betulus*

**Sintomi**

Morto

**Interventi consigliati**

Abbattimento

Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)



## EVIDENZE EMERSE DAL CENSIMENTO FITOSTATICO: MESSA IN SICUREZZA



*Q. robur*

### Sintomi

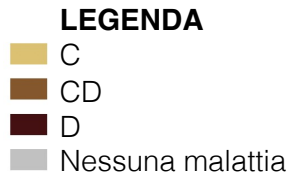
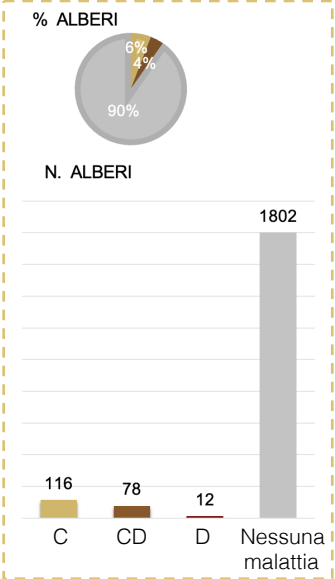
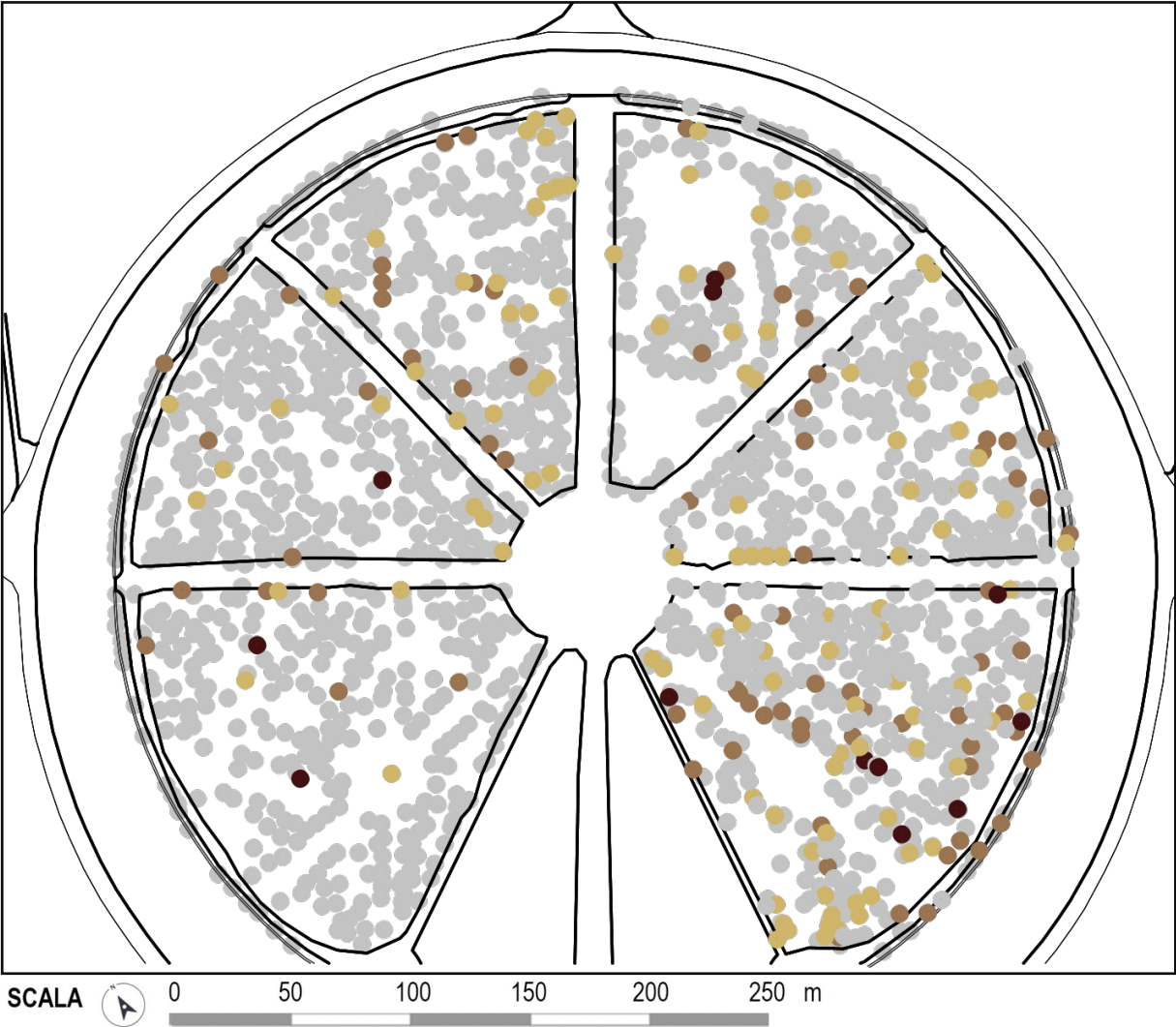
Molto sbilanciato. Ha perso una delle branche codominanti.

Contenere in altezza di 3-4 m e lateralmente di 5-6, riequilibrando.

### Interventi consigliati

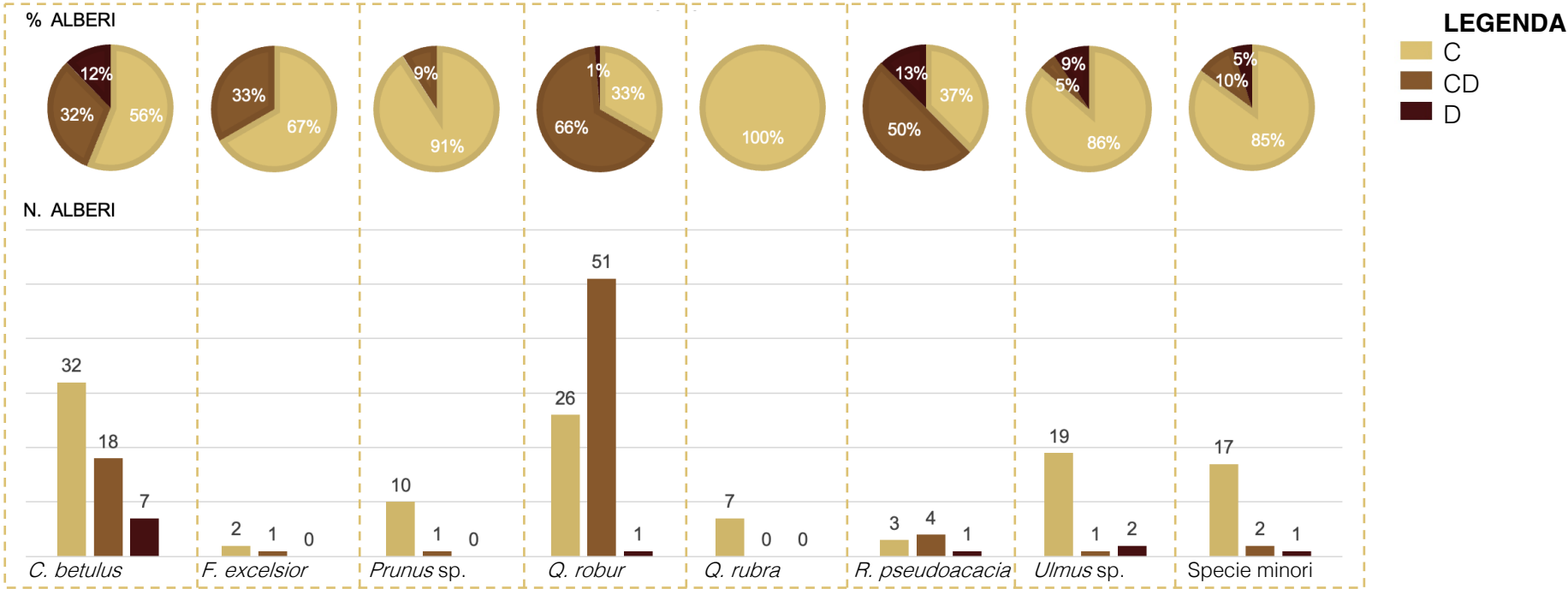
Potatura di contenimento

# EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

# EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA



L'analisi fitostatica secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment), adottato dall'ISA (International Society of Arboriculture), ha come obiettivo l'assegnazione della classe di propensione al cedimento degli alberi. Si basa sull'osservazione visiva della morfologia della pianta e non consente di prevedere con certezza la caduta, ma di valutarne la sussistenza di condizioni che potrebbero favorire fenomeni di cedimento. L'analisi si articola in diverse fasi: inizialmente viene effettuato un controllo visivo per verificare lo stato di vitalità, la presenza di difetti e di sintomi esterni; successivamente possono essere svolte indagini strumentali. Sulla base di queste valutazioni, gli alberi vengono classificati secondo diverse classi di propensione al cedimento: dalla classe A (rischio trascurabile), alla B (basso), alla **C (moderato)**, alla **C-D (elevato)**, fino alla classe D, che indica un **rischio estremo e comporta l'abbattimento**.

## EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA: CLASSE C



*C. betulus*

### Sintomi

Fusto: fusto inclinato, ipertrofie, cavità esposta, codomin. Corteccia intercl., lesioni cicatrizzate, lesioni aperte

Branche / chioma: chioma spiombata, branche protese

### Interventi consigliati

Potatura di contenimento



## EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA: CLASSE CD



*Q. robur*

### Sintomi

Colletto radici: cavità esposte, carie esposta

Fusto: codomin. corteccia intercl., torsione del fusto, ipertrofie, crack da trazione

Branche chioma: seccumi distali, branche protese

Rami: seccumi

### Interventi consigliati

Rimonda secco, potatura di contenimento in altezza di 6-7 m.

### Note

Valutare abbattimento

## EVIDENZE EMERSE DAL METODO VTA: CLASSE D



*C. betulus*

### Sintomi

Fusto: fusto inclinato, decadimenti / necrosi,  
carie esposta  
Branche / chioma: chioma spiombata

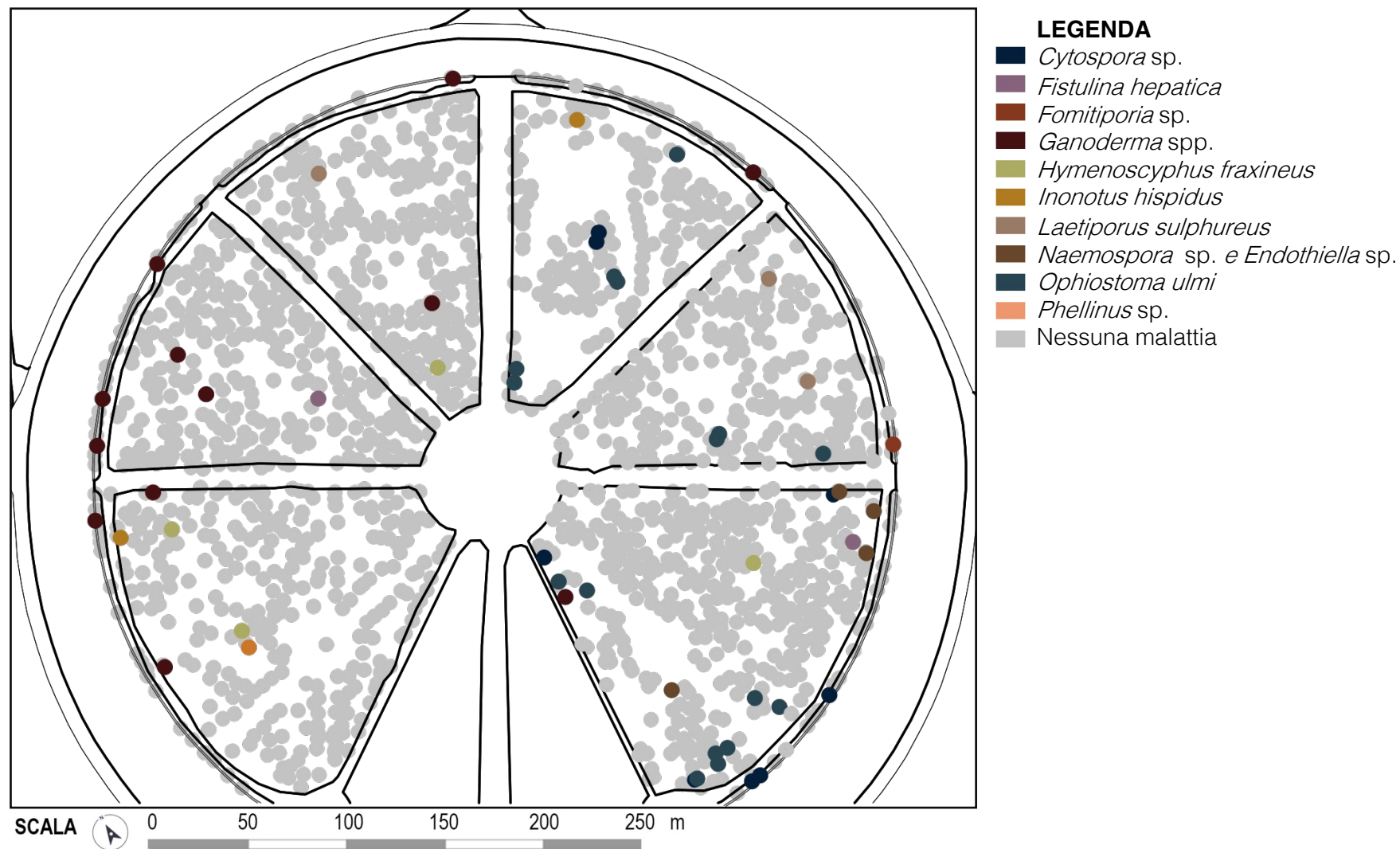
### Interventi consigliati

Abbattimento

### Note

Cytospora

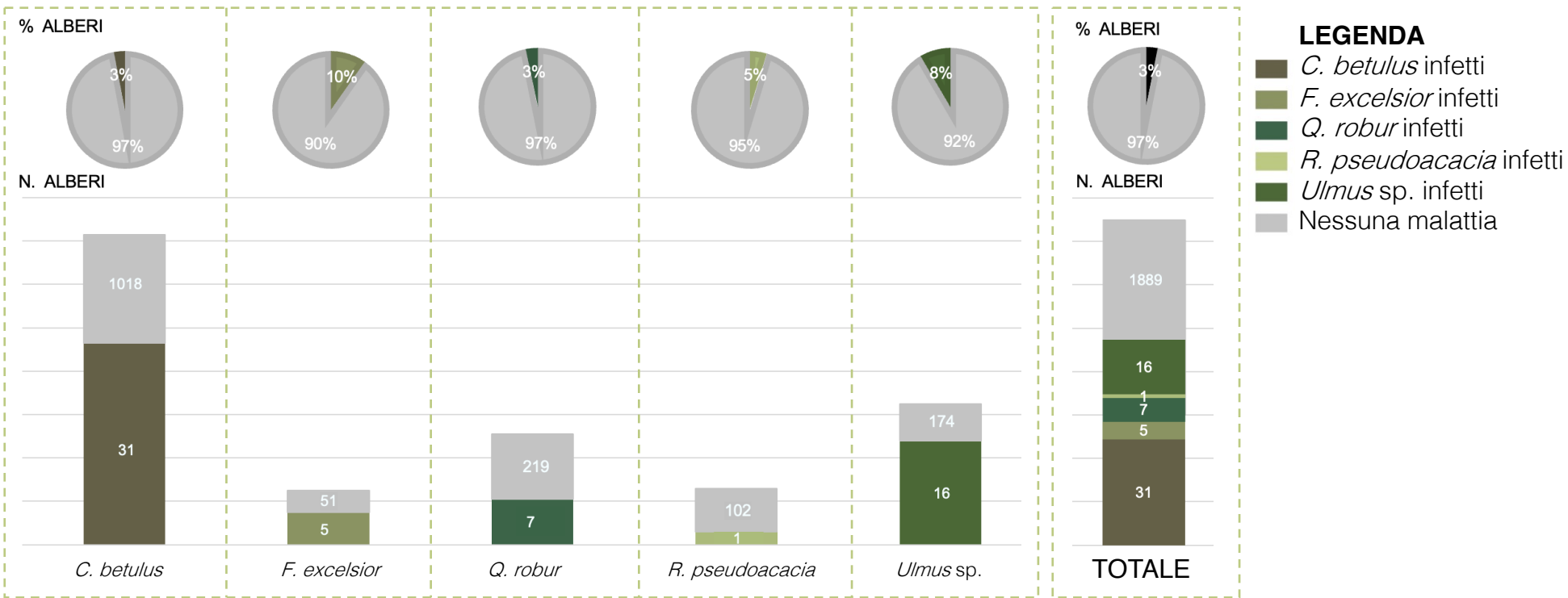
# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024).  
<https://www.indexfungorum.org>



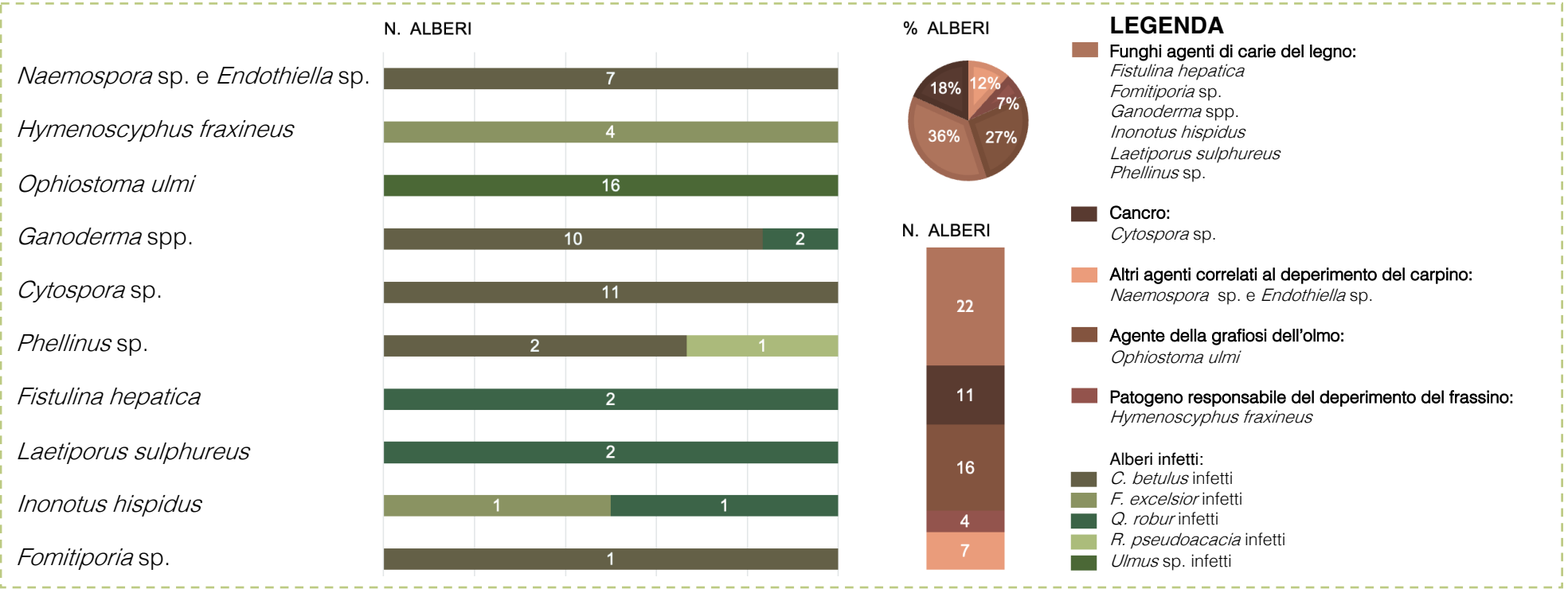
# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)



# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI

Sono state rilevate complessivamente **60 specie vegetali** affette da diverse malattie, riconducibili principalmente a infezioni fungine.

Nel **carpino** si registrano 7 casi associati a *Naemospora* sp. ed *Endothiella* sp., agenti correlati al deperimento della specie e alla formazione di cancri corticali. Inoltre, su 13 esemplari sono stati individuati funghi agenti di carie del legno, così distribuiti: 10 casi di *Ganoderma*, 2 di *Phellinus* e 1 di *Fomitiporia*. Su 11 esemplari di carpino è stata rilevata la presenza di cancro corticale causato da *Cytospora*. La moria del carpino è una malattia complessa causata principalmente da funghi patogeni come *Anthostoma decipiens* (forma anamorfa *Cytospora decipiens*), *Endothiella* sp. e *Naemospora* sp. Questi microrganismi penetrano attraverso ferite della corteccia e provocano cancri e necrosi dei tessuti, compromettendo anche la circolazione della linfa. I sintomi includono disseccamento dei rami, deperimento della chioma e, nei casi più gravi, la morte della pianta. Il deperimento è favorito da condizioni di stress (come siccità e inquinamento) e spesso vede l'azione combinata di più patogeni, configurandosi come un tipico caso di sindrome multifattoriale.

Il **frassino** presenta 4 individui colpiti da *Hymenoscyphus fraxineus*, patogeno responsabile del deperimento del frassino, che provoca dieback, che consiste in disseccamenti rameali progressivi della chioma a partire dalle porzioni più esterne e può portare alla morte anche esemplari di grandi dimensioni; è stato inoltre rilevato 1 caso di *Inonotus hispidus* che provoca marciume del legno, indebolendo la struttura dell'albero e rendendolo più vulnerabile a rotture. Il deperimento del frassino è una grave malattia che colpisce diverse specie del genere *Fraxinus*, causata principalmente dal fungo *Hymenoscyphus fraxineus*. Questo patogeno infetta foglie e rami, provocando necrosi, disseccamenti e cancri, fino a compromettere l'intera pianta. I sintomi più evidenti sono l'appassimento delle foglie, la morte dei rami e il progressivo diradamento della chioma. La malattia può portare rapidamente alla morte dell'albero, soprattutto negli esemplari giovani, ed è oggi una delle principali minacce per i frassini in Europa.

Per la **farnia** si segnalano 7 esemplari affetti da funghi agenti di carie del legno: 2 con *Ganoderma*, 2 con *Fistulina hepatica*, 2 con *Laetiporus sulphureus* e 1 con *Inonotus hispidus*.

È stato inoltre osservato 1 esemplare di **robinia** con presenza di *Phellinus*.

Infine, 16 **olmi** riconducibili a grafiosi infetti da *Ophiostoma ulmi*, agente della grafiosi dell'olmo, malattia che causa una moria diffusa della specie. La grafiosi dell'olmo è una grave malattia che colpisce gli olmi, causata da funghi del genere *Ophiostoma* (in particolare *Ophiostoma ulmi* e *Ophiostoma novo-ulmi*). Il patogeno viene trasmesso principalmente da insetti vettori, come gli scolitidi, che diffondono il fungo da una pianta all'altra. L'infezione provoca l'ostruzione dei vasi conduttori, causando ingiallimento, appassimento e rapido disseccamento della chioma. Nei casi più gravi, porta alla morte dell'albero in tempi relativamente brevi ed è responsabile della drastica riduzione degli olmi in Europa e Nord America.

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Fomitiporia - C. betulus*

## Sintomi

Fusto: inclinato, carpofori, torsione del fusto, cavità esposta.  
Chioma spiombata. Branche protese. Seccumi sui rami.

## Interventi consigliati

Rimonda secco e riduzione chioma 6 m circa in altezza.

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Phellinus* - *R. pseudoacacia*

## Sintomi

Radici: carie esposta, ipertrofie. Fusto: carpofori.

Branche protese e pericolanti. Rami: seccumi e lesioni.

## Interventi consigliati

Abbattimento.



# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Fistulina hepatica* - *Q. robur*

## Sintomi

Radici: carpofori, carie esposta. Fusto: cavità esposta.  
Castello: carie esposta. Branche protese. Seccumi sui rami.

## Interventi consigliati

Potatura di contenimento, consolidamento statico 8 t a 8-9 m sul fusto.

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Inonotus hispidus* - *Q. robur*

## Sintomi

Radici: carpofori, carie esposta. Fusto: crack da compressione. Branche protese. Seccumi e lesioni sui rami.

## Interventi consigliati

Potatura di contenimento, ancoraggio branche mediante consolidamento dinamico (8t) e statico

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Laetiporus sulphureus* - *Q. robur*

## Sintomi

Radici: contrafforte di reazione. Fusto: necrosi, carpofori.

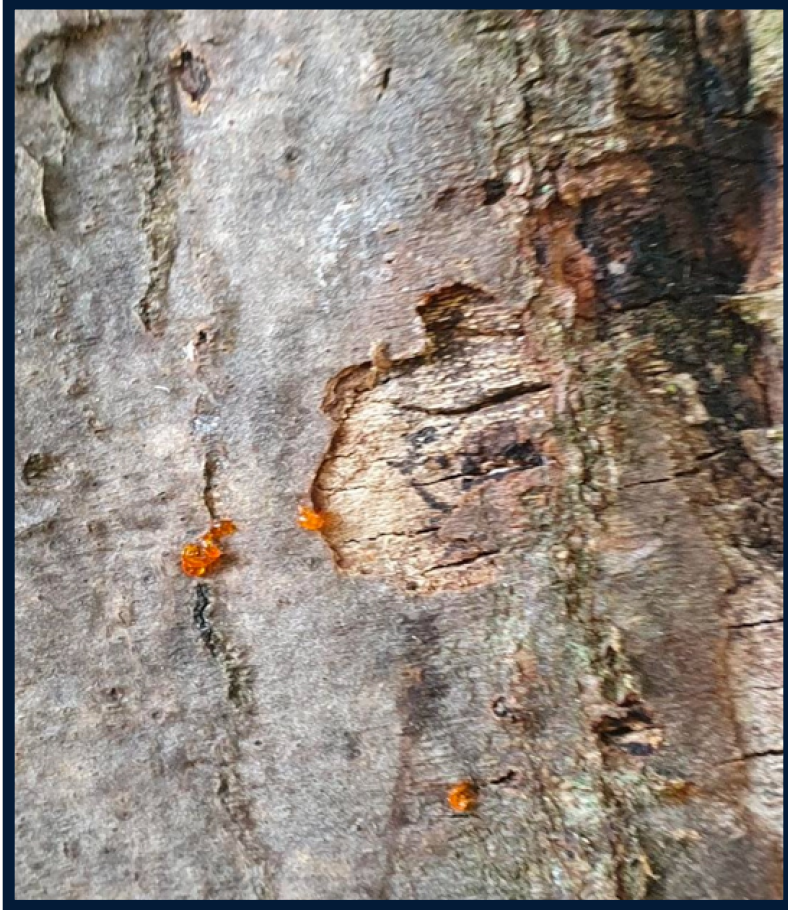
Castello: carie esposta. Branche protese e pericolanti.

## Interventi consigliati

Rimonda secco e potatura di contenimento



# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Cytospora* - *C. betulus*

## Sintomi

Fusto inclinato, necrosi e carie esposta.

Chioma spiombata. Deperimento in generale.

## Interventi consigliati

Abbattimento



# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Naemospora* - *C. betulus*

## Sintomi

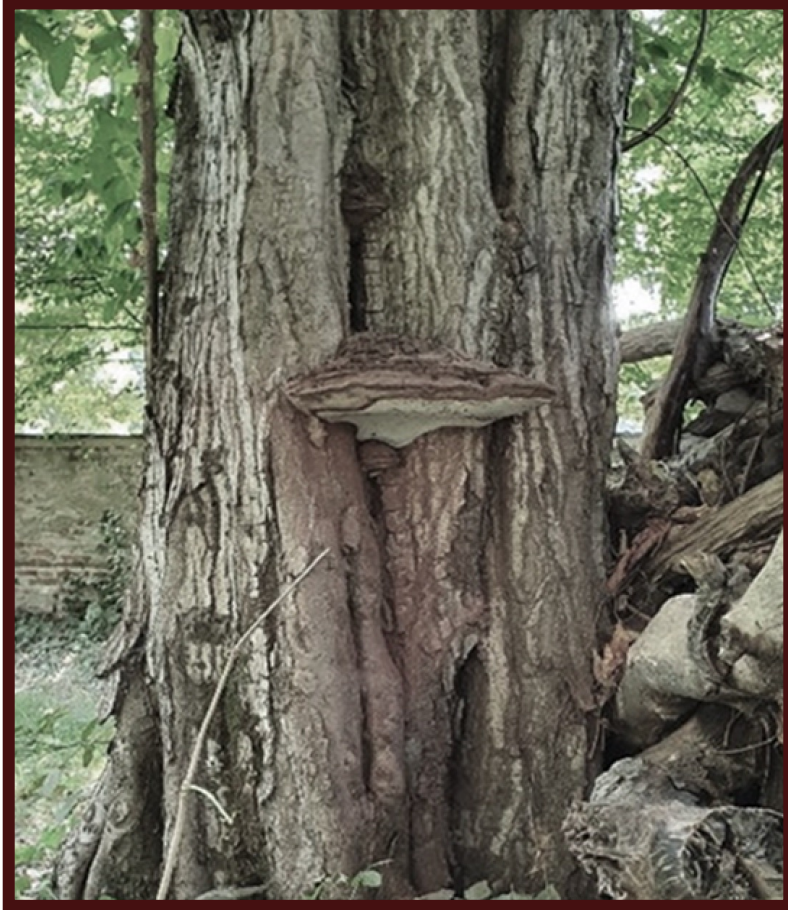
Fusto: codominanza corteccia intercl.

Castello: carie esposta

## Interventi consigliati

Abbattimento

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Ganoderma - C. betulus*

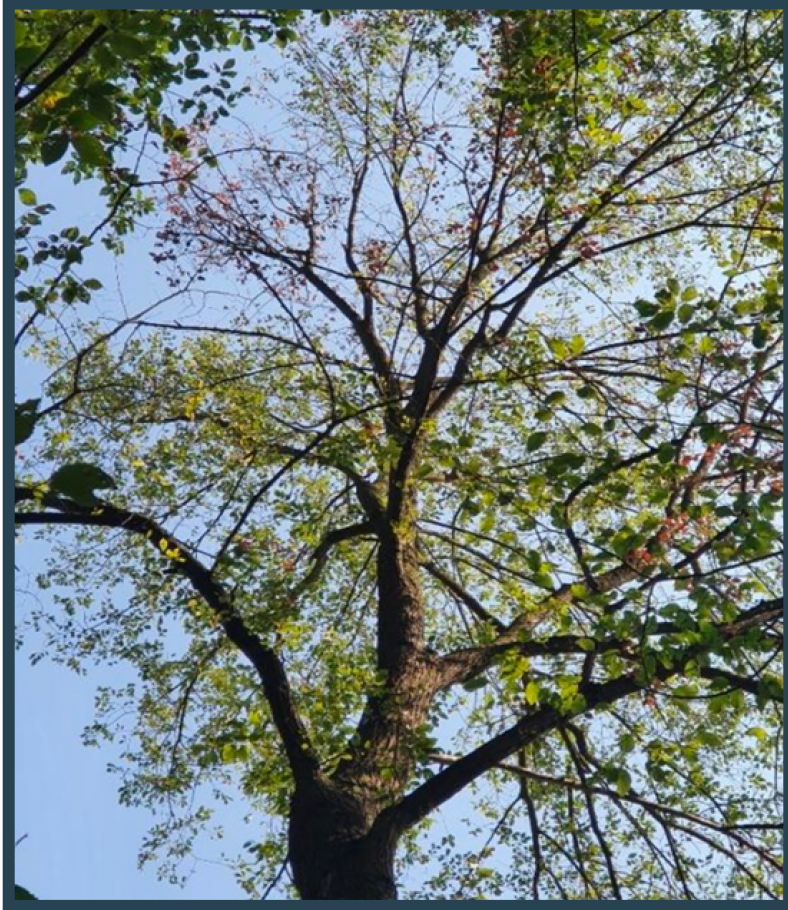
## Sintomi

Codominanza, torsione e inclinazione fusto, chioma spiombata, seccumi, deperimento, carpofori.

## Interventi consigliati

Capitozzare (per ragioni naturalistiche) o abbattere.

# LE PRINCIPALI MALATTIE OSSERVATE A SEGUITO DI MONITORAGGI FITOSANITARI



*Ophiostoma ulmi* - *U. minor*

## Sintomi

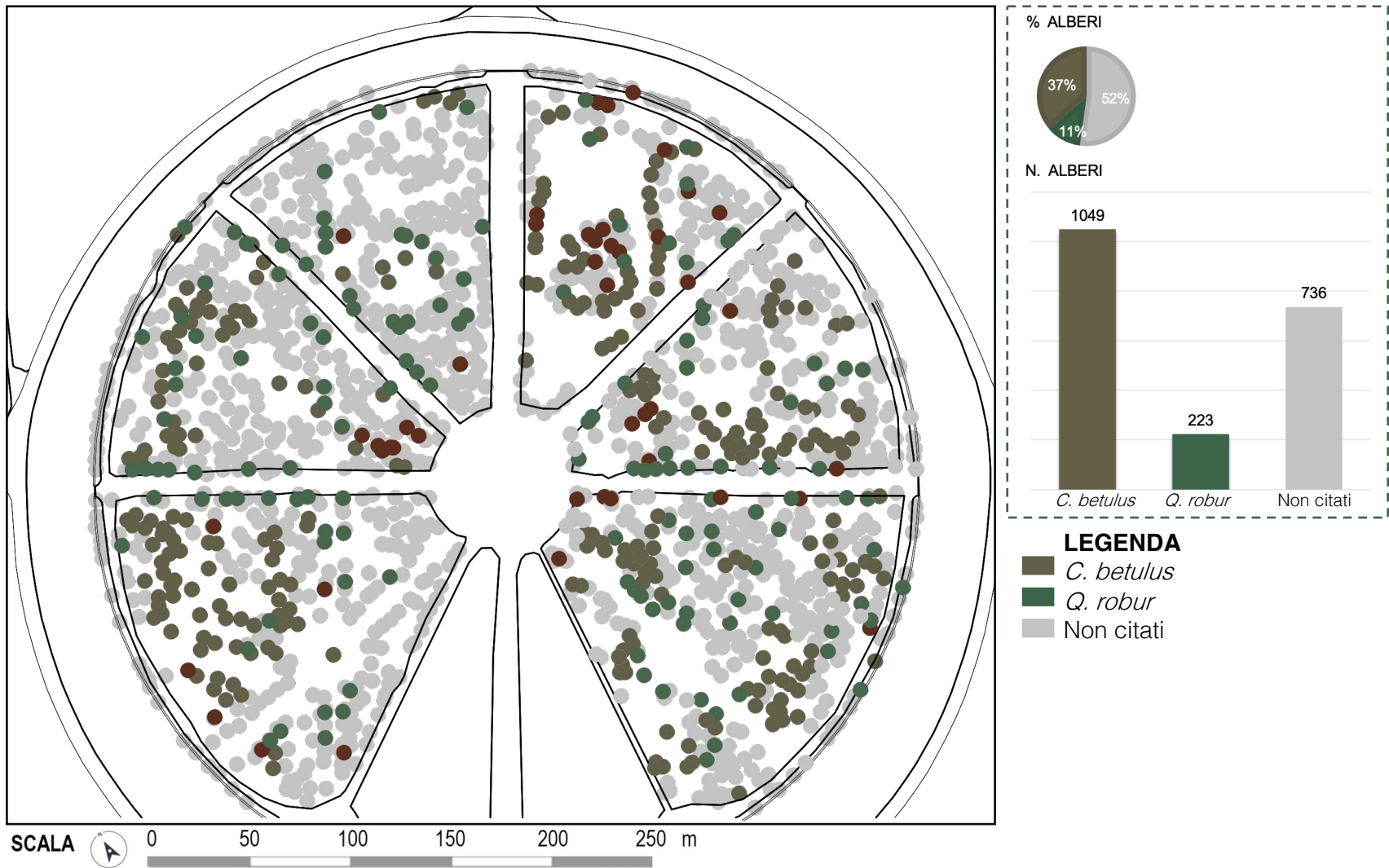
Radici: cavità esposte. Fusto: torsione e inclinato.  
Chioma asimmetrica e spiombata. Seccumi sui rami.

## Interventi consigliati

Abbattimento.



# ALBERI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO



Fonte: Martinis, R. Relazione fitostatiche, Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (2021 e 2024)



# ALBERI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

## Art. 3 (Divieti)

1. Nel IT1110004 STUPINIGI è fatto divieto di:

- o) al di fuori degli ambienti forestali per i quali esistono norme specifiche, abbattere completamente alberi di interesse conservazionistico in formazioni non costituenti bosco, anche isolati, anche all'interno di giardini e proprietà recintate, anche deperienti o morti, ad esclusione di quegli esemplari che, in caso di caduta interi o di loro parti, possono essere causa di danni a persone e cose. Alberi di interesse conservazionistico sono quelli che possiedono i requisiti indicati all'art. 12, lettere dalla a) alla e);
- q) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, quelle allevate, coltivate od ornamentali, purché non inserite in apposito elenco allegato al Piano di gestione delle specie e cultivar in grado di ibridarsi con entità locali presenti nel sito o di naturalizzarsi, e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

## Art. 10 (Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi, integrati dalle misure specifiche per habitat e gruppi di habitat, prevalenti qualora più restrittive:

- a) tutti gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, devono essere comunicati preventivamente al soggetto gestore del sito, affinché venga espresso il parere obbligatorio. Il gestore, mediante apposito sopralluogo, verifica la conformità del taglio alla normativa forestale regionale vigente (Regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i.) e alle presenti misure di conservazione, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà da allegare a cura del richiedente, in caso di intervento selvicolturale, alla dovuta comunicazione semplice e/o al progetto d'intervento da inviare al soggetto regionale competente in materia di tagli boschivi;

## Art. 12 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere Quercus o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;

## ALBERI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

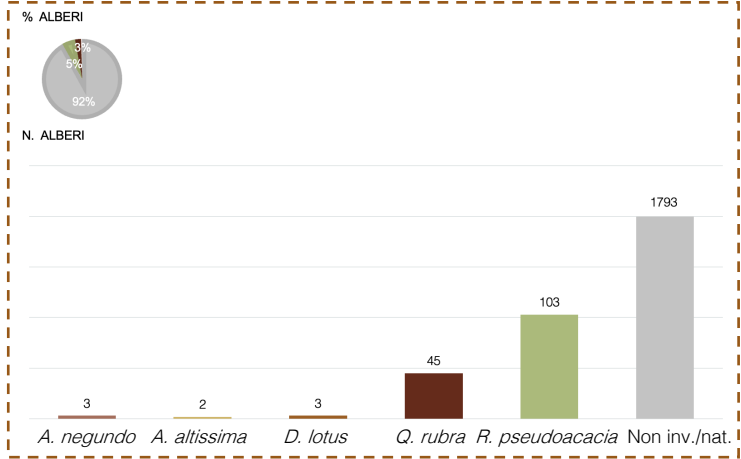
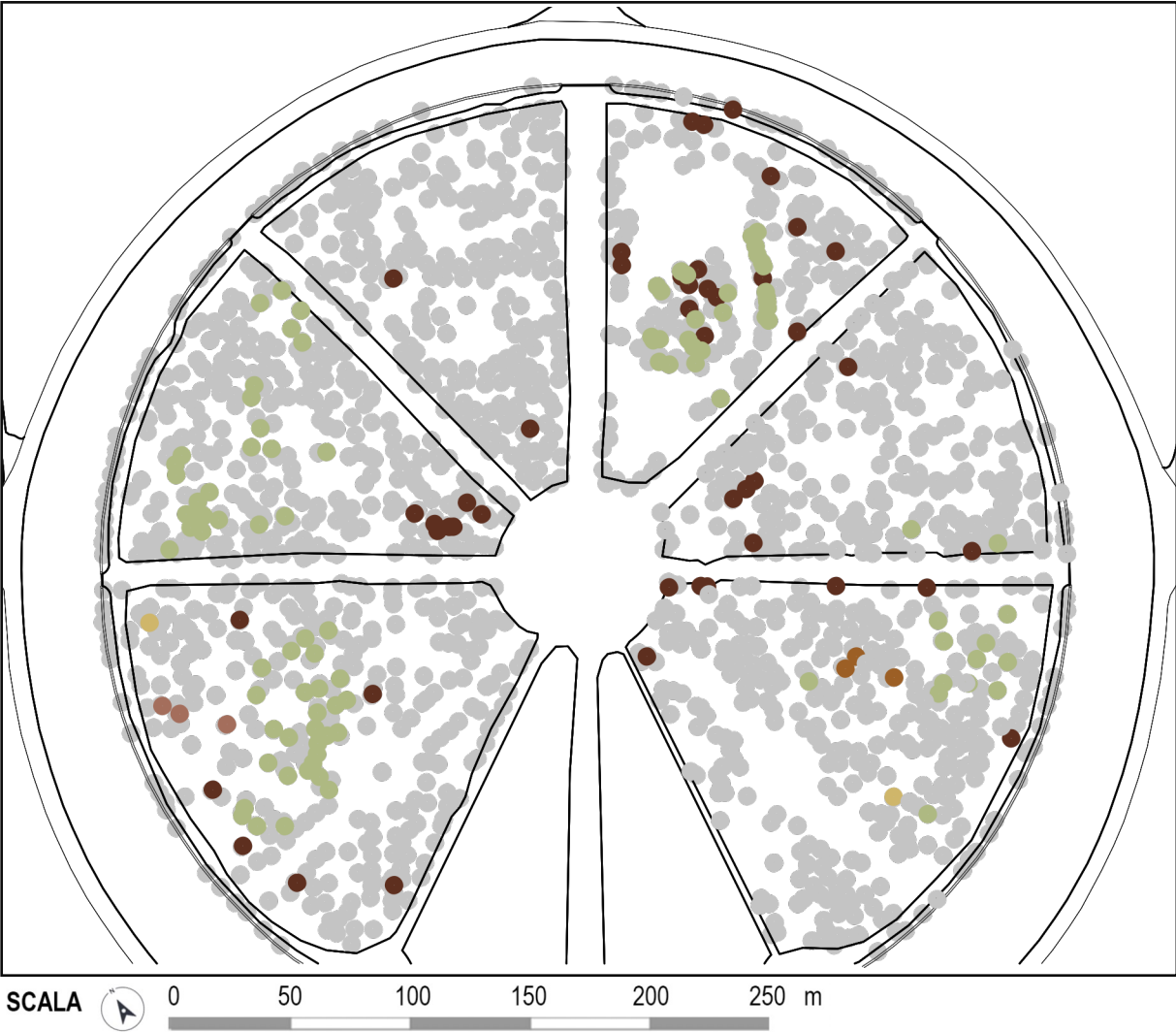


*C. betulus*

### Sintomi

Fusto inclinato e torsione del fusto. Chioma spiombata.  
Branche protese. Seccumi sui rami.

# SPECIE ESOTICHE INVASIVE E NATURALIZZATE



- LEGENDA**
- SPECIE VEGETALI INVASIVE**
- A. negundo* – M e Specie target
  - A. altissima* – M, Specie target, IAS
  - D. lotus* – W
  - Q. rubra* – M e Specie target
- SPECIE VEGETALI NATURALIZZATE**
- R. pseudoacacia*
  - Non invasive/naturalizzate

# SPECIE ESOTICHE INVASIVE E NATURALIZZATE

## LE BLACK LIST DELLE SPECIE VEGETALI INVASIVE

**Black List – Management List (M - Gestione):** comprende le specie esotiche presenti in maniera diffusa sul territorio, per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale bensì possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte; è comunque opportuno evitarne l'utilizzo.

**Black List – Action List (E - Eradicazione):** comprende le specie esotiche con distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili, e auspicabili, misure di eradicazione da tutto il territorio regionale.

**Black List – Warning List (W - Allerta):** elenco relativo alle specie esotiche che: non sono ancora presenti nel territorio regionale ma che hanno manifestato caratteri di invasività e/o particolari criticità sull'ambiente, l'agricoltura e la salute pubblica in regioni confinanti; hanno una distribuzione limitata sul territorio regionale e per le quali deve essere valutato il potenziale grado di invasività; rientrano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Regolamento Europeo n. 1143/2014) ma non sono ancora presenti nel territorio piemontese.

## Specie target

Le specie più significative su cui indirizzare l'attenzione e le risorse per interventi di prevenzione/gestione/eradicazione sono indicate come specie target. La loro individuazione si è resa necessaria a causa della presenza di un elevato numero di specie invasive in liste unionali ed elenchi regionali in un contesto di risorse non illimitate per interventi finalizzati alla loro gestione.

## IAS vegetali - Invasive Alien Species

Specie esotiche naturalizzate con un tasso di riproduzione elevato (e maggiore rispetto alle specie autoctone), in grado di diffondersi e di colonizzare vaste aree in breve tempo (in media, la velocità di espansione di una specie vegetale invasiva è pari a 100 m in 3 anni).

## SPECIE NATURALIZZATE

Una specie naturalizzata è una specie non originaria di un territorio che riesce a vivere e riprodursi autonomamente in natura, senza l'intervento umano. Non tutte le specie introdotte diventano naturalizzate: alcune non si adattano, mentre altre, oltre a stabilizzarsi, possono diventare invasive e causare impatti negativi sugli ecosistemi.



## SPECIE NATURALIZZATA



*R. pseudoacacia*

### Sintomi

Radici: contrafforte di reazione. Fusto inclinato.  
Chioma spiombata e asimmetrica.

### Interventi consigliati

Potatura di contenimento.

## SPECIE ESOTICA INVASIVA



*Q. rubra*

### Sintomi

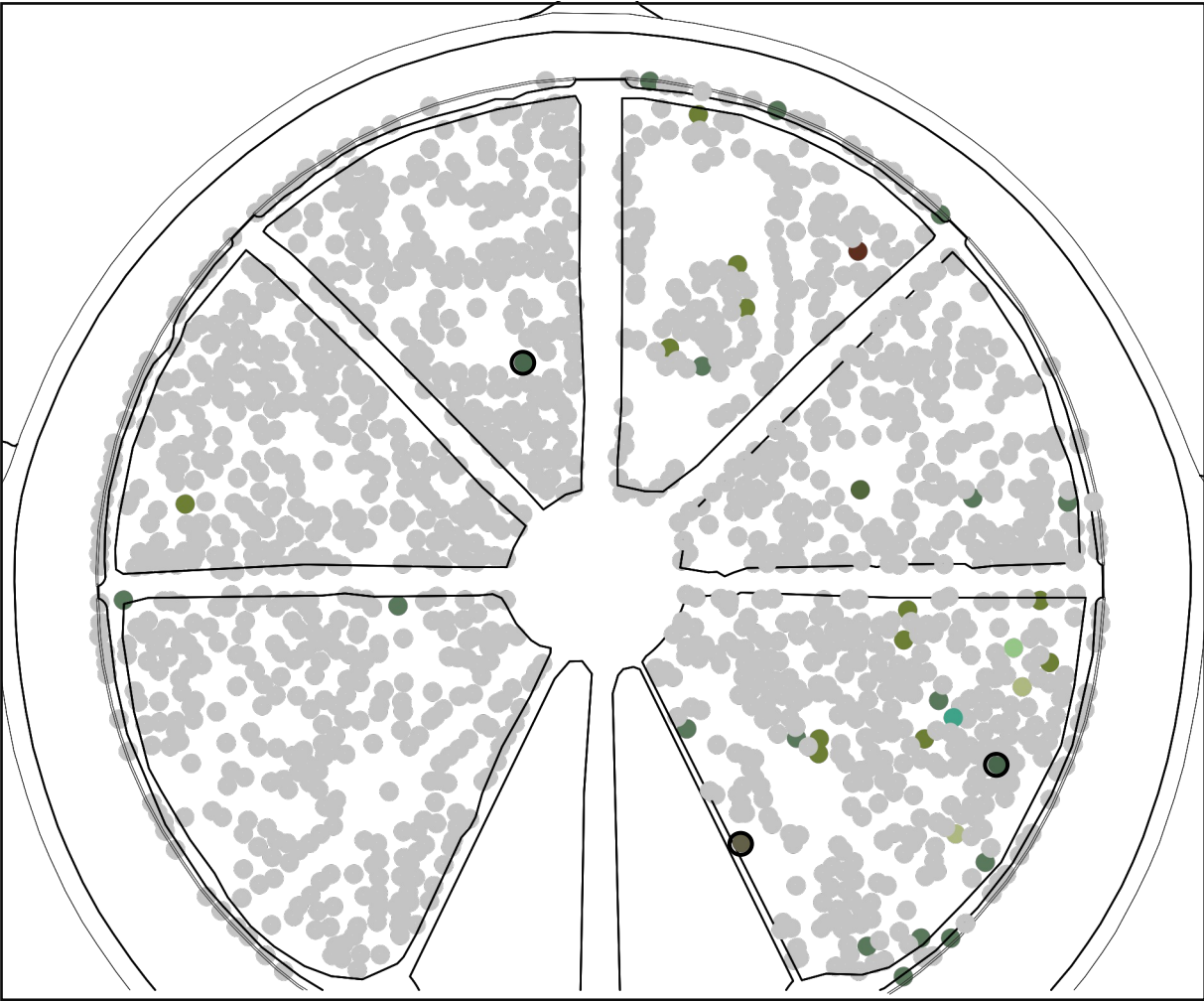
Radici: contrafforte di reazione. Fusto inclinato.

Chioma spiombata. Branche protese. Seccumi sui rami.

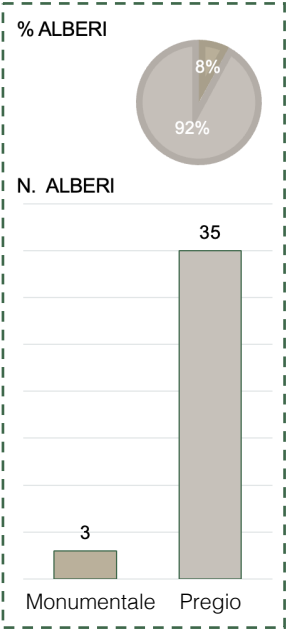
### Interventi consigliati

Potatura di contenimento.

# ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO

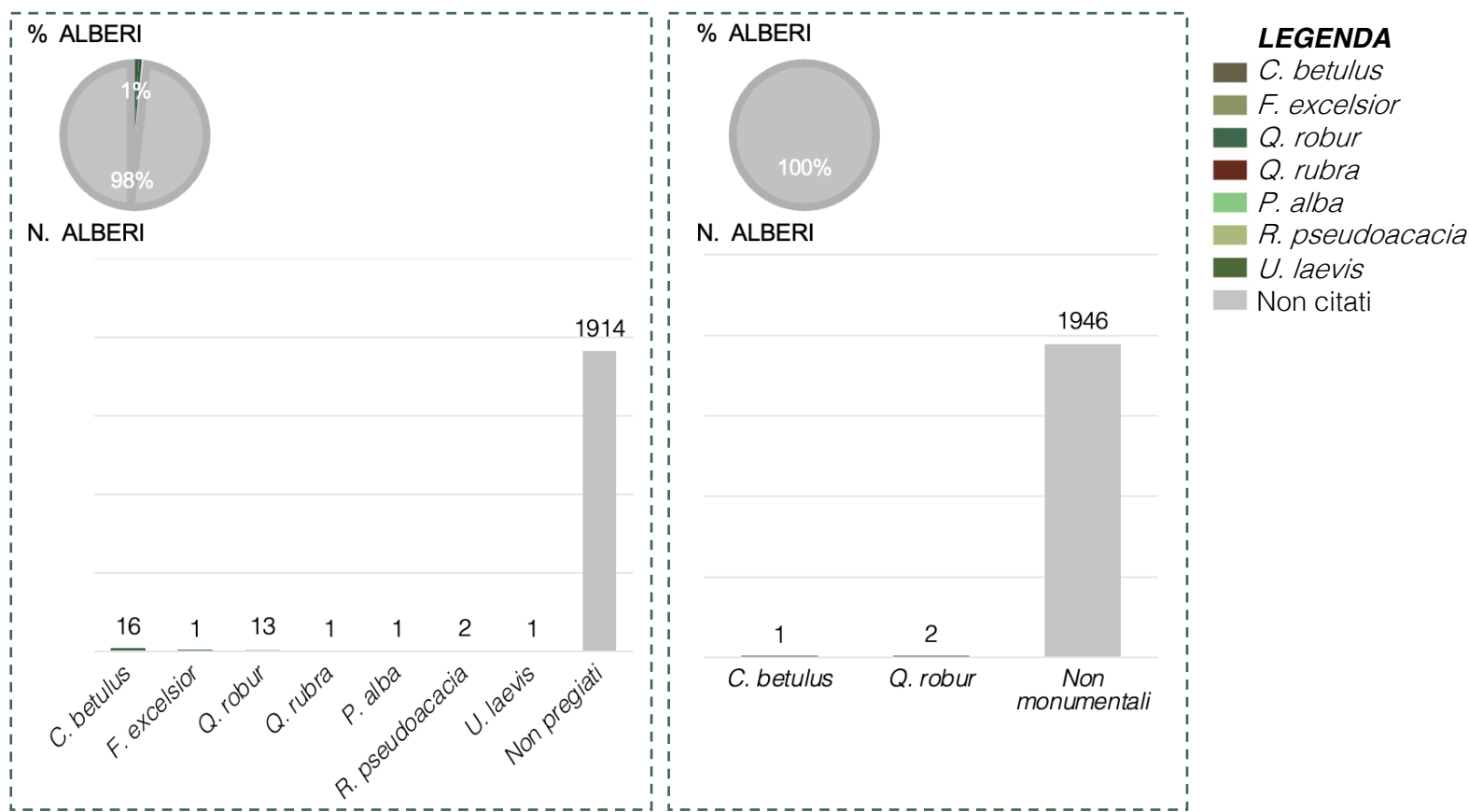


SCALA 0 50 100 150 200 250 m



- LEGENDA**
- C. betulus*
  - F. excelsior*
  - Q. robur*
  - Q. rubra*
  - P. alba*
  - R. pseudoacacia*
  - U. laevis*
  - Non citati

# ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO





# ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO

## Le norme e i criteri di monumentalità

Gli **alberi monumentali** sono soggetti al rispetto di specifiche norme stabilite dalla Legge 10/2013 sullo sviluppo del verde urbano. In particolare, all'art. 7, la legge attribuisce agli alberi classificabili come monumentali le seguenti caratteristiche: "l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicato, che costituisca raro esempio di maestosità e/o longevità o che mostri un particolare pregio naturalistico per rarità della specie o che costituisca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali; i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private".

Per l'attribuzione dello status di monumentalità, in base al Decreto attuativo dell'**art. 7 della L. 10/2013** (Decreto interministeriale del 23/10/2014), l'albero deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

1. Età e dimensioni.
2. Forma e portamento.
3. Valore ecologico.
4. Rarità botanica.
5. Architettura vegetale.
6. Pregio paesaggistico.
7. Pregio storico-culturale-religioso.

## Regolamento del verde pubblico e privato della città di Nichelino

Gli **alberi di pregio** prevedono il rispetto di specifiche norme finalizzate alla loro salvaguardia, tutela e corretta gestione all'interno del territorio comunale. In particolare, per quanto riguarda la salvaguardia degli alberi e degli arbusti (**Art. 11**), devono essere tutelati gli arbusti che, per rarità della specie, morfologia o vetustà, risultino di particolare valore. Rientrano in questa categoria anche gli arbusti che, singolarmente o in gruppo, raggiungono un volume pari o superiore a 5 metri cubi. Per quanto concerne i parchi e le aree attrezzate (**Art. 16**), è prevista una particolare attenzione alla valorizzazione e tutela della vegetazione spontanea di pregio, con specifico riferimento agli esemplari arborei appartenenti al genere *Quercus* e alle latifoglie nobili, riconosciute per il loro valore ecologico e paesaggistico. Nel caso del rinnovo delle alberate (**Art. 37**), qualora si renda inevitabile la sostituzione integrale, è necessario adottare un approccio articolato e consapevole. Questo prevede, innanzitutto, un'analisi del contesto storico e architettonico del sito e una valutazione delle condizioni fitopatologiche e statiche degli alberi esistenti. Sulla base di tali analisi, deve essere definito un cronoprogramma degli interventi che tenga conto anche della conservazione degli esemplari di pregio o monumentali, in quanto elementi di memoria storica del luogo. È inoltre fondamentale individuare le specie più idonee da reimpiantare e pianificare l'intervento in modo integrato con il contesto urbano circostante, garantendo agli alberi spazi adeguati per la crescita, secondo quanto previsto dal regolamento sulle aree di pertinenza. Infine, si raccomanda di valutare la possibilità di realizzare gli interventi in modo graduale nel tempo, intervenendo su porzioni limitate del filare (non superiori al 25-30% del totale), al fine di ridurre l'impatto paesaggistico e ambientale.

Fonte: [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

Fonte: Regolamento del verde pubblico e privato della città di Nichelino

# ALBERO MONUMENTALE



*Q. robur*

Altezza 24 m

Diam. fusto 83-175 cm

Diam. chioma 22 m

## Interventi

Urgente. Rimonda secco e fascioni a cricchetto, potatura contenimento a tutta chioma di 5-6 m.

## Note

Monumentale Regione Piemonte. Crack su branche grave, contrafforti accentuati. Decadimenti e necrosi sul fusto, sezione fortemente ellittica e forte decorticazione.

## ALBERO DI PREGIO



*R. pseudoacacia*

### Sintomi

Radici: contrafforte di reazione. Fusto inclinato.  
Chioma spiombata e asimmetrica.

### Interventi consigliati

Potatura di contenimento.

# INDICI DI ELLENBERG

Ideati dal botanico tedesco Heinz Ellenberg. Applicazione principale: Europa centrale. Scala generalmente da 1 a 9 (maggiore precisione)

Principali fattori:

**L → Luce:** varia da situazioni di piena ombra in sottoboschi chiusi (1) a piena luce in aperta campagna (9).

- 1 Ombra profonda (boschi fitti, luce molto scarsa),
- 2 ombra marcata
- 3 ombra moderata
- 4 ombra luminosa / mezz'ombra
- 5 intermedio
- 6 luce intensa
- 7 ambienti molto luminosi
- 8 quasi pieno sole
- 9 pieno sole costante

**T → Temperatura:** descrive un gradiente termico che va dalle specie di clima freddo, delle zone boreali e delle montagne (1) a specie di clima caldo mediterraneo (9)

- 1 clima molto freddo
- 2 clima freddo montano
- 3 clima fresco-freddo
- 4 clima fresco temperato
- 5 temperato intermedio
- 6 temperato-caldo
- 7 caldo moderato
- 8 caldo marcato
- 9 molto caldo

**K → Continentalità:** basato sulla corologia delle specie indagate variando da specie oceaniche delle coste atlantiche (1) a specie continentali delle zone interne dell'Eurasia (9)

- 1 clima oceanico
- 2 sub-oceanico
- 3 tendenza oceanica
- 4 intermedio
- 5 sub-continentale
- 6 moderatamente continentale
- 7 continentale marcato
- 8 fortemente continentale
- 9 estremamente continentale

**F → Umidità:** esprime il gradiente edafico che va da suoli secchi su versanti rocciosi (1) a suoli impregnati d'acqua non ben aerati (9). In questa categoria sono stati aggiunti gli indici supplementari 10-11-12 per indicare suoli inondati periodicamente o perennemente

- 1 suoli estremamente aridi
- 2 molto aridi
- 3 aridi
- 4 moderatamente asciutti
- 5 intermedio (fresco)
- 6 moderatamente umido
- 7 umido
- 8 molto umido
- 9 suolo saturo d'acqua



# INDICI DI ELLENBERG

**R → Reazione del suolo (pH):** valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto acidi. (1) a substrati alcalini (9)

- 1 suoli estremamente acidi
- 2 molto acidi
- 3 acidi
- 4 sub-acidi
- 5 debolmente acidi
- 6 neutri
- 7 sub-basici
- 8 basici (calcarei)
- 9 fortemente basici

**N → Nutrienti:** si basa sul contenuto di azoto assimilabile ( $\text{NH}_4$ ,  $\text{NO}_3$ ) e varia da suoli molto poveri in azoto (1) a suoli fertilizzati con eccesso di azoto (9)

- 1 suoli estremamente poveri
- 2 molto poveri
- 3 poveri
- 4 moderatamente poveri
- 5 intermedio
- 6 moderatamente ricchi
- 7 ricchi
- 8 molto ricchi
- 9 eutrofici (altissima disponibilità di nutrienti)

**S → Salinità:** ha solo due termini + (piante su suoli salati) e – (piante che evitano suoli salati)

- 1 specie non tollerante ai sali
- 2 tollera tracce di salinità
- 3 debolmente tollerante
- 4 moderatamente tollerante
- 5 presente in suoli leggermente salmastri
- 6 ambienti salini moderati, suoli salini
- 7 fortemente alofita
- 8 ambienti molto salini (lagune)
- 9 ambienti estremamente salini

## INDICI DI ELLENBERG

| Specie vegetali (attuali) | L | T | K | F | R | N | S |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>C. betulus</i>         | 4 | 6 | 4 | x | x | x | 0 |
| <i>F. excelsior</i>       | 4 | 5 | 3 | x | 7 | 7 | 0 |
| <i>P. avium</i>           | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| <i>P. padus</i>           | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| <i>Q. robur</i>           | 7 | 6 | 6 | x | x | x | 0 |
| <i>R. pseudoacacia</i>    | 5 | 6 | 4 | 4 | x | 8 | 0 |
| <i>U. laevis</i>          | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| <i>U. minor</i>           | 5 | 7 | 5 | x | 8 | x | 0 |

### LEGENDA

- Specie di interesse conservazionistico
- Specie vegetali autoctone
- Specie invasive vegetali

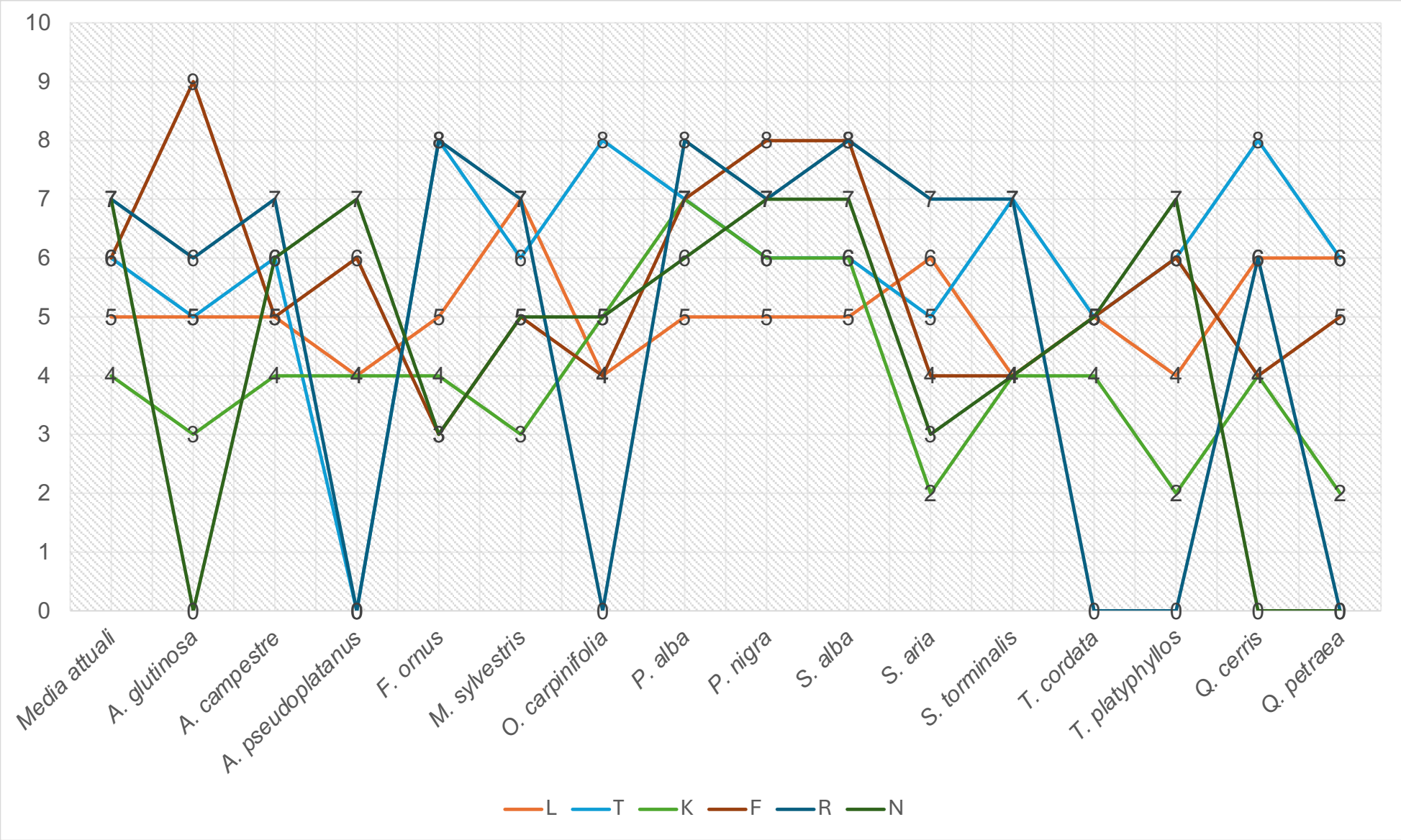
# INDICI DI ELLENBERG

| Specie vegetali                             | L | T | K | F | R | N | S |
|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Alnus glutinosa</i> (Ontano nero)        | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | x | 1 |
| <i>Acer campestre</i> (Acero campestre)     | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> (Acero di monte) | 4 | x | 4 | 6 | x | 7 | 0 |
| <i>Fraxinus ornus</i> (Orniello)            | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| <i>Malus sylvestris</i> (Melo selvatico)    | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> (Carpino nero)   | 4 | 8 | 5 | 4 | x | 5 | 0 |
| <i>Populus alba</i> (Pioppo bianco)         | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| <i>Populus nigra</i> (Pioppo nero)          | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| <i>Salix alba</i> (Salice bianco)           | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| <i>Sorbus aria</i> (Sorbo montano)          | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| <i>Sorbus torminalis</i> (Ciavardello)      | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| <i>Tilia cordata</i> (Tiglio selvatico)     | 5 | 5 | 4 | 5 | x | 5 | 0 |
| <i>Tilia platyphyllos</i> (Tiglio nostrano) | 4 | 6 | 2 | 6 | x | 7 | 0 |
| <i>Quercus cerris</i> (Cerro)               | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | x | 0 |
| <i>Quercus petraea</i> (Rovere)             | 6 | 6 | 2 | 5 | x | x | 0 |
| <i>Quercus pubescens</i> (Roverella)        | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | x | 0 |

## LEGENDA

-  Specie di interesse conservazionistico
-  Specie vegetali autoctone
-  Specie invasive vegetali

INDICI DI ELLENBERG





## INDICI DI ELLENBERG

Gli indici di Ellenberg applicati alla situazione del Giardino Circolare di Stupinigi evidenziano che il fattore L (luce) è basso, così come il fattore T (temperatura). Al contrario, il fattore K (continentalità) risulta elevato. Anche il fattore F (umidità) presenta valori bassi, mentre i fattori R (reazione del suolo) e N (nutrienti) risultano coerenti con le caratteristiche del terreno. Il fattore S (salinità), invece, non viene considerato rilevante in questo contesto.

Sono stati utilizzati gli indici di Ellenberg per individuare possibili specie sostitutive dell'attuale componente floristico-vegetazionale, che in alcuni casi potrebbe necessitare di essere rinnovata a causa delle principali malattie riscontrate durante i monitoraggi fitosanitari. In primo luogo, è stato calcolato il valore medio degli indici per gli alberi esistenti. Gli indici ecologici considerati sono: L (luce), T (temperatura), K (continentalità), F (umidità), R (reazione del suolo, pH), N (nutrienti).

Successivamente, sono stati confrontati questi valori con gli indici di Ellenberg delle specie arboree potenzialmente sostitutive, al fine di individuare quelle con caratteristiche ecologiche più affini. Le specie candidate sono state selezionate a partire dal volume "Parchi a misura di clima", con l'obiettivo di proporre un modello di parco adattivo.

I dati a disposizione indicano che lo stato di salute complessivo delle specie arboree presenti è in parte compromesso, in particolare per frassini, carpini e olmi, e, in misura minore, per le farnie, a causa di fattori patologici e dei cambiamenti climatici, che alterano alcuni parametri ecologici, soprattutto temperatura e precipitazioni.

Di conseguenza, fatti salvi i vincoli sussistenti, potrebbe essere opportuno favorire specie vegetali più resilienti alle malattie e ai cambiamenti climatici, quali, ad esempio, il **cerro** e il **carpino nero**.

# **FONTI ANALIZZATE PER L'ANALISI DELLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE ARBOREA E ARBUSTIVA**

## **SITI**

<https://residenzerealisabaude.com>

<https://www.apgi.it>

<https://www.parchireali.it>

<https://distrettostupinigi.it>

<https://www.regione.piemonte.it>

<https://arianna.consiglioregionale.piemonte.it>

<https://www.edizionieuropee.it>

<https://www.legislazionetecnica.it>

<https://www.actaplantarum.org>

<https://www.indexfungorum.org>

## **DOCUMENTI**

- BOSCHI PLANIZIALI CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE ([www.ipla.org](http://www.ipla.org))
- MASTERPLAN STUPINIGI ([www.distrettostupinigi.it](http://www.distrettostupinigi.it))
- LINEE GUIDA E NORME TECNICHE PER IL RESTAURO DEI GIARDINI STORICI ([www.apgi.it](http://www.apgi.it))
- La carta forestale del Piemonte ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it))
- CRITERI E INDIRIZZI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it))
- Ministero della Transizione Ecologica. (10/10/2016). Rete Natura 2000: Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” – IT1110004 Stupinigi: Misure di conservazione sito-specifiche (artt. 2, 12, 33) [Documento tecnico]
- Regione Piemonte. (13/11/2023). Istruttoria tecnica di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i., relativa alla ZSC IT1110004 Stupinigi. [Documento tecnico]
- Martinis, R. (2024). Relazioni fitostatiche. Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Anno 2021 e 2024 [Documento tecnico]
- RELAZIONE STORICA. PARCO DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI. ANNO 2021 [Documento tecnico]

## **LIBRI**

Butin, H., Nienhaus, F., & Hartmann, G. (2015). Atlante illustrato delle malattie delle piante legnose: Arbusti ornamentali, alberi di parchi e viali. Franco Muzzio Editore.

## CONCLUSIONI

L'analisi condotta sul patrimonio arboreo del Giardino Circolare della Palazzina di Caccia di Stupinigi, attraverso il confronto tra il censimento del 1876 e quello del 2024 e l'applicazione degli indici ecologici di Ellenberg, restituisce un quadro che impone una riflessione critica preliminare: prima di stabilire quali specie conservare, sostituire o introdurre, è necessario chiarire quale obiettivo si persegue e in nome di quale valore si agisce. La risposta non è scontata, perché a Stupinigi convivono, come ampiamente dimostrato nel corso di questo lavoro, almeno tre concezioni diverse di ciò che merita di essere tutelato: il paesaggio storico progettato da Juvarra e dai suoi successori, gli ecosistemi e la biodiversità, e l'equilibrio percettivo tra natura e storia umana che il vincolo paesaggistico cui è soggetto il Giardino Circolare, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tenta di tutelare. Ciascuna di queste concezioni produce indicazioni diverse, e talora opposte, sulla gestione del patrimonio arboreo. Un approccio critico non può eludere questa tensione ma deve attraversarla, cercando una sintesi operativa che sia al tempo stesso scientificamente fondata, giuridicamente coerente e culturalmente consapevole.

L'istanza di conservazione del Giardino Circolare in quel periodo storico di riferimento, tipicamente il disegno juvarriano del Settecento, rischia di essere compromessa, perlomeno in parte, dalle condizioni colturali, ambientali e dallo stato di salute che contraddistinguono la componente arborea della compagine floristico-vegetazionale presente in situ. Il censimento del 2024 documenta con chiarezza che le specie storicamente dominanti, querce rosse (*Q. rubra*), carpini (*C. betulus*) e olmi (*Ulmus* sp.), mostrano uno stato di salute compromesso, con fenomeni di declino riconducibili sia a pressioni biotiche (in particolare malattie infettive riconducibili a funghi fitopatogeni) sia a pressioni abiotiche (stress idrico estivo, elevate temperature, localmente compattazione del suolo). Inoltre, la quercia rossa è specie esotica invasiva, che in Piemonte risulta inclusa nella Black List–Management List e per la quale non è ravvisabile proporre prospettive di conservazione. Il paradigma conservativo puro che impone la sostituzione degli esemplari morti o pericolosi sotto il profilo fitostatico con individui della stessa specie, presenta almeno tre ordini di criticità. In primo luogo è tecnicamente opinabile: reimpiantare specie suscettibili nei confronti di un dato patogeno in aree in cui il patogeno è presente ed abbondante significa esporre i nuovi impianti ad un rischio elevato di contrarre malattie anche letali. In secondo luogo la manutenzione intensiva richiesta da specie non più adatte alle condizioni ecologiche ed epidemiologiche attuali produce costi crescenti a fronte di risultati decrescenti. Infine, è ecologicamente controproducente: forzare la permanenza di specie in deperimento riduce la resilienza complessiva della componente arborea e la sua capacità di adattamento e resilienza nei confronti del cambiamento climatico in corso.

Sul versante opposto si colloca la logica della rinaturalizzazione integrale, che suggerirebbe di abbandonare il disegno storico del Giardino Circolare e di favorire l'evoluzione spontanea verso formazioni forestali semi-naturali (quali i quercu-carpineti planiziali), coerenti con gli obiettivi di conservazione della ZSC IT1110004 e, più in generale, della Direttiva Habitat. Tuttavia anche questo approccio presenta limiti strutturali nel contesto specifico. Il Giardino Circolare non è una porzione qualsiasi del territorio del Parco: è un bene culturale dichiarato di interesse storico-artistico, parte di un sito UNESCO, soggetto a vincolo paesaggistico. Abbandonarlo alla dinamica spontanea significherebbe non solo violare i vincoli normativi vigenti ma anche cancellare una delle testimonianze più significative dell'arte dei giardini italiani, con la perdita irreversibile di un patrimonio culturale di valore universale. La rinaturalizzazione integrale del Giardino Circolare non è quindi praticabile né giuridicamente né culturalmente.

## CONCLUSIONI

È in questo spazio critico tra conservazione storica, dinamiche ecologico-selvicolturali ed epidemiologiche che l'applicazione degli indici di Ellenberg acquisisce il suo valore metodologico più significativo. Gli indici, calcolati per le specie esistenti e confrontati con quelli delle specie candidate alla sostituzione, non rispondono alla domanda "cosa conservare" ma alla domanda più operativa "quali specie sono ecologicamente più adatte a questo contesto nelle condizioni attuali e in quelle attese in relazione ai cambiamenti climatici". I risultati suggeriscono che specie capaci di tollerare condizioni di semi-ombra, variazioni termiche stagionali marcate e periodi di siccità estiva potrebbero essere più idonee alle condizioni ambientali e colturali che contraddistinguono il sito. Tra queste specie si possono annoverare il cerro (*Q. cerris*) e il carpino nero (*O. carpinifolia*). Il cerro, in particolare, è significativamente più resistente alla siccità della farnia (*Q. robur*) e meno incline al deperimento, mentre il carpino nero mostra una maggiore tolleranza ad alcune fitopatie che interessano il carpino bianco. Entrambe le specie sono native del territorio italiano e coerenti con la vegetazione potenziale della pianura padana.

La conclusione critica di questo lavoro è che rinaturalizzazione e biodiversità non sono obiettivi incompatibili a Stupinigi, ma perseguirli richiede una attenta considerazione del quadro normativo vigente. A livello puramente tecnico, un approccio integrato che consideri la conservazione parziale del nucleo storico del disegno juvarriano, favorisca specie più resilienti e promuova la connettività ecologica potrebbe produrre un risultato che è al tempo stesso ecologicamente funzionale e climaticamente resiliente.



*Ringrazio la mia famiglia, l'amore della mia vita e le mie migliori amiche!*

